

## **DOCUMENTO DI AMMISSIONE**

RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SU AIM ITALIA/MERCATO  
ALTERNATIVO DEL CAPITALE, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.,  
DI AZIONI ORDINARIE E DI WARRANT DI ARCHIMEDE S.P.A.

*Emittente*

**Archimede S.p.A.**

*Global Coordinator e Bookrunner*

**UniCredit Corporate & Investment  
Banking**

*Nominated Adviser, Specialista e Co-Lead Manager*

**Banca Finnat Euramerica S.p.A.**

*AIM Italia è un sistema multilaterale di negoziazione dedicato primariamente alle piccole e medie imprese e alle società ad alto potenziale di crescita alle quali è tipicamente collegato un livello di rischio superiore rispetto agli emittenti di maggiori dimensioni o con business consolidati.*

*L'investitore deve essere consapevole dei rischi derivanti dall'investimento in questa tipologia di emittenti e deve decidere se investire soltanto dopo attenta valutazione.*

*Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato, né approvato, il contenuto di questo documento.*

## **AVVERTENZA**

*Il presente Documento di Ammissione è stato redatto in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato ed integrato, ai fini dell'ammissione di Azioni Ordinarie e di Warrant di Archimede S.p.A. sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia.*

*Il presente Documento di Ammissione e l'Offerta ivi descritta rientrano nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall'articolo 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato, (il "TUF") e dall'articolo 34-ter del regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento 11971").*

*Né il presente Documento di Ammissione, né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal TUF e dal Regolamento 11971. Pertanto non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Comunitario n. 809/2004/CE. La pubblicazione del presente Documento di Ammissione non deve essere autorizzata dalla Consob ai sensi della Direttiva Comunitaria n. 2003/71/CE o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi (ivi inclusi gli articoli 94 e 113 del TUF).*

*Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali Paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni.*

*Gli strumenti finanziari dell'Emittente non sono stati e non saranno registrati ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti d'America o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Gli strumenti finanziari dell'Emittente non potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerti, venduti o comunque trasferiti, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui il presente Documento di Ammissione fa riferimento è da intendersi come disponibile esclusivamente per gli acquirenti degli strumenti finanziari dell'Emittente in operazioni effettuate al di fuori dagli Stati Uniti ai sensi della Regulation S o altrimenti in conformità con i casi di esenzione dal requisito della registrazione o in un'operazione che non sia soggetta al requisito della registrazione secondo il Securities Act.*

*La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.*

**17 maggio 2018**

## Sommario

<b>DEFINIZIONI E GLOSSARIO</b> .....	<b>9</b>
<b>SEZIONE PRIMA</b> .....	<b>15</b>
<b>1. PERSONE RESPONSABILI</b> .....	<b>15</b>
1.1 <b>Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione</b> .....	<b>15</b>
1.2 <b>Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione</b> .....	<b>15</b>
<b>2. REVISORI LEGALI DEI CONTI</b> .....	<b>16</b>
2.1 <b>Revisori legali dei conti dell’Emittente</b> .....	<b>16</b>
2.2 <b>Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione</b> .....	<b>16</b>
<b>3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE</b> .....	<b>17</b>
3.1 <b>Informazioni finanziarie selezionate</b> .....	<b>17</b>
3.2 <b>Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali</b> .....	<b>17</b>
<b>4. FATTORI DI RISCHIO</b> .....	<b>18</b>
<b>4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE</b> .....	<b>18</b>
4.1.1 <b>Rischi connessi alla mancanza di storia operativa</b> .....	<b>18</b>
4.1.2 <b>Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell’Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna</b> .....	<b>19</b>
4.1.3 <b>Rischi connessi alla politica di investimento dell’Emittente</b> .....	<b>21</b>
4.1.4 <b>Rischi connessi all’aggiustamento del corrispettivo per l’Acquisizione e del concambio nell’ambito della Fusione indicati nella Lettera di Intenti</b> .....	<b>23</b>
4.1.5 <b>Rischi connessi all’opposizione dei creditori</b> .....	<b>24</b>
4.1.6 <b>Rischi connessi ai limiti del meccanismo di indennizzo che sarà contenuto nell’Accordo Quadro</b> .....	<b>24</b>
4.1.7 <b>Rischi connessi all’avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell’Operazione Rilevante</b> .....	<b>26</b>
4.1.8 <b>Rischi connessi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso</b> ..	<b>26</b>
4.1.9 <b>Rischi connessi all’attuazione dell’Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di recesso</b> .....	<b>26</b>
4.1.10 <b>Rischi connessi all’insufficienza delle Somme Utilizzabili</b> .....	<b>27</b>
4.1.11 <b>Rischi connessi alla riduzione delle somme vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari</b> .....	<b>28</b>
4.1.12 <b>Rischi connessi all’incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell’Emittente</b> .....	<b>28</b>
4.1.13 <b>Rischi connessi allo svolgimento dell’attività di due diligence</b> .....	<b>29</b>
4.1.14 <b>Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave</b> .....	<b>30</b>
4.1.15 <b>Rischi connessi all’assunzione e/o al mantenimento di personale qualificato a seguito della realizzazione dell’Operazione Rilevante</b> .....	<b>30</b>
4.1.16 <b>Rischi connessi all’incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi</b> .....	<b>31</b>
4.1.17 <b>Rischi connessi all’incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento di Archimede</b> .....	<b>31</b>
4.1.18 <b>Rischi connessi al c.d. “bail-in”</b> .....	<b>32</b>
4.1.19 <b>Rischi connessi ai tassi di interesse negativi</b> .....	<b>33</b>

4.1.20	Rischi connessi alle Azioni Speciali.....	33
4.1.21	Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione.....	34
4.1.22	Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse in merito alla realizzazione dell'Operazione e in relazione all'individuazione di una target che sia una Parte Correlata.....	35
4.1.23	Rischi connessi ai Promotori e legati al possesso e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato.....	37
4.1.24	Rischi connessi all'applicabilità della normativa sull'OPA alla potenziale Operazione Rilevante con NET.....	38
<b>4.2</b>	<b>FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA.....</b>	<b>40</b>
4.2.1	Rischi connessi a modifiche legislative e regolamentari del settore delle assicurazioni.....	40
4.2.2	Rischi connessi alla ciclicità del settore delle assicurazioni.....	40
4.2.3	Rischi connessi a frodi nel settore assicurativo.....	41
4.2.4	Rischi connessi alla tariffazione.....	41
4.2.5	Rischi connessi alla mancata diversificazione dell'investimento.....	41
4.2.6	Rischi connessi all'investimento in società quotate o non quotate.....	42
4.2.7	Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante.....	42
4.2.8	Rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria.....	43
<b>4.3</b>	<b>FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI.....</b>	<b>43</b>
4.3.1	Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente.....	43
4.3.2	Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.....	43
4.3.3	Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.....	44
4.3.4	Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti.....	44
4.3.5	Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali.....	45
4.3.6	Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant.....	46
4.3.7	Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori.....	46
4.3.8	Rischi connessi ai conflitti di interesse.....	47
<b>5.</b>	<b>INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE.....</b>	<b>48</b>
<b>5.1</b>	<b>Storia ed evoluzione dell'Emittente.....</b>	<b>48</b>
5.1.1	Denominazione sociale dell'Emittente.....	48
5.1.2	Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione.....	48
5.1.3	Data di costituzione e durata dell'Emittente.....	48
5.1.4	Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale.....	48
5.1.5	Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente.....	48
5.1.6	Ipotesi di Operazione Rilevante con NET.....	50
<b>5.2</b>	<b>Investimenti.....</b>	<b>57</b>
5.2.1	Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziarie.....	57
5.2.2	Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione.....	57
5.2.3	Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente.....	57
<b>6.</b>	<b>PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ.....</b>	<b>58</b>
<b>6.1</b>	<b>Principali attività.....</b>	<b>58</b>
6.1.1	Descrizione delle principali attività di Archimede.....	58
6.1.2	Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società.....	58
6.1.3	Politica di investimento.....	60
6.1.4	Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti.....	65
6.1.5	Il contesto di riferimento - Il Mercato Assicurativo italiano.....	65
6.1.6	Le Assicurazioni danni.....	69
6.1.7	Le Assicurazioni vita.....	71

6.1.8	Canali distributivi.....	72
6.2	Fattori eccezionali.....	73
6.3	Dipendenza dell'Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione .....	74
6.4	Posizione competitiva della Società.....	74
7.	<b>STRUTTURA ORGANIZZATIVA.....</b>	<b>75</b>
7.1	Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente.....	75
8.	<b>IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI.....</b>	<b>75</b>
8.1	Problematiche ambientali.....	75
9.	<b>INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE .....</b>	<b>76</b>
9.1	Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita .....	76
9.2	Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.....	76
10.	<b>ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI.....</b>	<b>77</b>
10.1	<b>Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti .....</b>	<b>77</b>
10.1.1	Consiglio di Amministrazione .....	77
10.1.2	Collegio Sindacale .....	82
10.1.3	Alti Dirigenti .....	86
10.1.4	Soci Fondatori .....	86
10.2	<b>Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti.....</b>	<b>87</b>
10.2.1	Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione.....	87
10.2.2	Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale .....	89
10.2.3	Conflitti di interessi dei principali dirigenti .....	90
10.2.4	Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati.....	90
10.2.5	Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti .....	90
11.	<b>PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....</b>	<b>91</b>
11.1	<b>Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale.....</b>	<b>91</b>
11.2	<b>Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto .....</b>	<b>91</b>
11.3	<b>Recepimento delle norme in materia di governo societario .....</b>	<b>91</b>
12.	<b>DIPENDENTI .....</b>	<b>92</b>

12.1	Dipendenti.....	92
12.2	Partecipazioni azionarie e <i>stock option</i> dei membri del Consiglio di Amministrazione .....	92
12.3	Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale.....	92
13.	<b>PRINCIPALI AZIONISTI</b> .....	93
13.1	Principali azionisti dell'Emittente.....	93
13.2	Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente .....	93
13.3	Soggetto controllante l'Emittente .....	93
13.4	Patti Parasociali.....	94
14.	<b>OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE</b> .....	95
15.	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI ARCHIMEDE</b> .....	96
15.1	<b>Capitale sociale</b> .....	96
15.1.1	Capitale sociale sottoscritto e versato .....	96
15.1.2	Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali.....	96
15.1.3	Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con Warrant .....	96
15.1.4	Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale 96	
15.1.5	Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo.....	98
15.1.6	Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione .....	98
15.2	<b>Atto costitutivo e Statuto Sociale</b> .....	98
15.2.1	Oggetto sociale e scopi dell'Emittente.....	98
15.2.2	Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale ..	99
15.2.3	Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti .....	104
15.2.4	Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni.....	105
15.2.5	Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente.....	106
15.2.6	Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente.....	108
15.2.7	Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti.....	108
15.2.8	Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale .....	108
16.	<b>CONTRATTI RILEVANTI</b> .....	109
16.1	Contratti rilevanti .....	109
17.	<b>INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI</b> .....	109
17.1	Relazioni e pareri di esperti.....	109
17.2	Informazioni provenienti da terzi .....	109
18.	<b>INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI</b> .....	110
	<b>SEZIONE SECONDA</b> .....	111
1.	<b>PERSONE RESPONSABILI</b> .....	112

<b>1.1</b>	<b>Persone responsabili.....</b>	<b>112</b>
<b>1.2</b>	<b>Dichiarazione di responsabilità .....</b>	<b>112</b>
<b>2.</b>	<b>FATTORI DI RISCHIO.....</b>	<b>113</b>
<b>3.</b>	<b>INFORMAZIONI FONDAMENTALI.....</b>	<b>114</b>
<b>3.1</b>	<b>Dichiarazione relativa al capitale circolante .....</b>	<b>114</b>
<b>3.2</b>	<b>Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi.....</b>	<b>114</b>
<b>4.</b>	<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE.....</b>	<b>116</b>
<b>4.1</b>	<b>Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione.....</b>	<b>116</b>
4.1.1	Descrizione delle Azioni Ordinarie .....	116
4.1.2	Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse.....	116
4.1.3	Caratteristiche delle Azioni Ordinarie .....	116
4.1.4	Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie.....	116
4.1.5	Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie.....	116
4.1.6	Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse 116	
4.1.7	Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie .....	117
4.1.8	Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie.....	117
4.1.9	Indicazione dell’esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie .....	117
4.1.10	Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell’Emittente nel corso dell’ultimo esercizio e nell’esercizio in corso .....	117
<b>4.2</b>	<b>Descrizione dei Warrant.....</b>	<b>117</b>
4.2.1	Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi.....	118
4.2.2	Caratteristiche dei Warrant.....	118
4.2.3	Valuta di emissione dei Warrant.....	118
4.2.4	Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio .....	118
	I Warrant emessi da Archimede .....	118
<b>4.3</b>	<b>Profili fiscali.....</b>	<b>122</b>
4.3.1	Definizioni.....	122
4.3.2	Regime fiscale relativo ai warrant .....	123
4.3.3	Regime fiscale relativo alle Azioni.....	125
<b>5.</b>	<b>POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA.....</b>	<b>147</b>
<b>5.1</b>	<b>Azionisti venditori.....</b>	<b>147</b>
<b>5.2</b>	<b>Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori.....</b>	<b>147</b>
<b>5.3</b>	<b>Accordi di lock-up.....</b>	<b>147</b>
<b>6.</b>	<b>SPESE LEGATE ALL’AMMISSIONE E ALL’OFFERTA .....</b>	<b>148</b>
<b>7.</b>	<b>DILUIZIONE.....</b>	<b>149</b>
<b>7.1</b>	<b>Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali .....</b>	<b>149</b>

<b>8.</b>	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI.....</b>	<b>154</b>
<b>8.1</b>	<b>Soggetti che partecipano all'operazione .....</b>	<b>154</b>
<b>8.2</b>	<b>Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione.....</b>	<b>154</b>



## DEFINIZIONI E GLOSSARIO

Sono indicate di seguito le principali definizioni e i principali termini tecnici riguardanti l'operazione di cui al presente Documento di Ammissione, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Si precisa che per le definizioni e i termini sotto riportati, ogniqualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

<b>Andrea Battista o AB</b>	Andrea Battista, nato a Roma (RM), il 26 giugno 1969, azionista promotore che deterrà il 51% delle Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
<b>AIM Italia o AIM</b>	Il sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A.
<b>Aumento di Capitale</b>	L'aumento di capitale a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, c.c. mediante emissione di massime n. 4.700.000 Azioni Ordinarie prive di valore nominale, per un controvalore complessivo di massimi Euro 47.000.000,00 con abbinati gratuitamente n. 1 (uno) Warrant, che sarà contestualmente assegnato ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte in sede di Offerta; ulteriore emissione di 1 (uno) Warrant da assegnare ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie che saranno in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (come definita nel Regolamento) deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 5 aprile 2018.
<b>Aumento di Capitale Riservato ai Promotori</b>	L'aumento di capitale della Società, a pagamento, in via scindibile, integralmente sottoscritto e versato, per un controvalore complessivo di massimi euro 950.000,00 pari a 99.000 nuove Azioni Ordinarie, prive di valore nominale, godimento regolare, offerte in opzione ai Promotori nella loro qualità di soci della Società, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 5 aprile 2018. A seguito della sottoscrizione di detto aumento, il capitale dell'Emittente ammonta alla Data del Documento di Ammissione ad euro 1.000.000,00, per un numero complessivo di 100.000 Azioni Ordinarie.
<b>Aumento di Capitale Warrant</b>	L'aumento di capitale della Società a pagamento, per massimi nominali Euro 4.700.000,00 mediante emissione di massime n. 470.000 Azioni Ordinarie di compendio, al servizio dell'esercizio dei Warrant Archimede S.p.A. da assegnarsi contestualmente 1 (uno) ogni 10 azioni ordinarie sottoscritte in sede di Offerta ed emissione di massimi ulteriori n. 470.000 di Warrant Archimede S.p.A. e contestuale aumento di capitale sociale a pagamento, per massimi nominali Euro 4.700.000,00 mediante emissione di massime n. 470.000 azioni ordinarie di compendio, al servizio dell'esercizio dei Warrant Archimede S.p.A. da assegnarsi 1 (uno) ogni 10 (dieci) azioni ordinarie che saranno in circolazione alla data di efficacia

	dell'Operazione Rilevante, in conformità a quanto stabilito nel Regolamento Warrant, deliberato dall'Assemblea straordinaria della Società in data 5 aprile 2018.
<b>Azioni di Compendio</b>	Le massime n. 940.000 Azioni Ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, liberamente trasferibili, rivenienti dall'Aumento di Capitale Warrant e a servizio dell'esercizio di detti Warrant.
<b>Azioni Ordinarie</b>	Le azioni ordinarie della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e liberamente trasferibili da ammettere alle negoziazioni sull'AIM Italia
<b>Azioni Speciali</b>	Le n. 100.000 azioni speciali della Società, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare, prive del diritto di voto e convertibili in Azioni Ordinarie, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 5 dello Statuto.
<b>Borsa Italiana</b>	Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Bookrunner</b>	UniCredit Bank AG, succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 4 – Torre C.
<b>Co-Lead Manager</b>	Banca Finnat Euramerica S.p.A. con sede legale in piazza del Gesù, 49 – 00186 – Roma , P. IVA 00856091004, C. F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069.
<b>Consob</b>	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G. B. Martini n. 3.
<b>Conto Corrente Vincolato</b>	Ciascun conto corrente vincolato intestato alla Società nel quale saranno depositate le Somme Vincolate.
<b>Data di Avvio delle Negoziazioni</b>	La data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia stabilita con apposito avviso pubblicato da Borsa Italiana, prevista per il 21 maggio 2018.
<b>Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante</b>	Data di effettiva realizzazione e/o perfezionamento dell'Operazione Rilevante con qualunque modalità di legge essa sia attuata.
<b>Data del Documento di Ammissione</b>	La data d'invio a Borsa Italiana del Documento di Ammissione da parte dell'Emittente, almeno tre giorni di mercato aperto prima della prevista data di ammissione.
<b>Documento di Ammissione</b>	Il presente documento di ammissione predisposto ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento Emittenti AIM.

<b>Emittente o Società o Archimede</b>	Archimede S.p.A., con sede legale in Milano, Viale Majno n. 45, codice fiscale, Partita IVA 10245670962 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano MI-2516252.
<b>Global Coordinator</b>	UniCredit Bank AG, succursale di Milano, con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti, n. 4 – Torre C.
<b>Lettera di Intenti</b>	La lettera di intenti a cui la Società ha aderito in data 16 aprile 2018 come da comunicato stampa in pari data.
<b>Market Abuse Regulation o MAR</b>	Il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 e la relativa disciplina integrativa e attuativa vigente alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Monte Titoli</b>	Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.
<b>Net Insurance o NET</b>	Net Insurance S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Giuseppe Antonio Guattani, 4, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al numero 06130881003, all'albo delle imprese IVASS al n. 1.00136 e all'albo dei gruppi assicurativi IVASS al n. 23,
<b>Nomad o Nominated Adviser</b>	Banca Finnat Euramerica S.p.A. con sede legale in piazza del Gesù, 49 – 00186 – Roma , P. IVA 00856091004, C. F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069.
<b>Offerta</b>	L'offerta di sottoscrizione di minime 3.200.000 Azioni Ordinarie e massime n. 4.700.000 Azioni Ordinarie, rivenienti dall'Aumento di Capitale, con abbinati gratuitamente n. 1 (uno) Warrant, che sarà contestualmente assegnato ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte in sede di Offerta; ulteriore emissione di 1 (uno) Warrant da assegnare ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie che saranno in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (come definita nel Regolamento) rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori sub (i), con collocamento avente ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno Euro 100.000,00 per investitore e per ogni offerta separata o svolto con altre modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

<b>Operazione Rilevante</b>	Indica l'operazione di aggregazione di società, impresa/e, azienda/e o ramo/i di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi incluse (a titolo esemplificativo ma non limitativo) (i) acquisizioni di partecipazioni (di minoranza, di maggioranza o totalitarie) in altra/e società e/o impresa/e; e/o (ii) altre operazioni di aggregazione mediante conferimento o – in via preferenziale – la fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni.
<b>Prezzo di Offerta</b>	Il prezzo, pari a Euro 10,00 cadauna, a cui verranno collocate le Azioni Ordinarie con abbinati gratuitamente n. 1 (uno) Warrant, che sarà contestualmente assegnato ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte in sede di Offerta; ulteriore emissione di 1 (uno) Warrant da assegnare assegnato ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie che saranno in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (come definita nel Regolamento).
<b>Principi contabili internazionali o IAS/IFRS</b>	Gli <i>International Financial Reporting Standards</i> (IFRS), gli <i>International Accounting Standards</i> (IAS), e le relative interpretazioni, emanati dall' <i>International Accounting Standards Board</i> (IASB) e adottati dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) No. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002.
<b>Principi contabili nazionali</b>	I principi contabili nazionali emanati dall'OIC (Organismo Italiano di Contabilità)
<b>Promotori</b>	Indica, congiuntamente:  Andrea Battista, nato a Roma (RM), il 26 giugno 1969, codice fiscale: BTTNDR69H26H501S  Gianpiero Stefano Rosmarini, nato a Premosello (VB), il 6 maggio 1946, codice fiscale: RSMGPR46E06H037H  Matteo Federico Carbone, nato a Voghera (PV), il 2 luglio 1979, codice fiscale: CRBMTF79L02MI09R
<b>Regolamento 11971</b>	Il regolamento di attuazione del TUF, concernente la disciplina degli emittenti, adottato da Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
<b>Regolamento Emittenti AIM</b>	Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.

<b>Regolamento Nomad</b>	Il Regolamento AIM Italia dei Nominated Advisers approvato e pubblicato da Borsa Italiana in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
<b>Regolamento Warrant</b>	Il regolamento dei “ <i>Warrant Archimede S.p.A.</i> ”, approvato dall’Assemblea della Società del 5 aprile 2018
<b>Sistema Monte Titoli</b>	Il sistema di deposito accentrato, gestito da Monte Titoli.
<b>Soci NET</b>	Indica congiuntamente: il Sig. Giuseppe Romano Amato, la Sig.ra Francesca Romana Amato, la Sig. Renato Giulio Amato, il Sig. Arturo Amato, il Niccolò Amato, il Sig. Alfredo Rocchi, il Sig. Francesco Rocchi e Prealpina Investimenti S.r.l. rappresentanti il 59,04% del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., e sottoscrittori della Lettera di Intenti
<b>Società di Revisione</b>	KPMG S.p.A. Revisione e organizzazione contabile. Sede legale: Via Vittor Pisani, 25 20124 Milano MI ITALIA Registro Imprese Milano e Codice Fiscale N. 00709600159 R.E.A. Milano N. 512867 Partita IVA 00709600159
<b>Somme Utilizzabili</b>	Gli importi comprensivi: (i) delle risorse iniziali corrispondenti a Euro 1.000.000,00 e derivanti dalla sottoscrizione delle n. 100.000 Azioni Ordinarie convertite in Azioni Speciali della Società, sottoscritte e liberate ad un prezzo di Euro 10 ciascuna dai Promotori; e (ii) del 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate, al netto di tasse, spese e oneri relativi al/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i. Da tali importi andranno dedotte le spese e le commissioni relative all’Offerta.
<b>Somme Vincolate</b>	Gli importi pari al 100% dei proventi dell’Offerta depositati sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i che potranno essere utilizzati esclusivamente (a) previa autorizzazione dell’Assemblea: (i) ai fini dell’Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso secondo quanto stabilito dall’articolo 7 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; (b) nonché in ogni altro caso deliberato dall’Assemblea.
<b>Specialista</b>	Banca Finnat Euramerica S.p.A. con sede legale in piazza del Gesù, 49 – 00186 – Roma, P. IVA 00856091004, C. F. e Reg. Imprese di Roma n. 00168220069.
<b>Statuto Sociale o Statuto</b>	Lo statuto sociale dell’Emittente approvato dall’Assemblea della Società del 5 aprile 2018 e vigente alla Data di Avvio delle Negoziazioni.

<b>Termine Massimo</b>	La prima tra le seguenti date: (i) il 30 giugno 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere del 8° (ottavo) mese successivo alla stessa data.
<b>Testo Unico o TUF</b>	Il Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Testo Unico delle Imposte sui Redditi o TUIR</b>	Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato ed integrato.
<b>Warrant</b>	I <i>warrant</i> denominati “ <i>Warrant Archimede S.p.A.</i> ” che conferiscono ai loro titolari il diritto a ottenere, con le modalità e i termini indicati nel Regolamento Warrant, Azioni di Compendio della Società.

## SEZIONE PRIMA

### **1. PERSONE RESPONSABILI**

#### **1.1 Soggetti responsabili delle informazioni fornite nel Documento di Ammissione**

L'Emittente si assume la responsabilità della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni contenuti nel presente Documento di Ammissione.

#### **1.2 Dichiarazione dei soggetti responsabili del Documento di Ammissione**

L'Emittente dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel presente Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

## **2. REVISORI LEGALI DEI CONTI**

### **2.1 Revisori legali dei conti dell'Emittente**

In data 5 aprile 2018 l'Assemblea dell'Emittente, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione KPMG S.p.A., con sede legale in Via Vittor Pisani 25 - 20124 Milano, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, l'incarico di revisione legale dei conti dei bilanci della Società per tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31.12.2018, 31.12.2019 e 31.12.2020 ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 39/2010, come successivamente modificato e integrato.

### **2.2 Informazioni sui rapporti con la Società di Revisione**

Alla Data del Documento di Ammissione non è intervenuta alcuna revoca dell'incarico conferito dall'Emittente alla Società di Revisione, né la Società di Revisione ha rinunciato all'incarico.



### **3. INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE**

#### **3.1 Informazioni finanziarie selezionate**

La Società è stata costituita in data 21 febbraio 2018 e non ha alcuna storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione non esistono informazioni finanziarie pubbliche o redatte a norma di legge.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, gli esercizi sociali della Società si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il primo bilancio della Società chiuderà al 31.12.2018 e sarà redatto in base alle norme di legge interpretate ed integrate (dai principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili così come modificati all'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e dai documenti emessi direttamente dall'OIC).

#### **3.2 Informazioni finanziarie selezionate relative a periodi infrannuali**

Ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento Emittenti AIM, la Società è tenuta alla predisposizione di informazioni finanziarie infrannuali, e segnatamente semestrali.

#### 4. FATTORI DIRISCHIO

L'operazione descritta nel presente Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni e *warrant*.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, al settore di attività in cui esso opera e agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti nel presente Capitolo "*Fattori di Rischio*" devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel Documento di Ammissione.

Il verificarsi delle circostanze descritte in uno dei seguenti fattori di rischio potrebbe incidere negativamente sull'attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, sulle sue prospettive e sul prezzo degli strumenti finanziari dell'Emittente e gli azionisti potrebbero perdere in tutto o in parte il loro investimento. Tali effetti negativi sulla Società e sui suoi strumenti finanziari si potrebbero, inoltre, verificare qualora sopraggiungessero eventi, oggi non noti alla Società, tali da esporre la stessa ad ulteriori rischi o incertezze ovvero qualora fattori di rischio oggi ritenuti non significativi lo divengano a causa di circostanze sopravvenute.

I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi si riferiscono alle Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Documento di Ammissione.

#### 4.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL'EMITTENTE

##### Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)

##### **4.1.1 Rischi connessi alla mancanza di storia operativa**

Archimede S.p.A. è stata costituita il 21 febbraio 2018 e non ha una storia operativa pregressa.

La Società, nel periodo dalla costituzione sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant. La mancanza di una storia operativa pregressa rende difficoltoso valutare la capacità del *management* della Società di perseguire gli obiettivi proposti e, in particolare, di realizzare l'Operazione Rilevante.

Si segnala che la Società in data 16 aprile 2018 ha aderito - apportando alcune modifiche - ad una Lettera di Intenti ("**Lettera di Intenti**") già sottoscritta dal Socio Promotore Andrea Battista, in data 1 febbraio 2018, con NET Insurance S.p.A. ("**NET**") e con alcuni azionisti di NET i Sigg. Giuseppe Romano Amato, Francesca Romana Amato, Renato Giulio Amato, Arturo Amato, Niccolò Amato, Alfredo Rocchi, Francesco Rocchi, e Prealpina Investimenti S.r.l. (i "**Soci NET**") (l'Emittente, i Soci NET, NET congiuntamente le "**Parti**") - a contenuto non vincolante - con cui è stato definito il *modus procedendi* della prosecuzione di trattative - senza alcuna esclusiva - ai fini di una possibile sottoscrizione di un Accordo Quadro vincolante (di seguito "**Accordo Quadro**"), in cui saranno disciplinati tutti i termini e le modalità - al verificarsi di determinate condizioni - di una ipotetica Operazione Rilevante della Società con NET.

Sul punto si fa rinvio a quanto meglio e più analiticamente descritto alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6. e al Comunicato Stampa di NET e della Società del 16 aprile 2018, ove sono descritti i passaggi essenziali della potenziale Operazione Rilevante con NET.

Si segnala, altresì, che l'attività dell'Emittente si svilupperà esclusivamente in funzione della realizzazione dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, fino all'attuazione dell'Operazione Rilevante stessa, la Società non potrà generare ricavi. Alla Data del Documento di Ammissione non è possibile formulare una previsione in merito al periodo che intercorrerà prima che le operazioni di valorizzazione dell'attività della Società possano generare effetti positivi.

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 del Documento

di Ammissione e alla Sezione Prima, Capitolo 6 .

#### **4.1.2 Rischi connessi alla mancata realizzazione ovvero al ritardo nella realizzazione dell'Operazione Rilevante e alla strategia di crescita esterna**

La politica di investimento di Archimede è principalmente rivolta all'acquisizione di partecipazioni e all'aggregazione con società non quotate o quotate con titoli ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione, con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 25 mln ed Euro 50 mln, operanti nel settore assicurativo, e aventi significative potenzialità di sviluppo sia per via organica che attraverso acquisizioni, le quali società necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

In generale, l'individuazione della potenziale società *target* da parte dell'Emittente potrebbe essere resa più difficile rispetto ad altre *Special Purpose Acquisition Company* (SPAC) alla luce della politica di investimento dell'Emittente che intende individuare la potenziale società *target* tra le società operanti in uno specifico settore, *i.e.* nel settore assicurativo.

Il successo della strategia dell'Emittente è in larga misura condizionato dalle concrete opportunità per la Società di perfezionare un'Operazione Rilevante e di individuare *target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante a termini e condizioni favorevoli. Le difficoltà potenzialmente connesse all'acquisizione e aggregazione del *target* individuato, i ritardi nel perfezionamento delle procedure, ovvero costi e passività inattesi, nonché l'eventuale impossibilità di ottenere benefici operativi o sinergie dalle operazioni eseguite o altre variabili non controllabili dall'Emittente potrebbero avere effetti negativi sull'attività e sui risultati dell'Emittente.

In data 16 aprile 2018, l'Emittente, ha aderito, modificandone il contenuto alla Lettera di Intenti con la quale le Parti hanno inteso disciplinare il *modus procedendi* delle trattative aventi ad oggetto la possibile conclusione del successivo Accordo Quadro che disciplini la realizzazione di un'Operazione Rilevante attraverso: (i) una cessione di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di NET (meno un'azione) (la "**Partecipazione**") all'Emittente da parte dei Soci NET e, di conseguenza ed in sostanziale contestualità, (ii) una fusione c.d. "inversa" dell'Emittente in NET ("**Fusione**"), con conseguente ampliamento e diversificazione della compagine azionaria della NET.

La Lettera di Intenti non ha un contenuto vincolante quanto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, quale passaggio essenziale per la realizzazione di un'Operazione Rilevante con NET (ad esclusione delle clausole sui rimborsi delle spese e dei costi, della clausola del recesso e in generale dell'obbligo di negoziare l'Accordo Quadro secondo buona fede e in conformità ai principi e alle previsioni della Lettera di Intenti) e non prevede alcuna esclusiva nella prosecuzione delle trattative ai fini dell'eventuale sottoscrizione dell'Accordo Quadro.

Inoltre, la Lettera d'Intenti prevede che l'Accordo Quadro dovrà includere una lista di condizioni sospensive cui è subordinata l'efficacia del perfezionamento dell'Operazione Rilevante e delle altre attività previste dall'Accordo Quadro, incluso:

- (i) l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci dell'Emittente (i) dell'Operazione Rilevante con NET e (ii) del progetto di Fusione per incorporazione dell'Emittente in NET secondo i parametri già accettati ivi incluso il concambio come definito nella Lettera di Intenti e contemporanea assenza di recessi da parte degli azionisti dell'Emittente che potrebbero comportare l'esborso da parte dell'Emittente di un importo tale per cui i proventi del collocamento - dedotti tutti i costi ivi inclusi quelli stessi di collocamento degli strumenti finanziari dell'Emittente - diverrebbero inferiori a Euro 30.000.000, nonché il completamento dell'*iter* previsto dalla legge per poter procedere alla sottoscrizione dell'atto di Fusione, una volta decorsi i termini per l'opposizione dei creditori;
- (ii) l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci di NET

del progetto di Fusione per incorporazione dell'Emittente in NET secondo i parametri già accettati ivi incluso il scambio come definito nella Lettera di Intenti, venga completato l'*iter* previsto dalla legge per poter procedere alla sottoscrizione dell'atto di Fusione, una volta decorsi i termini per l'opposizione dei creditori;

- (iii) non vi siano recessi da parte degli azionisti di NET (laddove per effetto della Fusione ovvero, più in generale, dell'operazione spetti agli azionisti di NET il diritto di recesso) e di opposizioni da parte dei creditori di NET che comportino, congiuntamente, l'esborso da parte di NET di un importo complessivo superiore a Euro 3.000.000,00;
- (iv) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie da parte di qualsivoglia autorità ivi inclusa l'autorizzazione da parte di IVASS con riferimento all'Acquisizione e alla Fusione;
- (v) l'assenza di decisioni e/o altre operazioni (i) che determinino un c.d. "*material adverse effect*" su NET e/o sull'Emittente alterandone la struttura economica, finanziaria e patrimoniale e/o gli assetti di *governance* e/o la struttura del capitale e i diritti di voto e/o (ii) in contrasto con gli impegni di "*interim management*" di NET e dell'Emittente che saranno dettagliati nell'Accordo Quadro;
- (vi) l'assenza di un "*change of control*" nella compagine sociale di NET.

In ragione del fatto che la Lettera di Intenti non ha carattere vincolante ed esclusivo, non si può escludere il rischio che, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, anche in considerazione dell'esito della *due diligence* relativa a NET che sarà avviata successivamente a tale data ovvero dell'individuazione da parte dell'Emittente di opportunità in relazione ad altre *target*, l'Emittente, NET e i Soci NET non raggiungano un accordo per la conclusione dell'Accordo Quadro o le condizioni previste nella Lettera di Intenti non si realizzino, e pertanto non si proceda con l'Operazione Rilevante con NET e con la Fusione e, di conseguenza, l'Emittente debba individuare una nuova *target* diversa da NET e perfezionare un'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Non vi è, peraltro, alcuna certezza che l'Accordo Quadro sia stipulato a termini e condizioni analoghi a quelli indicati nella Lettera di Intenti, non avendo la stessa carattere vincolante.

Inoltre, non si può escludere del tutto il rischio che nel caso in cui le trattative non abbiano un esito positivo, possano sorgere contestazioni in relazione alla conduzione delle trattative ovvero alla natura della Lettera di Intenti e conseguentemente possano sorgere passività, anche solo potenziali, per l'Emittente od un coinvolgimento in un contenzioso, con conseguenti effetti negativi sul perseguimento della propria politica di investimento.

La realizzazione e l'esito positivo della stipula dell'Accordo Quadro con NET saranno in larga misura condizionate: (i) dalla possibilità che, a seguito di ulteriori negoziazioni, valutazioni e attività, la Società e le parti che hanno siglato la Lettera di Intenti, possano concludere l'Accordo Quadro in cui siano disciplinati in modo compiuto e completo tutti i termini e le modalità di esecuzione dell'Operazione Rilevante, ovvero (ii) dalla possibilità che siano identificate altre potenziali *target* le cui caratteristiche rispondano alla politica di investimento dell'Emittente; (iii) dagli obiettivi perseguiti dalla stessa; (iv) dalle reali opportunità per quest'ultima di perfezionare la medesima Operazione Rilevante; nonché (v) dalla capacità del *management* dell'Emittente di negoziare e definire il contenuto della Lettera di Intenti e stipulare l'Accordo Quadro vincolante e concludere la relativa Operazione Rilevante, ovvero individuare altre società *target* con le predette caratteristiche, negoziando le condizioni dell'Operazione Rilevante.

Anche qualora le Parti concludano l'Accordo Quadro, il perfezionamento dell'Operazione Rilevante con NET sarà subordinato al verificarsi di alcune circostanze, tra cui, tra l'altro, quelle indicate nelle condizioni sopra (approvazione da parte degli organi competenti, ammontare dei recessi, autorizzazioni IVASS, eventi di forza maggiore, *change of control*, procedura di *whitewash* se applicabile) e, pertanto, non si può escludere che dette operazioni e/o attività non trovino completa e corretta esecuzione e conseguentemente non si possa procedere all'esecuzione dell'Acquisizione e della Fusione secondo le modalità e i termini previsti.

Nel caso in cui l'Emittente, NET e i Soci NET non raggiungano un accordo per la conclusione dell'Accordo Quadro, ovvero non si verifichino le condizioni cui sarà subordinato l'Accordo Quadro, l'Emittente dovrà individuare e perfezionare un'Operazione Rilevante con una *target* diversa da NET entro il Termine Massimo. Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la durata della Società è fissata sino al Termine Massimo, ossia sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: (i) il 30 giugno 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato, ai sensi della normativa applicabile, il Termine Massimo si intenderà automaticamente prorogato, fino allo scadere dell' 8° (ottavo) mese di calendario successivo alla stessa data.

Si segnala che il Termine Massimo potrebbe non essere sufficiente per porre in essere l'Operazione Rilevante in linea con la politica di investimento della Società e la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro tale termine (secondo quanto previsto dall'articolo 3 dello Statuto), anche a causa di talune variabili non controllabili da Archimede, determinerebbe l'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, le deliberazioni concernenti, *inter alia*, la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea degli Azionisti sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e dovranno ricevere il voto favorevole da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Inoltre, l'avvicinarsi della scadenza del Termine Massimo potrebbe influire negativamente anche sull'attività di negoziazione finalizzata alla conclusione dell'Operazione Rilevante, che potrebbe avvenire a condizioni meno favorevoli per la Società. Qualora, infatti, non vi fosse un arco temporale sufficiente per negoziare l'Operazione Rilevante a condizioni favorevoli per la Società, ovvero non si concludessero le negoziazioni in corso di cui alla Lettera di Intenti e/o si procedesse alla individuazione/ricerca di altra società *target*, la Società potrebbe essere soggetta a forti pressioni per concludere l'Operazione Rilevante a termini e condizioni che non avrebbe accettato in circostanze differenti.

Si segnala, infine, che né il Nomad né il Global Coordinator hanno partecipato alle trattative sulla Lettera di Intenti e non parteciperanno a quelle sull'Accordo Quadro, rispetto ai quali sono e resteranno terzi. Si segnala, inoltre, che né il Nomad né il Global Coordinator hanno effettuato o effettueranno alcuna attività di *due diligence* su NET o su altre *target*.

Per ulteriori informazioni sulla politica di investimento della Società e sulla Lettera di Intenti, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6 e Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.3 Rischi connessi alla politica di investimento dell'Emittente.**

La politica di investimento di Archimede è principalmente rivolta all'acquisizione di partecipazioni e all'aggregazione con società non quotate o quotate con titoli ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione, con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 25 mln ed Euro 50 mln, operanti nel settore assicurativo, e aventi significative potenzialità di sviluppo sia per via organica che attraverso acquisizioni, le quali società necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

L'attività di investimento di Archimede sarà finalizzata a realizzare la piattaforma per una crescita rilevante e progressiva, mediante il conseguimento del consolidamento/integrazione di *business* complementari e/o lo sviluppo di un operatore italiano indipendente, specializzato e "multi – segmento" nel settore assicurativo che sia attivo principalmente:

- nel business della protezione di cose e persone, con particolare riferimento alla assicurazione della

cessione del quinto dello stipendio;

- nella bancassicurazione danni, ossia offerta di prodotti assicurativi dei rami danni tramite gli sportelli di banche commerciali;
- nel brokeraggio, con particolare riferimento ai broker digitali e ai broker wholesale, sempre nell'ambito di prodotti protezione dedicati alla linea persone.

Particolare attenzione sarà dedicata all'innesto di innovazioni digitali (c.d. soluzioni insurtech) in qualità di miglioramento dell'efficacia dell'offerta e dell'efficienza dei processi produttivi.

Precisamente, una volta perfezionata l'Operazione Rilevante, si potrà dare rapido corso ad un programma di evoluzione e sviluppo industriale poggiate – in via preliminare – sulle seguenti linee di azione:

1. Ulteriore sviluppo profittevole del business della target: ottimizzando il *business* in essere (programma di attenta selezione del portafoglio, ottimizzazione degli investimenti, efficientamento delle spese generali) e dando corso ad un programma di iniziative di nuovo sviluppo (rilanciando le convenzioni assicurative in essere grazie alla maggiore capacità patrimoniale ed avviandone di nuove facendo leva sul *track record* dei nuovi azionisti / *managers*; valorizzando le risorse umane e le competenze industriali di servizio);
2. Sviluppo della bancassicurazione danni non-auto: costruendo nuova capacità distributiva (definizione e messa in opera di nuovi accordi di distribuzione; leva sugli accordi distributivi esistenti anche per la distribuzione dei nuovi prodotti danni) e mettendo in opera una efficiente macchina operativa a servizio del nuovo business (disegno e realizzazione di una innovativa offerta prodotti di protezione *retail* / famiglia con alcune estensioni al segmento SME; implementazione di una “macchina di servizio” dedicata ed evoluta a partire dagli attuali *asset* operativi e tecnologici);
3. Sviluppo del canale *retail-broker* danni non-auto: costruendo nuova capacità distributiva (avvio di collaborazioni con *broker* selezionati caratterizzati da strutture distributive innovative, focalizzati sul *retail business* e con specifiche competenze verticali) e mettendo in opera un'efficiente macchina operativa a servizio del nuovo business (personalizzazione dell'offerta prodotti; utilizzo della “*service machine*” che sarà sviluppata su basi *multichannel*);
4. Digital Innovation & Insurtech: secondo un approccio di “*pervasive insurtech*”, l'innovazione tecnologica sarà connaturata all'interno dell'intera catena del valore dei processi assicurativi di assunzione e gestione dei rischi della business combination svolgendo un ruolo di acceleratore del business. Ciò - secondo il modello flessibile “*make-buy-ally*” - mediante l'innesto progressivo di innovazioni digitali (*insurtech*) per supportare l'attività dei canali distributivi intermediati, sviluppare una distintiva offerta prodotti “*insurtech-enabled*” e caratterizzare la *business combination* come la “*Bancassurance Platform*” di riferimento per i nuovi entranti fintech e per lo sviluppo degli “*incidental channels*” sul mercato italiano.

Il Piano di integrazione e sviluppo sarà improntato ad una rilevante disciplina di capital management indirizzata in primis all'adeguatezza patrimoniale e alla resilienza nel tempo dell'aggregato costruito in modo da porsi come obiettivo un *Solvency II ratio* sempre ampiamente superiore ai minimi regolamentari.

Il progetto sopra descritto verrà realizzato mediante (a) l'aggregazione societaria (tramite acquisizione di maggioranza o totalitaria, fusione o altra operazione straordinaria) di una società italiana di piccole-medie dimensioni quotata o non quotata, autorizzata ad operare (ai sensi della normativa applicabile) nel mercato assicurativo e (b) il successivo impiego delle risorse finanziarie dell'Emittente per realizzare una forte patrimonializzazione della suddetta *target* per sostenerne una strategia di crescita e sviluppo principalmente per linee interne.

La nuova realtà operativa ha l'obiettivo di creare un assetto di *governance* distintivo, caratterizzato tra l'altro da:

- Consiglio di Amministrazione: maggioranza di membri indipendenti;

- Top Management: *management team* con rilevante *track record* specifico di settore ed uno schema incentivante *plan-connected*.

In tal senso l'eventuale conclusione dell'Operazione Rilevante con NET potrebbe rispondere a tali obiettivi.

Sotto tale profilo, qualora fosse realizzata l'Operazione Rilevante con NET potrà essere sottoposto all'organo competente della società risultante dalla Fusione un piano di *stock/granting option* rivolto al nuovo management e, di conseguenza, anche al Presidente Esecutivo/Amministratore Delegato, dott. Andrea Battista. Il valore del piano di incentivazione potrà interessare sino a circa il 3,5% dell'*equity value* della Società risultante dalla Fusione.

Ai fini della realizzazione del progetto di investimento, Archimede non prevede in alcun caso di acquisire partecipazioni di minoranza o comunque non di controllo nel capitale di operatori assicurativi di grandi dimensioni.

Si segnala sin da ora che la realizzazione del progetto di investimento sopra descritto comporterà (in ragione della natura delle attività potenzialmente svolte sia dalla eventuale società *target* dell'Operazione Rilevante sia dalla stessa Emittente) l'obbligo in capo alla Società di ottenere dalle competenti autorità (ivi inclusa IVASS) i permessi, nulla-osta e/o autorizzazioni a tal fine necessari ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile e che tale obbligo potrebbe ritardare e/o pregiudicare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante. A riguardo si precisa che, laddove a seguito dell'adesione alla Lettera di Intenti da parte della Società e laddove, in conformità a quanto ivi previsto, si dovesse addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro NET, al fine di dar corso alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, quale una delle condizioni imprescindibili, sarà necessario ottenere l'autorizzazione dell'IVASS.

Conseguentemente, alla Data del Documento di Ammissione, la tipologia, la natura e il profilo di rischio che assumerà la Società a seguito dell'eventuale perfezionamento dell'Operazione Rilevante, saranno quelli dei settori sopra indicati.

Anche in seguito alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, i risultati della Società, e i rischi correlati alla medesima, dipenderanno prevalentemente dalle attività svolte dalla società *target* oggetto dell'investimento in tale settori.

Nell'ambito del processo di individuazione e selezione di una o più potenziali *target*, e di valutazione di NET quale società *target*, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente cercherà di vagliare correttamente tutti i rischi relativi all'attività e al settore della società *target*; tuttavia, anche a causa di talune variabili non controllabili da Archimede non è possibile garantire che la Società sarà in grado di controllare e/o mitigare alcuni di tali rischi.

Inoltre, la Società non può garantire che l'investimento nelle Azioni Ordinarie e nei Warrant sia un investimento più redditizio rispetto ad un ipotetico investimento diretto nel capitale sociale della *target*.

La struttura dell'Operazione Rilevante verrà valutata dalla Società in relazione alla specifica opportunità di investimento. Una volta perfezionata tale operazione, la Società sarà soggetta a tutti i rischi tipici (quali, a titolo esemplificativo, quelli di natura economica, patrimoniale, finanziaria, gestionale, competitiva, legale e ambientale) connessi all'attività della *target* e al settore in cui essa opera.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.4 Rischi connessi all'aggiustamento del corrispettivo per l'Acquisizione e del concambio nell'ambito della Fusione indicati nella Lettera di Intenti**

Nell'ambito della Lettera di Intenti è previsto che la cessione da parte dei Soci di NET, a favore di Archimede, di azioni di NET pari, complessivamente, al 30% del capitale sociale pre-Fusione meno 1 azione avvenga a fronte di un corrispettivo di Euro 9,3 milioni, oltre ad interessi.

Anche il rapporto di concambio relativo alla Fusione sarà pari al rapporto tra il patrimonio netto di Archimede calcolato sulla base dell'importo complessivo del capitale raccolto dall'Emittente al lordo di tutti i costi e spese sopportati - ivi inclusi quelli di collocamento - (ma comunque entro un limite massimo di Euro 2.000.000,00) e la valorizzazione di NET così come assunta ai fini della determinazione del corrispettivo per l'acquisto della partecipazione rilevante dai Soci NET.

La Lettera di Intenti prevede un criterio di aggiustamento del corrispettivo per l'acquisto della partecipazione rilevante dai Soci NET per cui le risultanze della due diligence che sarà effettuata dall'Emittente successivamente all'ammissione dei propri strumenti finanziari sull'AIM potranno essere recepite, in modo automatico, Euro per Euro al netto di tutte le deduzioni, ivi incluso il relativo effetto fiscale (nella misura in cui eccedano una franchigia minima assoluta pari a Euro 1.000.000) nel corrispettivo delle azioni unitario secondo la seguente formula: corrispettivo azioni calcolato sul totale capitale di NET più/meno il totale rettifiche della due diligence/totale numero di azioni di NET, moltiplicato per il numero di azioni oggetto di cessione. Parimenti si ipotizza che il concambio della eventuale fusione di Archimede in NET sia calcolato in funzione della valorizzazione di NET in base al corrispettivo e, del pari, per la sua determinazione finale si terrà conto delle eventuali rettifiche della due diligence in misura speculare e proporzionale al corrispettivo per la compravendita della azioni NET. Sebbene l'ipotesi sia limitata alle sole situazioni in cui emergano elementi di rettifica, non si può escludere del tutto che dalla *due diligence* che sarà effettuata dopo la quotazione risultino nuovi elementi che comportino una revisione negoziale e aggiustamento del prezzo, in riduzione, del corrispettivo delle azioni e conseguentemente del concambio.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.5 Rischi connessi all'opposizione dei creditori**

Ai sensi dell'articolo 2503 c.c., la Fusione potrà essere attuata solo dopo che siano trascorsi 60 giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2502-bis c.c., salvo che consti il consenso dei creditori delle rispettive società partecipanti alla Fusione anteriori all'iscrizione prevista nell'articolo 2501-ter, comma 3, c.c., ovvero il pagamento dei creditori che non abbiano prestato il loro consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca. Se non ricorre alcuna di tali eccezioni, i creditori sopra indicati possono, nel suddetto termine di 60 giorni, fare opposizione all'esecuzione della Fusione. Si segnala peraltro che, anche in caso di opposizione, il Tribunale competente, qualora ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori ovvero qualora la società debitrice abbia prestato idonea garanzia, potrà disporre che la Fusione abbia luogo nonostante l'opposizione, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2503 c.c.. Fermo restando quanto sopra, si segnala, per completezza informativa, che l'Operazione Rilevante (i) non comporterà un incremento significativo dell'esposizione debitoria nei confronti dei terzi, e (ii) comporterà un aumento delle disponibilità liquide della Società Post Fusione.

#### **4.1.6 Rischi connessi ai limiti del meccanismo di indennizzo che sarà contenuto nell'Accordo Quadro**

La Lettera di Intenti prevede che, se sottoscritto, l'Accordo Quadro dovrà, altresì, prevedere una procedura di indennizzo per cui i Soci NET si obbligheranno a indennizzare l'Emittente (prima



dell'efficacia della Fusione) o NET (dopo l'efficacia della Fusione), rispetto a minusvalenze, insussistenze di attivo, sopravvenienze passive o altre passività e/o costi, ovvero perdite, tutte al netto delle eventuali sopravvenienze attive e/o indennizzi ad esse direttamente connessi (es. manleve di terzi) e/o di eventuali benefici fiscali derivanti dalla loro deducibilità (“**Passività**”), subite, a seconda del caso, dall'Emittente o NET successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro in conseguenza della non veridicità e/o violazione delle dichiarazioni e garanzie che verranno definite, ovvero come conseguenza dell'inadempimento dei Soci NET alle obbligazioni a proprio carico previste dall'Accordo Quadro, come sarà definito nella negoziazione della stessa. Sarà previsto che, delle risultanze della *due diligence*, si terrà conto secondo un principio di “*fair disclosure*” e buona fede con riguardo ad eventuali esimenti, in quanto pattuite, rispetto all'attivazione del meccanismo di indennizzo previsto in conseguenza della violazione delle dichiarazioni e garanzie.

Nell'Accordo Quadro si potrà prevedere, inoltre, che il calcolo e il riconoscimento dell'indennizzo sia improntato ai seguenti criteri: (i) per un ammontare pari al 29,9% delle eventuali Passività riscontrate, direttamente a carico dei Soci NET, pro quota e senza vincolo di solidarietà, da corrispondersi da parte di questi ultimi a NET; (ii) per la residua quota (pari al 70,1% della Passività), verrà indennizzata prevedendosi un meccanismo tale da consentire agli azionisti dell'Emittente di beneficiare del diritto di un'ulteriore sottoscrizione di un numero predeterminato di azioni di NET di nuova emissione tale da rendere – unitamente all'indennizzo indicato sub (i) sostanzialmente equivalente il numero di azioni ricevute in sede di Fusione, con quelle che avrebbero ricevuto, ove l'evento oggetto di indennizzo fosse stato noto al momento del calcolo del concambio.

È stato comunque concordato che, nel contesto dell'Accordo Quadro, possano essere negoziati e previsti meccanismi alternativi che consentano in ogni caso di raggiungere le medesime finalità.

Nell'Accordo Quadro l'indennizzo potrà essere soggetto ad un tetto massimo complessivo, un *de minimis*, una franchigia assoluta ad altre eventuali usuali riduzioni o limitazioni che verranno negoziate in buona fede, incluse riduzioni per eventuali pagamenti o indennizzi conseguibili da terzi in relazione alle circostanze che originano l'indennizzo e/o per eventuali benefici fiscali derivanti dalla relativa deducibilità. Se stipulato, l'Accordo Quadro prevedrà, altresì, che le obbligazioni di indennizzo saranno valide, operanti ed efficaci sino alla scadenza di un periodo massimo, decorrente dalla data di perfezionamento della Fusione, da concordarsi in buona fede e, quanto alle Passività di natura fiscale, previdenziale e giuslavoristica, sino alla scadenza dei rispettivi termini di prescrizione (ove superiori) stabiliti dalla legge, restando inteso che tali termini si intenderanno prorogati per il periodo corrispondente alle eventuali estensioni per legge dei termini prescrizionali. L'indennizzo afferirà unicamente la quota eccedente gli accantonamenti espressamente previsti nel bilancio di NET e della controllata Net Insurance Life S.p.A. al 31 dicembre 2017.

L'eventuale verificarsi o insorgere di insussistenze dell'attivo, minusvalenze o sopravvenienze passive relative a NET o alle attività dalle stesse svolte, che non fossero, in tutto o in parte, coperte dal meccanismo di indennizzo sopra descritto o rispetto alle quali non fosse comunque possibile ottenere il risarcimento dei relativi danni da parte dei soggetti che li subissero, potrebbe avere effetti pregiudizievoli sulle attività e/o sulla situazione patrimoniale, economica e/o finanziaria della società risultante dalla fusione.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 5 Paragrafo 5.1.6 del Documento di Ammissione.

#### ***4.1.7 Rischi connessi all'avvio del processo di scioglimento e liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante***

L'articolo 6 dello Statuto prevede che una somma corrispondente al 100% dei proventi derivanti dalla sottoscrizione delle Azioni Ordinarie rivenienti dall'Aumento di Capitale ("Somme Vincolate") sarà depositata su uno o più Conti Correnti Vincolati intestati alla Società. Per la descrizione di tale/i Conti Correnti Vincolati si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.1.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente (a) previa autorizzazione dell'Assemblea (i) ai fini dell'attuazione dell'Operazione Rilevante, (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto, (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; (b) nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrà essere utilizzato dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, ovvero sino alla data di scioglimento della Società.

Nel caso in cui l'Assemblea dell'Emittente deliberi lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione della Società prima della realizzazione dell'Operazione Rilevante, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse in sede di Offerta. Per informazioni in merito alle circostanze in cui si potrebbe verificare detta ipotesi si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Paragrafo 4.1.10 del Documento di Ammissione.

Si segnala, altresì, che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto, divenendo privi di validità.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 10 e Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

#### ***4.1.8 Rischi connessi al procedimento di liquidazione e alle possibili responsabilità dei soci dopo la conclusione dello stesso***

Nel caso in cui l'Operazione Rilevante non venga approvata dall'Assemblea entro il Termine Massimo ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la Società sarà posta in liquidazione,.

Secondo le disposizioni di legge in materia, il procedimento di liquidazione si articola in tre distinte fasi: (i) verifica della causa di scioglimento; (ii) liquidazione dei beni della Società, pagamento dei creditori sociali da parte dei liquidatori e distribuzione tra i soci degli eventuali residui proventi della liquidazione; e, infine (iii) cancellazione della società dal registro delle imprese.

Si segnala che, ai sensi dell'articolo 2495 cod. civ., anche a seguito della cancellazione della Società dal registro delle imprese, ferma restando l'estinzione della stessa, eventuali creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro diritti: (i) nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione; e (ii) nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. Inoltre, i creditori sociali possono chiedere il fallimento della società, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla legge, entro un anno dalla cancellazione della stessa dal registro delle imprese.

Alla luce di quanto precede, anche a seguito della cancellazione di Archimede dal Registro delle Imprese e della conseguente estinzione, non si può escludere il rischio che eventuali creditori insoddisfatti possano aggredire il valore dell'attivo residuo ricevuto dai soci della Società ovvero, ricorrendone i presupposti previsti dalla legge, richiedere il fallimento della Società. In tale circostanza, i soci di Archimede potrebbero essere esposti al rischio di dover restituire, in tutto ovvero in parte, quanto ricevuto in sede di liquidazione della Società.

#### ***4.1.9 Rischi connessi all'attuazione dell'Operazione Rilevante in caso di esercizio del diritto di***

### *recesso*

L'articolo 10 dello Statuto di Archimede prevede che le deliberazioni dell'Assemblea che approvino la modificazione dell'oggetto sociale in relazione al perfezionamento dell'Operazione Rilevante siano risolutivamente condizionate all'avveramento della condizione dell'esercizio del recesso da parte di un numero di soci ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della delibera che comporti per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% (trenta per cento) delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea.

Qualora per effetto dell'esercizio del diritto di recesso si determinasse la possibilità per l'Emittente di un esborso netto complessivo pari ad almeno il 30% (trenta per cento) delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea ma, all'esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-*quater* cod. civ., la Società rimborsasse un importo complessivo inferiore al 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea, la condizione risolutiva che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. In tal caso, la Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante attraverso, tra l'altro, l'assunzione di indebitamento finanziario o la raccolta di risorse mediante, a titolo di esempio, nuovo/i aumento/i di capitale.

Tali parametri potrebbero risultare essere ulteriormente ristretti laddove, nell'ambito della stipulazione di un accordo quadro vincolante finalizzato alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, siano contenute specifiche pattuizioni a ciò finalizzate.

A tal riguardo, nel caso in cui si stipulasse l'Accordo Quadro, in conformità a quanto previsto nella Lettera di Intenti, il perfezionamento dell'Operazione Rilevante, sarebbe risolutivamente condizionato all'assenza (I) di recessi da parte dei soci di Archimede e/o (II) di opposizioni da parte dei creditori di Archimede che, congiuntamente, comportino l'esborso da parte della Società di un importo tale per cui i gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i che potranno essere utilizzati ai fini dell'Operazione Rilevante - dedotti tutti i costi ivi inclusi quelli stessi di collocamento degli strumenti finanziari di Archimede - divenissero inferiori a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00).

Diversamente, nel caso in cui si sia verificata una delle condizioni risolutive sopra descritte, Archimede non potrà attuare l'Operazione Rilevante e dovrà iniziare una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* per realizzare l'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Il limitato periodo temporale a disposizione della Società potrebbe impedire o rendere assai difficoltoso l'individuazione di *target* idonea/e e/o la realizzazione dell'Operazione Rilevante. Si segnala che la mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo (come previsto dall'articolo 3 dello Statuto), determinerà lo scioglimento della Società, la quale verrà posta in liquidazione (al riguardo si rinvia al precedente Paragrafo 4.1.2 del Documento di Ammissione). In tal caso, il valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie dell'Emittente potrebbe essere inferiore rispetto al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Si segnala, altresì, che in caso di liquidazione della Società i Warrant decadranno da ogni diritto divenendo privi di validità.

#### **4.1.10 Rischi connessi all'insufficienza delle Somme Utilizzabili**

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una o più società *target* oggetto del potenziale investimento, nonché per far fronte ai propri costi operativi e gestionali, Archimede potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili.

La Società potrebbe, infatti, sopportare dei costi – *i.e. due diligence*, negoziazione e redazione dei documenti contrattuali e onorari dei consulenti coinvolti – anche rilevanti in relazione allo svolgimento di attività di ricerca di *target* con le quali non venga poi realizzata l'Operazione Rilevante. Tali costi e spese non saranno ripetibili da parte della Società qualora il Consiglio di Amministrazione decida di non portare avanti una determinata operazione o l'Assemblea dei soci

non approvi l'Operazione Rilevante o ancora qualora si verifichi la condizione risolutiva a cui sarà soggetta la delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante. Ciò potrebbe incidere negativamente sulle capacità di realizzare l'Operazione Rilevante, avendo a disposizione sempre meno risorse per individuare e selezionare la società *target*.

Per quanto il Consiglio di Amministrazione intenda adottare ragionevoli misure di contenimento dei costi, l'Emittente non può assicurare che le Somme Utilizzabili siano sufficienti a coprire tutti i propri costi operativi ovvero i costi legati all'attuazione del processo di selezione della società *target* e allo svolgimento di tutte le attività connesse (quali, a titolo esemplificativo, attività di due diligence e spese per i consulenti). Nel caso in cui detti costi fossero superiori rispetto alle Somme Utilizzabili, la Società potrebbe non essere in grado di proseguire l'attività di ricerca e selezione della società *target*. Inoltre, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione debba richiedere all'Assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, stabilendone il relativo importo.

Tale rischio non può dirsi superato né mitigato ancorché la Società, alla data del presente Documento di Ammissione abbia aderito alla Lettera di Intenti, (i) non avendo questa contenuto vincolante quanto al realizzarsi dell'Operazione Rilevante (ii) non essendo stata concessa, da ambo le parti, alcuna esclusiva nella prosecuzione delle trattative e (iii) fermo restando che dovranno essere comunque sopportati dalla Società tutti i costi – ivi inclusi quelli della *due diligence* – per le ulteriori attività, negoziazioni, valutazioni necessarie al fine di concludere un accordo definitivo.

#### **4.1.11 *Rischi connessi alla riduzione delle somme vincolate a seguito di pretese di terzi e/o eventi straordinari***

Alla Data del Documento di Ammissione, Archimede non è parte di alcun procedimento giudiziale.

Non si può, tuttavia, escludere che soggetti terzi che in futuro entreranno in contatto con la Società avanzino pretese risarcitorie e/o instaurino dei procedimenti giudiziali di varia natura nei confronti della Società, anche in relazione a responsabilità di natura extracontrattuale derivanti da interruzioni delle trattative finalizzate alla conclusione dell'Operazione Rilevante, a valere anche sulle Somme Vincolate.

Inoltre, la Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di disposizioni o provvedimenti legislativi o regolamentari di natura straordinaria (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi o tassazioni straordinarie).

Infine, non si può escludere che le Somme Vincolate siano esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario e/o delle banche depositarie.

Si segnala che l'eventuale riduzione delle Somme Vincolate comporterà una diminuzione del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie oggetto di esercizio del Diritto di Recesso nonché del valore di liquidazione delle Azioni Ordinarie in caso di scioglimento della Società per mancata approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo. Inoltre, una riduzione delle Somme Vincolate potrebbe avere un impatto sulla disponibilità di risorse per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

#### **4.1.12 *Rischi connessi all'incapacità di ottenere eventuali finanziamenti ovvero eventuali risorse economiche aggiuntive da parte dell'Emittente***

Non si può escludere che la Società possa aver bisogno di risorse aggiuntive per finanziare l'Operazione Rilevante (quali il ricorso all'indebitamento e/o ad ulteriori aumenti di capitale).

La possibilità di ricorrere a tali risorse aggiuntive dipenderà, *inter alia*, dalle condizioni di mercato al momento della realizzazione dell'Operazione Rilevante, avuto riguardo all'andamento dei tassi di interesse e alla disponibilità di fonti di credito o dalla natura e dalle caratteristiche dell'attività della *target* individuata, tenuto altresì conto delle capacità finanziarie della Società.

Si segnala, infine, che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto, l'assunzione di indebitamento finanziario bancario deve essere preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci

dell'Emittente. Sussiste, pertanto, il rischio che, nel caso in cui la Società intenda ricorrere a tale canale di finanziamento ai fini dell'Operazione Rilevante, l'Assemblea neghi tale autorizzazione.

#### **4.1.13 Rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence**

L'Operazione Rilevante sarà attuata da Archimede previo svolgimento di un'appropriata attività di *due diligence* volta a valutare adeguatamente la/e società *target* oggetto del potenziale investimento.

Tuttavia, non è certo che tale attività sia in grado di rilevare tutti gli aspetti critici relativi alla/e società *target* ed i rischi futuri che potrebbero derivare dal potenziale investimento.

Nel caso in cui, successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, si dovessero manifestare minusvalenze e/o insussistenze di attività e/o il sorgere di passività non rilevate nel corso dell'attività di due diligence, si potrebbero avere effetti negativi sull'attività della Società e sui risultati della Società medesima, nonché sul prezzo di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Tale rischio non può dirsi né superato né mitigato ancorché la Società, alla data del presente Documento di Ammissione abbia aderito alla Lettera di Intenti che prevede l'avvio di una due diligence legale su NET come potrà essere deciso dal Consiglio di Amministrazione della Società a seguito della Data di Avvio delle Negoziazioni. Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 5.1.6 del Documento di Ammissione.

La Lettera di Intenti prevede che se sottoscritto, l'Accordo Quadro dovrà, altresì, includere una procedura di indennizzo per cui i Soci NET si obbligheranno a indennizzare l'Emittente (prima dell'efficacia della Fusione) o NET (dopo l'efficacia della Fusione), rispetto alle Passività subite, in conseguenza della non veridicità e/o violazione delle dichiarazioni e garanzie che verranno definite, ovvero come conseguenza dell'inadempimento dei Soci NET alle obbligazioni a proprio carico previste dall'Accordo Quadro.

Nell'Accordo Quadro si potrà prevedere, inoltre, che il calcolo e il riconoscimento dell'indennizzo sia improntato ai seguenti criteri: (i) per un ammontare pari al 29,9% delle eventuali Passività riscontrate, direttamente a carico dei Soci NET, *pro quota* e senza vincolo di solidarietà, da corrispondersi da parte di questi ultimi a NET; ii) per la residua quota (pari al 70,1% della Passività), verrà indennizzata prevedendosi un meccanismo tale da consentire agli azionisti dell'Emittente di beneficiare del diritto di un'ulteriore sottoscrizione di un numero predeterminato di azioni di NET di nuova emissione tale da rendere – unitamente all'indennizzo indicato sub (i) sostanzialmente equivalente il numero di azioni ricevute in sede di Fusione, con quelle che avrebbero ricevuto, ove l'evento oggetto di indennizzo fosse stato noto al momento del calcolo del concambio. È stato comunque concordato che, nel contesto dell'Accordo Quadro, possano essere negoziati e previsti meccanismi alternativi che consentano in ogni caso di raggiungere le medesime finalità.

Nell'Accordo Quadro l'indennizzo potrà essere soggetto ad un tetto massimo complessivo, un *de minimis*, una franchigia assoluta ad altre eventuali usuali riduzioni o limitazioni che verranno negoziate in buona fede, incluse riduzioni per eventuali pagamenti o indennizzi conseguibili da terzi in relazione alle circostanze che originano l'indennizzo e/o per eventuali benefici fiscali derivanti dalla relativa deducibilità. Se stipulato, l'Accordo Quadro prevedrà, altresì, che le obbligazioni di indennizzo saranno valide, operanti ed efficaci sino alla scadenza di un periodo massimo, decorrente dalla data di perfezionamento della Fusione, da concordarsi in buona fede e, quanto alle Passività di natura fiscale, previdenziale e giuslavoristica, sino alla scadenza dei rispettivi termini di prescrizione (ove superiori) stabiliti dalla legge, restando inteso che tali termini si intenderanno prorogati per il periodo corrispondente alle eventuali estensioni per legge dei termini prescrizionali. L'indennizzo afferirà unicamente la quota eccedente gli accantonamenti espressamente previsti nel bilancio di NET e Net Insurance Life al 31 dicembre 2017.

Non si può escludere il rischio che l'Accordo Quadro sia concluso a termini e condizioni sui meccanismi di indennizzo a favore dell'Emittente o degli azionisti della stessa diversi da quelli

previsti dalla Lettera di Intenti, ovvero siano definiti termini e condizioni non indicati nella Lettera di Intenti tali per cui il meccanismo di indennizzo non sia sufficiente per il, ovvero presenti limiti tali da non consentire il, rimborso delle minusvalenze, insussistenze di attivo, sopravvenienze passive o altre passività e/o costi, ovvero perdite che dovessero emergere successivamente alla Fusione.

Si segnala, infine, che qualora l'Operazione Rilevante con NET non dovesse essere finalizzata e la società *target* venisse individuata in prossimità del Termine Massimo la connessa attività di due diligence dovrebbe svolgersi in un lasso temporale ridotto; in tale ipotesi i rischi connessi allo svolgimento dell'attività di due diligence potrebbero acuirsi in ragione di tale ristrettezza temporale.

#### **4.1.14 Rischi connessi alla dipendenza da figure chiave**

L'attività della Società dipende in misura significativa dal contributo offerto dalla figura chiave del Promotore e Presidente esecutivo dott. Andrea Battista. Il venir meno dell'apporto professionale da parte del dott. Andrea Battista, avente un ruolo determinante nell'attuazione della politica di investimento dell'Emittente e nella scelta e valutazione delle *target* nell'ambito delle potenziali Operazioni Rilevanti, ivi inclusa quella descritta nella Lettera di Intenti, potrebbe comportare effetti negativi sullo sviluppo dell'attività della Società medesima. In particolare, ove Archimede non fosse in grado di sostituire il Dott. Andrea Battista tempestivamente con uno o più soggetti egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale in ambito assicurativo, avuto riguardo anche alla tipologia di operazioni di investimento in linea con l'oggetto sociale, l'eventuale perdita potrebbe avere effetti negativi sull'attività e sulla realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte di Archimede.

Tale rischio può dirsi accentuato dalla circostanza che la Società, alla Data del Documento di Ammissione abbia aderito alla Lettera di Intenti. Laddove, infatti, in conformità a quanto ivi previsto, (i) si dovesse addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro in linea con quanto previsto dalla Lettera di Intenti e (ii) dar corso alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, il dott. Andrea Battista potrebbe assumere la carica di Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione di NET e delle sue controllate. In tale ipotesi la cessazione del rapporto tra l'Emittente e il Dott. Battista potrebbe pregiudicare il piano di sviluppo di NET successivamente all'Operazione Rilevante.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6, Paragrafo 6.1.2 e Capitolo 10 nonché alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.15 Rischi connessi all'assunzione e/o al mantenimento di personale qualificato a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante**

È intenzione dell'Emittente, per quanto possibile, realizzare l'Operazione Rilevante con una *target* in cui apportare il contributo di un *manager* di comprovata esperienza nella persona del Dott. Andrea Battista. Non si può escludere che la società risultante dall'Operazione Rilevante effettui valutazioni sulla ridefinizione del quadro organizzativo anche in funzione dell'attuazione delle azioni strategiche meglio precisate nella Sezione Prima, Capitolo 4, Paragrafo 4.1.3 e Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 del Documento di Ammissione.

Inoltre, non può essere garantito che, successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante, i manager della *target* proseguano il loro rapporto con la società per qualsivoglia ragione. In tale situazione, potrebbe essere necessario individuare nuove risorse o altro personale qualificato nella specifica area del settore assicurativo in cui opererà la società risultante dall'Operazione Rilevante.

L'Emittente - che alla Data del Documento di Ammissione non ha dirigenti né dipendenti - non può garantire che, al verificarsi di quanto sopra descritto, la Società mantenga costantemente personale qualificato per gestire e valorizzare successivamente al completamento dell'Operazione

Rilevante. Tale circostanza potrebbe avere effetti negativi sull'operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società successivamente al completamento dell'Operazione Rilevante.

#### **4.1.16 *Rischi connessi all'incertezza circa il conseguimento di utili e la distribuzione di dividendi***

Data la natura, le caratteristiche e le finalità di Archimede, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere distribuiti ai soci solo previa approvazione dell'assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali. Alla Data del Documento di Ammissione, conseguentemente, la Società non ha individuato una politica di distribuzione dei dividendi prima dell'Operazione Rilevante; spetterà al Consiglio di Amministrazione dell'Emittente proporre, di volta in volta, all'Assemblea degli azionisti le decisioni che riterrà più opportune in merito.

L'ammontare dei dividendi che Archimede sarà in grado di distribuire in futuro dipenderà dalla realizzazione dell'Operazione Rilevante.

Secondo quanto previsto dalla Lettera di Intenti, l'Accordo Quadro, qualora sottoscritto, dovrà prevedere apposite previsioni in merito alla politica di riconoscimento di dividendi di NET successivamente alla Fusione, idonea a remunerare l'investimento degli azionisti di NET. Tale politica dovrà, in ogni caso, risultare costantemente coerente, anche in termini prospettici, con le prescrizioni regolamentari di vigilanza dettate in tema di adeguatezza patrimoniale di gruppo.

Nonostante quanto sopra, la possibilità dell'Emittente di distribuire dividendi dopo l'Operazione Rilevante dipenderà dalla capacità della società risultante dalla Fusione di generare ricavi futuri nonché utili e riserve distribuibili, dalla sua situazione finanziaria, dai requisiti di adeguatezza patrimoniale, dai fabbisogni in termini di capitale circolante netto, dalle spese in conto capitale e da altri fattori. Pertanto, l'Emittente potrebbe non essere in grado di distribuire dividendi anche dopo l'Operazione Rilevante.

Inoltre, pur in presenza di utili distribuibili, non può essere fornita alcuna garanzia in merito alle politiche future della Società relative alla distribuzione di dividendi.

Tale rischio non può dirsi né superato né mitigato dalla circostanza che la Società, alla data del presente Documento di Ammissione abbia aderito alla Lettera di Intenti e ancorché, in conformità a quanto ivi previsto si dovesse addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro. Questo potrà contenere solo previsioni in merito ad una politica di riconoscimento dei dividendi della Società - a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante - idonea a remunerare l'investimento degli azionisti, fermo restando che la stessa dovrà risultare costantemente coerente, anche in termini prospettici, con le prescrizioni regolamentari di vigilanza dettate in tema di adeguatezza patrimoniale di un gruppo assicurativo.

#### **4.1.17 *Rischi connessi all'incertezza del valore di liquidazione in caso di esercizio del diritto di recesso e di scioglimento di Archimede***

Le Somme Vincolate saranno impiegate e/o depositate presso uno o più (i) conti correnti o depositi bancari vincolati, e potranno essere investite in tutto o in parte in (ii) strumenti assicurativi o altri strumenti finanziari a capitale garantito.

Secondo quanto previsto dall'articolo 6 dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate esclusivamente (a) previa autorizzazione dell'Assemblea: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante, (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'art. 7 dello Statuto, (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; (b) nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Nel caso di scioglimento della Società, le Somme Vincolate saranno utilizzate per determinare il valore di liquidazione spettante in sede di riparto agli azionisti.

La Società non può escludere che le Somme Vincolate siano oggetto di eventuali azioni o pretese da parte di soggetti terzi, incluse pubbliche autorità ovvero siano oggetto di disposizioni o provvedimenti di natura legislativa o regolamentare (quali, in via meramente esemplificativa, prelievi forzosi ovvero tassazioni straordinarie), con effetti pregiudizievoli per gli azionisti. Conseguentemente, le medesime potrebbero non essere sufficienti a finanziare integralmente l'Operazione Rilevante.

Si segnala inoltre che, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le Somme Vincolate potrebbero essere esposte al rischio connesso alla solidità del sistema bancario qualora gli istituti bancari presso i quali sono depositate dovessero affrontare, anche quale effetto del contesto macroeconomico, difficoltà nel garantire la restituzione dei depositi in essere.

Per maggiori informazioni in merito si rinvia ai precedenti Paragrafi 4.1.3 e 4.1.5, nonché ai precedenti Paragrafi 4.1.11 e 4.1.12 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.18 Rischi connessi al c.d. “bail-in”**

Nel 2014 è stata emanata la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nota come “BRRD” (Banking Resolution and Recovery Directive), che istituisce un quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie possono adottare nei casi di crisi o dissesto di una banca.

La BRRD, recepita in Italia con i D.Lgs. n. 180/2015 e n. 181/2015, ha previsto, in particolare, che, quando si verificano i presupposti per l'avvio delle procedure di gestione della crisi dell'intermediario, l'Autorità di Vigilanza (e.g. la Banca Centrale Europea o la Banca d'Italia a seconda del caso) possa disporre: (a) la riduzione o conversione di azioni, di altre partecipazioni e di strumenti di capitale emessi dal soggetto in questione, quando ciò consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto dell'intermediario; ovvero (b) quando la misura indicata alla lettera (a) non consenta di rimediare allo stato di dissesto o di rischio di dissesto, l'adozione di misure di risoluzione dell'intermediario, oppure la liquidazione coatta amministrativa.

Fra le misure di risoluzione rientra il c.d. “bail-in” o “salvataggio interno”, entrato in vigore in Italia il 1° gennaio 2016, che consiste nella riduzione dei diritti degli azionisti e dei creditori o nella conversione in capitale dei diritti di questi ultimi, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali. Il “bail-in” si applica seguendo una gerarchia ispirata al principio secondo cui chi investe in strumenti finanziari più rischiosi deve sopportare prima degli altri le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva. La gerarchia prevede che: (i) in primo luogo, si sacrificino gli interessi dei “*proprietari*” della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni; e (ii) in secondo luogo, si intervenga su alcune categorie di creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni – al fine di ricapitalizzare la banca – e/o ridotte nel valore, nel caso in cui l'azzeramento del valore delle azioni non risulti sufficiente a coprire le perdite. L'ordine di partecipazione alle perdite per il “*bail-in*” è, dunque, il seguente: (i) azionisti; (ii) detentori di altri titoli di capitale; (iii) titolari di strumenti ibridi di patrimonializzazione; (iv) titolari di prestiti subordinati; (v) obbligazionisti e altri creditori; (vi) titolari di depositi per l'importo eccedente Euro 100.000.

Sono escluse dal *bail-in* le passività indicate nell'articolo 49 del D.Lgs. n.180/2015, tra cui, a titolo esemplificativo, le obbligazioni garantite da attivi delle banche (quali i *covered bond*) e i depositi protetti dal fondo di garanzia depositi nei limiti di 100.000 Euro per depositante (non tutti i depositi sono protetti dal fondo: ne sono esclusi quelli indicati dall'articolo 96-*bis* del TUB). In caso sia disposta la misura del *bail-in* nei confronti di una banca, il fondo di garanzia dei depositi interverrà corrispondendo a detta banca un importo sufficiente a coprire i depositi protetti nei limiti di Euro 100.000,00 per depositante, purché la somma a tal fine necessaria non superi il 50% della dotazione del fondo (ovvero del maggiore importo stabilito dall'Autorità di Vigilanza competente).



Qualora uno o più degli istituti bancari presso cui saranno depositate le Somme Vincolate arrivasse a versare in una situazione di dissesto e fosse soggetto all'applicazione del meccanismo del "bail-in" di cui al D.Lgs. n. 180/2015 prima che sia realizzata l'Operazione Rilevante, non si può escludere il rischio che la Società possa incontrare difficoltà o essere impossibilitata nell'ottenere la restituzione in tutto o in parte della propria liquidità depositata presso tale istituto, con conseguente diminuzione o azzeramento delle Somme Vincolate e dunque delle somme che sarebbero oggetto di liquidazione a favore dei soci nell'ambito dell'esercizio del diritto di recesso o della liquidazione per scadenza del termine di durata della Società ovvero delle somme da utilizzare per la realizzazione dell'Operazione Rilevante.

#### **4.1.19 Rischi connessi ai tassi di interesse negativi**

In data 5 giugno 2014, con la decisione di ridurre i tassi di interesse di riferimento della Banca Centrale Europea, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha introdotto un tasso di interesse negativo sui depositi presso la banca centrale stessa. In data 10 marzo 2016, è stata disposta un'ulteriore riduzione del predetto tasso, ad oggi pari a - 0,40%.

La fissazione da parte della Banca Centrale Europea del tasso di interesse sui depositi ad un valore negativo potrebbe incidere sui tassi di interesse applicati alle Somme Vincolate depositate sul Conto Corrente Vincolato della Società e, conseguentemente, sulla remunerazione delle somme medesime.

In tale ipotesi, gli interessi maturati sulle Somme Vincolate potrebbero risultare inferiori alle attese e Archimede, nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, potrebbe avere conseguentemente la necessità di utilizzare le somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle Azioni Speciali.

Laddove tali somme non risultassero sufficienti, non si può escludere che il Consiglio di Amministrazione debba richiedere all'Assemblea dei soci un'autorizzazione per procedere all'utilizzo di parte delle Somme Vincolate, con conseguenze negative a carico degli investitori come descritto ai precedenti Paragrafi 4.1.6 e 4.1.7.

#### **4.1.20 Rischi connessi alle Azioni Speciali**

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale dell'Emittente è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni le Azioni Speciali saranno interamente detenute dai Promotori.

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (i) sono intrasferibili fino alla Data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'art. 3 dello Statuto, e in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il trasferimento per successione mortis causa (nel qual caso i successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le azioni speciali da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di azioni speciali), intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;
- (ii) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;
- (iii) attribuiscono il diritto, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, di presentare in Assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali della Società;

- (iv) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società delibera la distribuzione dalla data di efficacia dello Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (v) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- (vi) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione gratuita n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
  - nella misura di n. 30.000,00 (trentamila) Azioni Speciali nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla Data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
  - nella misura di n. 30.000,00 (trentamila) Azioni Speciali nel caso in cui, (a) nei 48 (quarantotto) mesi dalla Data di efficacia della Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 15% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 10,00 (dieci) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;
  - nella misura di n. 30.000,00 (trentamila) Azioni Speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 30% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 10,00 (dieci) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;
  - nella misura di n. 10.000,00 (diecimila) azioni speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 50% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 10,00 (dieci) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione.

In caso di fusione per incorporazione nell'ambito di una Operazione Rilevante tra cui quella di Archimede in NET, le soglie di conversione di Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e/o i relativi parametri sopra indicati verranno ricalcolati tenendo in considerazione il rapporto di concambio come stabilito nell'ambito della fusione.

In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano Azioni Ordinarie o Azioni Speciali da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero incorporante, i titolari delle azioni speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia allo Statuto e alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

#### ***4.1.21 Rischi connessi a eventuali conflitti di interessi dei membri del Consiglio di***

### ***Amministrazione***

Con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione si segnala in particolare che, alla Data del Documento di Ammissione, alcuni suoi componenti detengono partecipazioni azionarie nel capitale sociale della Società, pari a Euro 1.000.000,00 suddiviso in n. 100.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale. Nello specifico:

- Andrea Battista è titolare di n. 51.000 Azioni Ordinarie;
- Gianpiero Stefano Rosmarini è titolare di n. 47.500 Azioni Ordinarie;

Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 5 aprile 2018, le n. 98.500 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori consiglieri si convertiranno in n. 98.500 Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, infatti, la totalità delle Azioni Speciali sarà detenuta dai Promotori, tra cui i Consiglieri:

- Andrea Battista per n.51.000 Azioni Speciali.
- Gianpiero Stefano Rosmarini per n.47.500 Azioni Speciali

Per effetto, tuttavia, di sottoscrizioni effettuate dai Promotori consiglieri in sede di Offerta, e/o dei consiglieri, questi alla Data di Avvio delle Negoziazioni potranno venire a detenere ulteriori Azioni Ordinarie come di seguito indicato:

- Andrea Battista per n. 15.000 Azioni Ordinarie.
- Dario Trevisan per n. 10.000 Azioni Ordinarie
- Mayer Nahum per n. 10.000 Azioni Ordinarie
- Carlotta de Franceschi per n. 10.000 Azioni Ordinarie

Per informazioni di dettaglio in merito alla compagine sociale dei Promotori, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione. Per ulteriori informazioni in merito ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

Si segnala che, in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 5 dello Statuto.

Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione Soci Promotori potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa *target* sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo, non essendo stata realizzata l'operazione indicata nella Lettera di Intenti.

Infine, si segnala che, in data 30 aprile 2018, l'Assemblea dei Soci, ha deliberato di riconoscere un compenso per la carica per una somma complessiva pari a Euro 70.000,00 annui pro rata temporis da ripartire tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, compresi gli amministratori indipendenti.

Al riguardo si rinvia ai precedenti Paragrafi 4.1.14 e 4.1.15 del Documento di Ammissione.

#### ***4.1.22 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse in merito alla realizzazione dell'Operazione e in relazione all'individuazione di una target che sia una Parte Correlata***

Al riguardo si segnala che il Promotore Andrea Battista ha prestato assistenza e promosso

un'attività di *scouting* e selezione di una o più possibili società *target* con cui realizzare l'Operazione Rilevante, identificando NET quale possibile società *target*. In particolare egli - precedentemente alla data di adesione di Archimede alla Lettera di Intenti - ha condotto le trattative e verifiche al fine di stabilirne e identificarne il relativo contenuto, procedendo alla sua sottoscrizione, prevedendo già la possibilità di una sua adesione da parte di Archimede. Alla Data del Documento di Ammissione, il Dott. Battista, gli altri Promotori e Consiglieri non sono parti correlate con NET e/o i Soci NET e più specificatamente, ciascuno di essi:

- a) non detiene, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, alcuna partecipazione in NET e dunque non controlla NET o comunque diversamente non è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, e non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su tale emittente;
- b) non è stato un esponente di rilievo di tale emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con tale emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli NET o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) non ha svolto alcuna attività di consulenza e/o lavorativa e/o di business in favore di NET, né in favore dei Soci NET, e non ha direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia o sia stato esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), avuto una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con NET, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli tale emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti,
- d) non è un familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- e) e più in generale non è portatore di alcun interesse verso NET diverso da quanto possa risultare esplicitato nel presente Documento di Ammissione.

Tuttavia, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Società esercitano attività imprenditoriale e/o professionale ulteriori rispetto all'attività svolta presso Archimede e, pertanto, sono portatori di interessi inerenti ad attività non connesse a quest'ultima.

Inoltre, taluni membri del Consiglio di Amministrazione svolgono, nell'ambito delle proprie attività imprenditoriali e/o professionali, o per conto delle società nelle quali hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, o potenzialmente in conflitto con, quelle della potenziale società *target*; essi potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento di tali attività in ambito assicurativo con riferimento alla ricerca della *target* e alla realizzazione dell'Operazione.

In particolare, nel corso delle proprie attività imprenditoriali e/o professionali, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da questi svolte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei Consiglieri non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a Archimede.

Per mera completezza informativa si segnala che nella Lettera di Intenti è stato indicato che l'Emittente, laddove fosse concluso un Accordo Quadro con NET ha l'aspettativa che Andrea Battista a seguito della Operazione Rilevante possa essere incluso nella lista del Consiglio di Amministrazione, come preventivamente identificata e nominato Amministratore Delegato di NET e delle altre società del Gruppo, con adeguati poteri di gestione e di individuazione e proposizione

degli indirizzi strategici del Gruppo.

Si segnala, inoltre, che i Consiglieri potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alla identificazione della Target, diversa da NET, in quanto gli stessi: (i) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti, ecc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata la Società, anche agendo a favore delle controparti della Società medesima ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero svolgere o avere svolto in passato attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali e/o finanziari con possibili *target*. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In tali precisazioni, non si può escludere a priori che tale situazione, quanto a NET, si mantenga immutata e/o che i Promotori e/o i Consiglieri possano diventare portatori di eventuali interessi di natura finanziaria che potrebbero influire sulla loro scelta in merito alla scelta della *target*, ivi inclusa NET, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società.

Non si può dunque escludere che la Società attui l'Operazione Rilevante con una *target*, ivi inclusa NET, che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, fermi restando gli obblighi di legge e regolamentari in relazione alla necessità che le operazioni con parti correlate siano adeguatamente comunicate e si adottino tutti presidi per esse previsti.

Fermo quanto sopra indicato, alla Data del Documento di Ammissione la Società non è in grado di prevedere se, quando e in quali circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrebbe proporre all'Assemblea la realizzazione dell'Operazione Rilevante con una *target* che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Al riguardo si segnala che, anche in considerazione di quanto sopra, la Società ha adottato presidi di *corporate governance*, quali una politica di gestione dei conflitti di interesse e una procedura per le operazioni con parti correlate, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interesse possano incidere negativamente sulla decisione di realizzare un'Operazione Rilevante ovvero di garantire che eventuali operazioni realizzate con parti correlate avvengano a condizioni di mercato (*cf.* Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.3 e al Capitolo 14 del Documento di Ammissione).

Si segnala infine che, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, le deliberazioni concernenti talune materie, tra cui la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea degli Azionisti, sono rimesse alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione e, per la validità delle stesse, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica (*cf.* Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione).

Al riguardo si rinvia anche ai precedenti Paragrafi 4.1.13 e 4.1.15 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.23 Rischi connessi ai Promotori e legati al possesso e agli eventuali acquisti di Azioni Ordinarie sul mercato**

Alla Data del Documento di Ammissione alcuni Promotori detengono partecipazioni in Azioni Ordinarie nel capitale sociale dell'Emittente. Nello specifico:

- Andrea Battista titolare di n. 51.000 Azioni Ordinarie;
- Gianpiero Stefano Rosmarini titolare di n. 47.500 Azioni Ordinarie;
- Matteo Federico Carbone per n. 1.500 Azioni Ordinarie.

Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 5 aprile 2018, le n. 100.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori si convertiranno in n. 100.000 Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni la totalità delle Azioni Speciali sarà detenuta dai Promotori,

ossia da:

- Andrea Battista per n. 51.000 Azioni Speciali;
- Gianpiero Stefano Rosmarini per n. 47.500 Azioni Speciali;
- Matteo Federico Carbone per n. 1.500 Azioni Speciali.

Si segnala, inoltre, che alla Data del Documento di Ammissione è previsto l'investimento, in sede di Offerta, da parte di alcuni Promotori in Azioni Ordinarie della Società per un importo massimo come di seguito indicato:

- Andrea Battista per n. 15.000 Azioni Ordinarie;

Non si può escludere che i Promotori in futuro procedano all'acquisto di ulteriori Azioni Ordinarie sul mercato.

Il meccanismo di conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie secondo i termini e le condizioni di cui all'articolo 5 dello Statuto, potrebbe incrementare l'influenza della Promotori e / o dei soci sull'Assemblea della Società. Per un'illustrazione degli effetti diluitivi, si rimanda alla Sezione Seconda, Capitolo 7, del Documento di Ammissione.

Si segnala, infine, che il diritto di voto relativo alle Azioni Ordinarie sottoscritte dai Promotori in sede di Offerta potrà essere esercitato senza limitazioni anche con riferimento all'Assemblea chiamata ad approvare l'Operazione Rilevante.

Al riguardo e con riferimento ai presidi di governance adottati dalla Società si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 11, Paragrafo 11.3 e al Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

#### ***4.1.24 Rischi connessi all'applicabilità della normativa sull'OPA alla potenziale Operazione Rilevante con NET***

In considerazione del fatto che la LOI ha ad oggetto l'Acquisizione di NET, società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia e il cui statuto ha richiamato la normativa in materia di offerta pubblica d'acquisto, la Società ha effettuato alcune valutazioni sull'applicabilità della normativa sull'offerta pubblica di acquisto ("OPA") alla potenziale Operazione Rilevante e ha ritenuto che tale potenziale Operazione Rilevante con NET, come strutturata alla Data del Documento di Ammissione, non comporterebbe un obbligo di promuovere un'OPA per nessuno dei soggetti a vario titolo coinvolti nell'Operazione Rilevante - ivi inclusi potenziali investitori in Azioni Ordinarie dell'Emittente nel contesto dell'Offerta che sono anche azionisti di NET - sulle azioni NET riveniente dalla Fusione.

Ciò tenuto conto anche dei seguenti elementi della struttura, come previsti dalla LOI alla Data del Documento di Ammissione:

- l'Operazione Rilevante darebbe corso ad un progetto innovativo di sviluppo dell'attività tipica della target con il supporto manageriale dei promotori e nell'ambito di una compagine sociale che abbia le caratteristiche della c.d. "public company". La società riveniente dalla *business combination* sarebbe, dunque, basata su un modello, caratterizzato non già su un assetto proprietario concentrato con la presenza di azionisti di controllo, ma al contrario, da una compagine sociale a proprietà diffusa che potrà attribuire – di volta in volta – la gestione dell'impresa al management di NET. NET passerebbe dall'essere una società a proprietà concentrata ad una vera e propria "public company";
- la Società intende effettuare un'allocazione in sede di Offerta in maniera tale da escludere che ciascun azionista ordinario di Archimede possa acquistare una partecipazione che, di fatto, determini in capo a chi la posseda il controllo della maggioranza dei voti dell'Assemblea e/o il superamento della soglia d'OPA, né che, per effetto del concambio tra le azioni di Archimede e le azioni NET, in esito alla Fusione, venga superata la soglia del 10% del capitale sociale di NET post-Fusione. In tal senso, l'Accordo Quadro conterrà specifiche disposizioni tali da assicurare che nessun azionista Archimede, singolarmente o in concerto, venga a

detenere una partecipazione che comporti il superamento di qualsiasi soglia rilevante per l'OPA obbligatoria – ovvero una posizione che possa determinare l'esercizio della maggioranza dei diritti di voto nell'Assemblea ordinaria degli azionisti di NET. Per effetto della compravendita della partecipazione di circa il 30% del capitale di NET da parte di Archimede dai Soci NET (e la Fusione tra Archimede e NET), la compagine sociale di quest'ultima sarà composta, parimenti a quella di Archimede, in prevalenza da investitori istituzionali e/o primari operatori finanziari, nonché da altri operatori attivi nella distribuzione di prodotti assicurativi, ivi inclusi alcuni attuali azionisti di NET diversi dai Soci NET. Inoltre, rispetto alle azioni acquistate da Archimede dai Soci NET non potrà mai essere esercitato il diritto di voto in quanto, immediatamente dopo l'acquisto da parte di Archimede, esse verranno annullate nel contesto della Fusione o riassegnate quale azioni di concambio ad altri soci nel contesto della Fusione posto che l'operazione non prevede la possibilità che si svolga alcuna assemblea di NET tra il perfezionamento della compravendita della suddetta partecipazione e l'iscrizione dell'atto di Fusione;

- lo statuto sociale di Archimede e quello di NET – riferito alla società post-Fusione – prevedranno il voto di lista come sistema di elezione del Consiglio di Amministrazione, in funzione del quale potranno essere presentate liste di candidati da soci o gruppi di soci che possiedano individualmente o congiuntamente una partecipazione qualificata di almeno il 5% del capitale. Anche il Consiglio di Amministrazione uscente potrà presentare una lista di candidati alla nomina di membri del Consiglio di Amministrazione, composta in maggioranza da soggetti in possesso dei requisiti di indipendenza. Analoghe disposizioni saranno previste per l'elezione del Collegio Sindacale, salvo il fatto che, per tale organo, il Consiglio di Amministrazione non potrà concorrere a presentare una lista. In base a quanto previsto, sia l'organo amministrativo che l'organo di controllo potranno essere eletti e/o revocati sulla base dell'espressione del voto da parte di maggioranze che si formeranno in assemblea e in occasione del relativo esercizio;
- relativamente alle condizioni e alle tempistiche di realizzazione dell'eventuale Operazione Rilevante, l'Accordo Quadro non conterrà specifiche statuizioni in ordine a eventuali obblighi da parte dei Soci NET di approvare il progetto di Fusione nell'ambito dell'assemblea di NET, ma l'adozione di tale delibera rappresenterà una delle condizioni imprescindibili per l'operazione stessa;
- quanto alla *corporate governance* di NET post-Fusione, l'Accordo Quadro potrà prevedere meccanismi per un rinnovo, ad esito della Fusione, delle cariche sociali affinché siano espressione del nuovo assetto proprietario di NET, aventi le caratteristiche della "public company" a capitale diffuso. In tale scenario, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di NET verrebbero rinominati post-Fusione attraverso il voto assembleare sulla base delle regole del nuovo statuto, tra le quali quella della previsione del voto di lista. Non vi sarà nessuna garanzia né l'Accordo Quadro prevedrà che gli amministratori proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente saranno eletti in tale ambito, ovvero che la lista del Consiglio di Amministrazione, come preventivamente identificata, ottenga voti sufficienti per essere la lista di maggioranza o la seconda lista con maggior numero di voti, né che tale nomina sia garantita, né che i candidati proposti dal Consiglio di Amministrazione uscente debbano restare in carica necessariamente per un tempo determinato e/o non possano essere revocati secondo la disciplina statutaria e di legge di volta in volta vigente.

Inoltre, avuto riguardo alla struttura della possibile Operazione rilevante con NET, come sopra individuata, l'Emittente, oltre ad aver ottenuto uno specifico parere legale circa l'insussistenza degli obblighi OPA (parere che ha confermato le conclusioni a cui era già pervenuta la Società), ha parimenti adito anche il Collegio dei Probiviri di Borsa Italiana (i.e., l'organo istituzionalmente preposto ad esprimersi su questioni attinenti l'interpretazione ed esecuzione delle clausole statutarie in materia di offerta pubblica di acquisto contenute negli statuti delle società quotate su AIM Italia) al fine di ricevere una ulteriore pronuncia confermativa in tal senso.

In data 11 maggio 2018, il Collegio dei Probiviri di Borsa Italiana, in risposta al quesito, si è

espresso confermando l'assenza degli obblighi d'OPA a condizione che, all'esito del perfezionamento della Fusione, l'aggregazione delle partecipazioni detenute (i) dai Soci NET, (ii) dai Promotori, (iii) da UniCredit S.p.A. (in qualità di azionista di minoranza di NET alla Data del Documento di Ammissione e di azionista di NET post-Fusione, sebbene con una possibile partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale, nonché coinvolta - tramite una società controllata appartenente al proprio gruppo - nell'attività di Global Coordinator ai fini della Quotazione), (iv) da UBI S.p.A. (in qualità di azionista di minoranza di NET alla Data del Documento di Ammissione e di azionista di NET post-Fusione, sebbene con una possibile partecipazione inferiore al 10% del capitale sociale), non superi la soglia del 30% del capitale di NET post-Fusione.

Alla luce delle proiezioni e dei calcoli allo stato effettuati dall'Emittente in base alle informazioni disponibili alla Data del Documento di Ammissione, nonché tenuto conto della struttura dell'Operazione Rilevante con NET (come descritta al Capitolo Primo, Paragrafo 5.1.6, del Documento di Ammissione e, in particolare, del Concambio applicabile in sede di Fusione) - proiezioni e calcoli fatti senza considerare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, (i) eventuali rettifiche in diminuzione conseguente alla Due Diligence legale e/o (ii) eventuali recessi dei soci di Archimede a seguito dell'assemblea di approvazione dell'Operazione Rilevante e/o (iii) conversioni delle tranches delle Azioni Speciali successive alla prima conversione e/o dell'esercizio dei Warrant e/o (iv) altre assegnazioni di (od operazioni su) Azioni a/da chiunque effettuate a qualsivoglia titolo - l'Emittente ritiene che la suddetta soglia del 30% del capitale di NET post-Fusione non risulti possa essere superata.

Tuttavia, qualora, diversamente da quanto configurato dall'Emittente anche a seguito di elementi sopravvenuti, sorga o possa sorgere un obbligo da parte di Archimede e/o dei suoi soci di promuovere un'OPA, in tal caso l'Accordo Quadro prevedrà che il progetto di Fusione sia assoggettato alla condizione dell'approvazione da parte dell'assemblea di NET, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, lett. g), del Regolamento 11971 (cd. procedura di *whitewash*), ai fini dell'esenzione dalla disciplina in materia di OPA.

Ove l'Acquisizione non sia approvata a seguito della procedura di *whitewash*, l'Emittente non procederà all'esecuzione della stessa acquisizione e della Fusione e l'Emittente dovrà individuare e perfezionare un'Operazione Rilevante con una *target* diversa da NET entro il Termine Massimo.

## **4.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AL MERCATO IN CUI L'EMITTENTE OPERA**

### **4.2.1 *Rischi connessi a modifiche legislative e regolamentari del settore delle assicurazioni***

Il settore delle assicurazioni è un settore altamente regolamentato e vigilato. L'emanazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari, anche in ambito fiscale, nonché eventuali modifiche, a livello comunitario, nazionale e/o locale, del quadro normativo e/o degli orientamenti giurisprudenziali, nonché l'eventuale insorgere di procedimenti conseguenti alla violazione di disposizioni di legge e regolamentari, potrebbero avere effetti anche rilevanti sull'organizzazione, la struttura delle possibili *target* oltre che sulla reputazione e sull'attività delle stesse e sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Eventuali mutamenti di politica legislativa ovvero della normativa cui sono soggette le possibili *target* ovvero nell'interpretazione delle disposizioni applicabili nei settori in cui le stesse operano potrebbero avere un impatto negativo sulle tipologie di prodotti, sui costi di liquidazione dei sinistri, sui canali distributivi, sui requisiti di adeguatezza patrimoniale con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle stesse.

### **4.2.2 *Rischi connessi alla ciclicità del settore delle assicurazioni***

Il settore delle assicurazioni è, soprattutto con riferimento al settore assicurativo Ramo Danni, tendenzialmente un settore ciclico, che storicamente è stato oggetto di notevoli fluttuazioni



redditali dovute principalmente a eventi imprevedibili e incerti quali la concorrenza, la frequenza e la gravità di disastri naturali e catastrofi e altri fattori. Gli effetti di tale particolare ciclicità, dei cambiamenti nelle aspettative dei consumatori sull'entità dei premi assicurativi, sulla frequenza e sull'entità delle richieste di indennizzo o sugli altri fattori che possono incidere sul settore delle assicurazioni, potrebbero pertanto influire negativamente sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante.

#### **4.2.3 *Rischi connessi a frodi nel settore assicurativo***

Le società operanti nel settore assicurativo sono esposte ai rischi derivanti da false denunce o da inesatte rappresentazioni dei fatti e dei danni conseguenti ai sinistri subiti o cagionati dagli assicurati. Tali società di solito costituiscono apposite strutture aziendali dedicate a prevenire, denunciare e contrastare le frodi assicurative e gli altri comportamenti speculativi posti in essere a danno delle stesse, le cui attività si basano su specifiche procedure interne volte altresì ad intraprendere, se del caso, le più opportune azioni legali e, più in generale, ad operare per il rispetto, l'affermazione e la salvaguardia dei principi di legalità e, nella liquidazione del danno, del giusto risarcimento.

Ciononostante, l'attività delle società operanti nel settore assicurativo è comunque esposta ai rischi derivanti da false denunce o ad inesatte rappresentazioni dei fatti e dei danni conseguenti ai sinistri da parte dei clienti o dei danneggiati che possono tradursi in un aumento del numero dei sinistri, particolarmente in situazioni di congiuntura economica sfavorevole, e del costo medio degli stessi e, conseguentemente, in una riduzione della redditività delle stesse società, con conseguenti possibili effetti negativi sulla loro situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

#### **4.2.4 *Rischi connessi alla tariffazione***

Il risultato operativo e la situazione finanziaria delle società operanti nel settore assicurativo dipendono ampiamente dalla capacità di selezione e assunzione dei rischi adottata nel corso dell'attività assicurativa e dalla capacità di determinare tariffe adeguate alle diverse tipologie di rischi assicurati.

Tale capacità può essere negativamente influenzata, con conseguenze pregiudizievoli sulla redditività dell'impresa assicuratrice, da vari fattori quali, ad esempio, la mancanza di disponibilità di dati sufficienti e affidabili, l'incompletezza o l'errata analisi dei dati disponibili, l'incertezza delle stime, in particolare quelle legate alla previsione del numero e dell'importo degli indennizzi che dovranno essere coperti dalle tariffe, l'applicazione di formule e metodologie di tariffazione non appropriate, l'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale, nonché i mutamenti in corso nella prassi e negli orientamenti giurisprudenziali di liquidazione dei sinistri.

L'inadeguatezza dei dati e delle metodologie di tariffazione potrebbero tradursi in una tariffazione non appropriata rispetto all'effettiva esposizione relativa ai rischi assunti, così da influire negativamente sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

#### **4.2.5 *Rischi connessi alla mancata diversificazione dell'investimento***

L'Operazione Rilevante avrà ad oggetto una singola società, impresa, ente, azienda o ramo di azienda, tra cui la potenziale target NET.

Di conseguenza, le prospettive future della Società, a seguito del completamento dell'Operazione Rilevante, potranno dipendere unicamente dall'andamento della target oggetto della suddetta operazione.

In tal caso, essendo le attività della Società concentrate esclusivamente sulla *target*, la Società sarà esposta a rischi più elevati rispetto ad altre società di investimento o a fondi di investimento collettivo i quali hanno una strategia incentrata sulla diversificazione dei propri investimenti, ovvero operano in differenti settori industriali e/o segmenti di un settore.

#### **4.2.6 Rischi connessi all'investimento in società quotate o non quotate**

L'Emittente, previa modifica del proprio oggetto sociale, intende effettuare principalmente i propri investimenti in società italiane di piccole e medie dimensioni, con un equity value indicativamente compreso tra Euro 25 milioni ed Euro 50 milioni, quotate o non quotate, attive, ad alto potenziale di crescita, operanti, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, nel settore assicurativo con alte potenzialità di realizzare una crescita sostenuta mediante il conseguimento del consolidamento/integrazione di business complementari. In tal senso ad avviso dell'Emittente, il potenziale target NET, società le cui azioni sono ammesse sul sistema multilaterale di gestione AIM Italia, rientra nell'ambito di tale tipologia di investimento.

Laddove non si dovesse concretizzare l'Operazione Rilevante con NET e l'investimento fosse rivolto in alternativa ad una società non quotata, i rischi connessi a tale tipologia di strumenti finanziari sono generalmente maggiori rispetto a quelli legati ad investimenti in titoli quotati, soprattutto per quanto attiene la scarsa liquidità degli stessi e alle relative informazioni disponibili.

In tale ipotesi, l'Emittente, pur adottando ogni opportuna cautela durante la fase di individuazione della/e società target in cui investire, diversa da NET, non potrà garantire l'assenza di rischi principalmente connessi alla valutazione di tali partecipazioni, in considerazione dell'eventualità in cui, presso tali società non quotate, siano assenti o non adeguatamente sviluppati sistemi di controllo analoghi a quelli richiesti per le società con titoli quotati, seppur anche in un segmento come l'AIM Italia, con la conseguente indisponibilità di un flusso di informazioni almeno pari, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, a quello disponibile per queste ultime.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 6 del Documento di Ammissione.

#### **4.2.7 Rischi connessi alla concorrenza di altri soggetti in relazione all'Operazione Rilevante**

Archimede, anche con riferimento a NET (attesa l'insussistenza di un accordo vincolante per la realizzazione dell'Operazione Rilevante e l'assenza di un'esclusiva nella prosecuzione delle trattative sulla base di quanto stabilito nella Lettera di Intenti), si confronterà sul mercato con altre società, a livello nazionale, dotate di una struttura simile alla propria e competerà con operatori specializzati, italiani ed esteri, aventi obiettivi imprenditoriali simili ai propri (quali investitori istituzionali, operatori di *private equity*, fondi di investimento collettivo ovvero imprese presenti nei vari settori economici nei quali la Società intende investire).

La competitività della Società si basa esclusivamente sulla capacità della medesima di completare la negoziazione e annesse attività per addivenire alla stipula dell'eventuale Accordo Quadro dell'Operazione Rilevante (ivi incluso, l'Accordo Quadro NET con riferimento alle trattative con NET e i Soci NET) e/o individuare una società *target* con la quale realizzare l'Operazione Rilevante. A tal riguardo, si segnala che la presenza di operatori concorrenti (anche generalisti e non focalizzati sul settore assicurativo) potrebbe riflettersi negativamente sull'attività e sui risultati di Archimede in quanto tali operatori potrebbero, a seconda dei casi, essere dotati di risorse superiori e/o di competenze specifiche di settore maggiormente sviluppate rispetto a quelle di cui dispone la Società.

Inoltre, aspetti quali: (i) l'approvazione, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, della proposta all'Assemblea degli Azionisti di realizzazione dell'Operazione Rilevante da parte del Consiglio di Amministrazione che dovrà ricevere il voto favorevole da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica; ii) la necessaria approvazione da parte dell'Assemblea della Società dell'Operazione Rilevante, che potrebbe ritardare l'esecuzione dell'operazione medesima; (iii) l'eventuale esercizio del diritto di recesso che potrebbe ridurre le risorse finanziarie disponibili per realizzare l'Operazione Rilevante o impedire l'approvazione della medesima da parte dell'Assemblea della Società; e (iv) la conversione delle Azioni Speciali e il conseguente effetto diluitivo sul capitale della Società successivamente alla realizzazione dell'Operazione Rilevante che potrebbe non incontrare il parere favorevole dei soci della *target* individuata per la realizzazione dell'Operazione

Rilevante, potrebbero collocare la Società in una posizione di svantaggio competitivo rispetto agli operatori concorrenti nella realizzazione dell'Operazione Rilevante. Tale rischio non può dirsi né superato né mitigato dalla circostanza che la Società, alla data del presente Documento di Ammissione abbia aderito alla Lettera di Intenti e ancorché, in conformità a quanto ivi previsto si dovesse addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro.

Per ulteriori informazioni, si veda la Sezione Prima, Capitolo 6, del Documento di Ammissione.

#### **4.2.8 *Rischi connessi alla congiuntura economico-finanziaria***

La crisi economico-finanziaria che ha colpito negli ultimi anni il sistema bancario ed i mercati finanziari ha determinato un peggioramento del quadro macroeconomico che si è concretizzato, tra l'altro, in una generale contrazione dei consumi, in una generalizzata difficoltà di accesso al credito, in una riduzione della liquidità dei mercati finanziari e in un accentuarsi della volatilità di questi ultimi. La crisi del sistema bancario e dei mercati finanziari ha condotto, assieme ad altri fattori, a uno scenario di recessione economica in alcuni Stati dell'Unione Europea, tra cui l'Italia.

In particolare, in Europa, nonostante le misure adottate da diversi governi nazionali, nonché da enti e organizzazioni sovranazionali e dalle autorità monetarie al fine di fornire assistenza finanziaria ai paesi dell'Euro-zona in difficoltà economica, persistono delle preoccupazioni relative al livello di indebitamento e/o al disavanzo pubblico di alcuni paesi dell'euro-zona, e alla loro capacità di far fronte agli impegni finanziari futuri.

Alla Data del Documento di Ammissione, non è quindi possibile prevedere con certezza se le suddette misure sortiranno effetti positivi sull'economia e sul sistema assicurativo, nonché quanto a lungo perdurerà la crisi economica.

In caso di peggioramento della crisi economico-finanziaria e del quadro economico, la Società potrebbe incontrare difficoltà nel conseguire e/o perfezionare l'Operazione Rilevante ovvero subire ritardi nel completamento di quest'ultima. Inoltre, qualora la Società dovesse realizzare l'Operazione Rilevante, i risultati di tale operazione, le condizioni finanziarie e le prospettive di crescita della target e della sua attività d'impresa potrebbero subire ripercussioni negative per effetto della suddetta congiuntura economico-finanziaria.

### **4.3 FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL'OFFERTA E ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SULL'AIM ITALIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI**

#### ***Rischi comuni alle Special Purpose Acquisition Company (SPAC)***

##### **4.3.1 *Particolari caratteristiche dell'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente***

L'investimento negli strumenti finanziari dell'Emittente è da considerarsi un investimento destinato ad un investitore esperto, consapevole delle caratteristiche dei mercati finanziari e soprattutto della tipologia di attività dell'Emittente, caratterizzata da particolari rischi di natura imprenditoriale.

Il profilo di rischio di detto investimento, pertanto, non può considerarsi in linea con quello tipico dei risparmiatori orientati a investimenti a basso rischio.

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche degli strumenti finanziari dell'Emittente, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

##### **4.3.2 *Rischi connessi alla negoziazione sull'AIM Italia, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Azioni Ordinarie e dei Warrant***

Le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente non saranno quotati su un mercato regolamentato italiano e, sebbene verranno quotati e scambiati sull'AIM Italia, non è possibile escludere che non si formi, o si mantenga, un mercato attivo per le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società e che, pertanto, detti titoli possano presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati,

indipendentemente dall'Emittente e dall'ammontare degli stessi, in quanto le richieste di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite, nonché essere soggetti a fluttuazioni, anche significative, di prezzo.

Inoltre, a seguito dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, i prezzi di mercato delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente potrebbero fluttuare notevolmente in relazione ad una serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell'Emittente, e potrebbe, pertanto, non riflettere i risultati operativi della Società.

Un investimento in strumenti finanziari negoziati sull'AIM Italia può implicare un rischio più elevato rispetto a quello in strumenti finanziari quotati su un mercato regolamentato.

Con riferimento al mercato AIM Italia si segnala che a partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia si rendono applicabili, per richiamo volontario ed in quanto compatibili, le disposizioni relative alle offerte pubbliche di acquisto e scambio previste dal TUF, limitatamente agli artt. 106 e 109. Al riguardo, si segnala che lo Statuto dell'Emittente contiene il richiamo alle suddette disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti di attuazione emanati dalla Consob in materia di offerta pubblica di acquisto o di scambio obbligatoria.

Inoltre, alla luce del fatto che una notevole percentuale della capitalizzazione di mercato e dei volumi di scambio dell'AIM Italia è rappresentata da un contenuto numero di società, non si può escludere che eventuali fluttuazioni nei valori di mercato di tali società possano avere un effetto significativo sul prezzo degli strumenti ammessi alle negoziazioni su tale mercato, comprese, quindi, le Azioni Ordinarie ed i Warrant.

Per ulteriori informazioni si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

#### **4.3.3 *Rischi connessi alla possibilità di revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant***

Ai sensi del Regolamento Emittenti AIM, Borsa Italiana potrebbe disporre la revoca dalla negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant, qualora:

- (a) entro 2 mesi dalla data di sospensione dalle negoziazioni per sopravvenuta assenza del Nomad, l'Emittente non provveda alla sostituzione dello stesso;
- (b) gli strumenti finanziari siano stati sospesi dalle negoziazioni per almeno sei mesi;
- (c) la revoca venga approvata da tanti soci che rappresentino almeno il 90% dei voti degli azionisti riuniti in Assemblea.

In tale ipotesi si potrebbero avere effetti negativi in termini di liquidabilità dell'investimento e assenza di informazioni sull'Emittente.

#### **Rischi specifici relativi all'Emittente**

#### **4.3.4 *Effettivo ammontare delle Azioni Ordinarie emesse e dei capitali raccolti***

Il regolamento dell'Offerta (pagamento del prezzo delle Azioni Ordinarie da parte degli investitori contro consegna delle stesse) avverrà alla Data di Avvio delle Negoziazioni prevista per il 21 maggio 2018.

Tale regolamento non è assistito da una garanzia bancaria (*underwriting*). Pertanto, qualora alla data di regolamento dell'Offerta alcuni investitori non onorassero il proprio ordine (impegno di sottoscrizione), il capitale effettivamente versato di Archimede potrebbe essere inferiore al capitale indicato e il numero di Azioni Ordinarie effettivamente emesse potrebbe essere inferiore al corrispondente numero di Azioni Ordinarie indicate nel presente Documento di Ammissione.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, del Documento di Ammissione.

#### 4.3.5 *Rischi di diluizione connessi alla conversione delle Azioni Speciali*

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori, deterranno tutte le n. 100.000 Azioni Speciali, non negoziate sull'AIM Italia e convertibili in Azioni Ordinarie della Società al ricorrere delle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 5 dello Statuto (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

Si segnala che la conversione totale delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, determinerà per i titolari delle Azioni Ordinarie una diluizione della propria partecipazione. La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso, nell'ipotesi di integrale raccolta per Euro 47.000.000,00:

<b>Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)</b>				
<b>Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie</b>	<b>Operazione Rilevante (Conversione 30% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €11,5 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 60% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €13 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 90% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €15 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)</b>
	47mln di Euro	47mln di Euro	47mln di Euro	47mln di Euro
0%	0,75	1,07	1,37	1,47
10%	0,83	1,18	1,50	1,61
15%	0,87	1,24	1,58	1,69
20%	0,92	1,31	1,67	1,78
25%	0,98	1,39	1,76	1,88
30% - 1	1,04	1,47	1,86	1,99

Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 7, Paragrafo 7.1 del Documento di Ammissione.

Si segnala che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle azioni ordinarie di Euro 11,5, Euro 13 ed Euro 15 avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori.

Si fa presente che, qualora le risorse raccolte in sede di quotazione fossero inferiori ai massimi Euro 47.000.000, la soglia di recesso massima riconoscibile ai soci di Archimede verrà ricalcolata tenendo in considerazione che gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i che potranno essere utilizzati ai fini dell'Operazione Rilevante – dedotti i costi per il recesso e tutti i costi ivi inclusi quelli stessi di collocamento degli strumenti finanziari di Archimede – non potranno essere inferiori a Euro 30.000.000 (trenta milioni/00).

Pertanto, nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 3.200.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 32.000.000, il livello massimo di diritto di recesso esercitabile è pari a circa il 3,35%. In caso di integrale conversione delle n. 100.000 Azioni Speciali, ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie in misura pari al 3,35%, la diluizione potenziale sarà pari a massimi Euro 2,09 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 3.200.000 Azioni Ordinarie. La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante nell'ipotesi di raccolta per Euro 32.000.000,00:

**Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)**

<b>Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie</b>	<b>Operazione Rilevante (Conversione 30% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €11,5 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 60% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €13 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 90% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €15 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)</b>
	32mln di Euro	32mln di Euro	32mln di Euro	32mln di Euro
0%	1,07	1,51	1,91	2,03
3,35%	1,11	1,56	1,96	2,09

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche e sulle modalità di conversione della Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

**4.3.6 Rischi connessi alla diluizione in caso di mancato esercizio dei Warrant**

Il numero di Warrant da emettere è di massimi n. 940.000 Warrant e saranno assegnati come segue.(i) n. 1 (uno) Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e sarà negoziabile sull'AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni; mentre

(ii) n. 1 (uno) Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà emesso alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

(iii) Tale secondo Warrant assegnato ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sarà identificato dal medesimo codice ISIN e sarà del tutto fungibile, anche ai fini del presente Regolamento.

Il Periodo di Esercizio dei Warrant sarà compreso tra il 7° (settimo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza ovvero il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancato esercizio dei Warrant da parte di alcuni azionisti entro il Termine di Decadenza e di contestuale esercizio da parte di altri azionisti, gli azionisti che non eserciteranno i Warrant subiranno una diluizione della partecipazione dagli stessi detenuta nell'Emittente.

Per ulteriori informazioni, si rinvia a quanto indicato nella Sezione Seconda, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

**4.3.7 Rischi connessi ai vincoli di indisponibilità assunti dai Promotori**

I Promotori assumeranno, entro la Data di Avvio delle Negoziazioni, un impegno di *lock-up* che prevede l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali a far tempo dalla data di conversione di ciascuna *tranche* di Azioni Speciali e fino al verificarsi del primo fra i seguenti avvenimenti: (i) per il Dott. Andrea Battista il termine del trentaseiesimo mese successivo alla rispettiva data di conversione delle Azioni Speciali; (ii) per gli altri Promotori, il termine del dodicesimo mese successivo alla rispettiva data di conversione delle Azioni Speciali, fermo restando che ove prima dello scadere di tale termine di 12 (dodici) mesi sia convertita una ulteriore *tranche* di Azioni Speciali, l'impegno di *lock-up* relativo alle precedente *tranche* di Azioni Speciali convertite verrà meno alla data di tale ultima conversione.

Per informazioni in merito a modalità e termini di conversione delle Azioni Speciali si rinvia a quanto indicato nella Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Successivamente alla scadenza del periodo di *lock-up*, nonché per la parte di strumenti finanziari non rientranti in detti accordi, l'eventuale alienazione delle Azioni Ordinarie rivenienti della conversione delle Azioni Speciali potrebbe avere un impatto negativo sull'andamento del titolo della Società.

#### **4.3.8 Rischi connessi ai conflitti di interesse**

Banca Finnat Euramerica S.p.A. (“**Banca Finnat**”) – svolgerà il ruolo di Nominated Adviser, di Specialista e di Co-Lead Manager e percepirà commissioni per tali ruoli.

Inoltre, Banca Finnat potrebbe prestare in futuro servizi di *lending*, consulenza e di *investment banking* a favore dell'Emittente e/o dei Promotori a fronte dei quali percepirà commissioni.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione, Banca Finnat detiene n.88.748 azioni di NET ed intrattiene rapporti commerciali con quest'ultima.

UniCredit Bank AG, succursale di Milano – società appartenente al gruppo bancario UniCredit (il “**Gruppo UniCredit**”) – svolgerà il ruolo di Global Coordinator e Bookrunner e percepirà commissioni per tale ruolo.

Inoltre, UniCredit S.p.A. (e/o una delle altre società facenti parte del Gruppo UniCredit) potrà in futuro essere uno degli intermediari presso cui saranno depositate le Somme Vincolate ovvero essere l'*escrow agent* e pertanto, con riferimento anche a detto ruolo, potrebbero percepire commissioni (al riguardo si rinvia al successivo Capitolo 16, Paragrafo 16.1 del Documento di Ammissione).

Inoltre, il Gruppo UniCredit potrebbe prestare in futuro servizi di *lending*, consulenza e di *investment banking* a favore dell'Emittente e/o dei Promotori a fronte dei quali percepirà commissioni. Inoltre, UniCredit S.p.A potrebbe investire in Archimede e sottoscrivere Azioni Ordinarie e Warrant, nell'ambito dell'Offerta.

Si segnala che alla Data del Documento di Ammissione, UniCredit S.p.A. detiene lo 0,85% del capitale sociale di NET (una delle potenziali target ai fini dell'Operazione Rilevante), ha nominato un proprio rappresentante nel Consiglio di Amministrazione di Net ed intrattiene rapporti commerciali significativi con quest'ultima.

## **5. INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE**

### **5.1 Storia ed evoluzione dell'Emittente**

#### **5.1.1 Denominazione sociale dell'Emittente**

La Società è stata costituita in data 21 febbraio 2018 in forma di società per azioni con la denominazione di “Archimede S.p.A.”, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14314, raccolta n. 7574. Alla data del presente Documento di Ammissione il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 (un milione/00).

#### **5.1.2 Luogo di registrazione dell'Emittente e suo numero di registrazione**

La Società è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. Mi - 2516252.

#### **5.1.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente**

La Società è stata costituita in data 21 febbraio 2018.

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la durata di Archimede è fissata sino alla prima data nel tempo delle seguenti date: (i) il 30 giugno 2020 e (ii) il termine del 24° (ventiquattresimo) mese di calendario successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni, fermo restando che qualora alla predetta data sia stato sottoscritto un accordo per la realizzazione dell'Operazione Rilevante che sia oggetto di comunicazione al mercato ai sensi della normativa applicabile, la durata della Società si intenderà automaticamente prorogata, fino allo scadere del 8° (ottavo) mese successivo alla stessa data.

#### **5.1.4 Sede legale e forma giuridica dell'Emittente, legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione, indirizzo e numero di telefono della sede sociale**

Archimede è una società per azioni di diritto italiano, costituita in Italia ed operante in base alla legislazione italiana.

La Società ha sede in Milano, Viale Majno n. 45, tel. +39 0287165652.

#### **5.1.5 Fatti importanti nell'evoluzione dell'attività dell'Emittente**

Archimede è una *special purpose acquisition company* (c.d. “SPAC”) costituita in Italia. Le SPAC sono dei veicoli societari, contenenti esclusivamente cassa, appositamente costituite con l'obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un'attività di ricerca e di selezione, l'Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*).

La Società è stata costituita in data 21 febbraio 2018 in forma di società per azioni con la denominazione di “Archimede S.p.A.”, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14314, raccolta n. 7574. A seguito dell'aumento di capitale deliberato in data 5 aprile 2018 ed integralmente eseguito dai Soci Promotori il capitale dell'Emittente è pari ad euro 1.000.000,00.

In data 5 aprile 2018, l'Assemblea dell'Emittente ha approvato un nuovo Statuto al fine di adeguarne, tra l'altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia.

La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e e/o di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente definiti nello statuto “Data di Inizio delle Negoziazioni”, la



“Quotazione” e l’ “AIM Italia”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, definita nello statuto l’ “Operazione Rilevante”), nonché la relativa realizzazione e/o perfezionamento (nello statuto “Data di efficacia dell’Operazione Rilevante”) con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

L’attività di investimento di Archimede è principalmente rivolta all’acquisizione di partecipazioni in società che abbiano i propri titoli anche negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 25 mln ed Euro 50 mln, operanti nel settore assicurativo, e aventi significative potenzialità di sviluppo sia per via organica che attraverso acquisizioni, le quali società necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale. Tra questi potrebbe rientrare l’Operazione Rilevante con NET.

L’effettiva attuazione dell’Operazione Rilevante è sottoposta alla preventiva approvazione dell’Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell’oggetto sociale dell’Emittente. A riguardo si rinvia anche alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.5 del Documento di Ammissione.

La Società, al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l’Operazione Rilevante, ha intenzione di procedere ad un’operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, di Azioni Ordinarie e di Warrant.

L’Offerta avrà ad oggetto strumenti finanziari per un corrispettivo minimo pari ad almeno Euro 32.000.000,00 (corrispondente a minime n. 3.200.000 Azioni Ordinarie) e fino a un massimo pari ad Euro 47.000.000,00 (corrispondente a massime n. 4.700.000 Azioni Ordinarie).

Si segnala che i Warrant saranno assegnati come segue:(i) n. 1 (uno) Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell’ambito dell’Offerta e sarà negoziabile sull’AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni; mentre

(ii) n. 1 (uno) Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante e sarà emesso alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

(iii) Tale secondo Warrant assegnato ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sarà identificato dal medesimo codice ISIN e sarà del tutto fungibile, anche ai fini del presente Regolamento.

Le Azioni Ordinarie e i Warrant rivengono dalle delibere assunte dall’Assemblea di Archimede in data 5 aprile 2018. Per maggiori informazioni sulle Azioni Ordinarie e i Warrant si rinvia alla Sezione Seconda, Capitolo 4, del Documento di Ammissione.

A seguito della delibera del 5 aprile 2018, i Promotori hanno sottoscritto e liberato l’Aumento di Capitale Promotori, per un importo pari ad Euro 950.000,00 pari a n. 99.000 Azioni Ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 1.000.000,00 suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.

In data 2 maggio 2018, i Promotori hanno sottoscritto una lettera di garanzia con cui si sono impegnati irrevocabilmente, a semplice richiesta della Società ed entro 5 giorni lavorativi dalla medesima, ciascuno

*pro quota* ed in proporzione partecipazioni del capitale della Società rappresentate da Azioni Speciali, ad effettuare uno o più versamenti a titolo di finanziamento soci sino alla concorrenza dell'importo totale di Euro 400.000,00 (euro quattrocentomila/00) laddove la struttura dei costi e/o degli oneri finanziari della Società rendesse necessario un ulteriore apporto finanziario rispetto a quanto contenuto nelle proiezioni approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. I suddetti finanziamenti saranno postergati rispetto a qualsiasi credito che dovesse essere vantato da terzi verso la Società tra cui quelli dei soci che avessero sottoscritto le Azioni Ordinarie in sede di Offerta per la Quotazione della Società sull'AIM Italia in relazione alle Somme Vincolate. Tale impegno cesserà automaticamente senza ulteriori formalità alla data di efficacia della Operazione Rilevante che la Società dovesse realizzare.

In data 2 maggio 2018, la Società ha presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione di cui all'articolo 2 del Regolamento Emittenti AIM richiedendo l'ammissione delle proprie Azioni Ordinarie e dei Warrant alla negoziazione sull'AIM Italia.

La Società ha completato la procedura in data 14 maggio 2018 mediante la trasmissione a Borsa Italiana della domanda di ammissione e del presente Documento di Ammissione.

L'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant dell'Emittente sull'AIM Italia è prevista per il 17 maggio 2018. La Data di Avvio delle Negoziazioni è prevista per il 21 maggio 2018.

#### 5.1.6 *Ipotesi di Operazione Rilevante con NET*

In data 1° febbraio 2018, il Promotore Andrea Battista ha sottoscritto la Lettera di Intenti con NET e i Soci NET. In data 16 aprile 2018, il Promotore Andrea Battista, i Soci NET, NET e l'Emittente hanno sottoscritto un accordo di adesione e modifica della Lettera di Intenti in forza del quale, tra l'altro, l'Emittente ha aderito alla stessa divenendo parte.

Sul punto si fa rinvio ai comunicati stampa diffusi da NET e dell'Emittente in data 16 aprile 2018.

NET è un'impresa di assicurazione attiva nel ramo danni, capogruppo dell'omonimo gruppo assicurativo, le cui azioni ordinarie (ISIN IT0003324024) sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Alla Data del Documento di Ammissione, i Soci NET detengono le seguenti partecipazioni in NET:

Socio	N. Azioni	% sul capitale sociale
Giuseppe Romano Amato	1.138.125	16,6%
Francesca Romana Amato	746.769	10,89%
Renato Giulio Amato	647.535	9,45%
Arturo Amato	428.156	6,25%
Niccolò Amato	129.072	1,88%
Alfredo Rocchi	397.883	5,8%
Francesco Rocchi	64.062	0,93%
Prealpina Investimenti S.r.l.	496.079	7,24%
<b>TOTALE</b>	<b>4.047.681</b>	<b>59,04%</b>

Nella Lettera di Intenti, le Parti hanno manifestato un interesse e hanno inteso disciplinare il *modus procedendi* delle trattative ai fini di una possibile sottoscrizione di un Accordo Quadro vincolante, in cui saranno disciplinati tutti i termini e le modalità - al verificarsi di determinate condizioni - di una ipotetica Operazione Rilevante della Società con NET, attraverso: (i) una cessione di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di NET meno un'azione alla Società da parte dei Soci NET e, di conseguenza ed in sostanziale contestualità, (ii) una Fusione c.d. "inversa" della Società in NET, con conseguente ampliamento e diversificazione della compagine azionaria, cosicché NET, in esito alla Fusione, possa assumere (iii) la connotazione di una c.d. "public company", avendo al contempo acquisito (iv) le disponibilità finanziarie necessarie alla propria crescita.

La Lettera di Intenti ha un contenuto non vincolante quanto alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, quale passaggio essenziale per la realizzazione di un'Operazione Rilevante con NET e non prevede alcuna esclusiva nella prosecuzione delle trattative ai fini dell'eventuale conclusione dell'Accordo Quadro.

Solo a seguito di ulteriori negoziazioni tra le Parti, valutazioni e attività richieste, qualora si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, potranno dirsi identificati e definiti in maniera compiuta e completa tutti i termini e le modalità di realizzazione dell'Operazione Rilevante e, per l'effetto, l'Emittente sarà nella condizione di poter avviare il processo di autorizzazione dell'Assemblea dei soci per la realizzazione dell'Operazione Rilevante ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto.

Le informazioni di seguito riportate relativamente ad un'ipotesi di Operazione Rilevante con NET, pertanto, potranno essere soggette a modifiche e/o revisioni, anche sostanziali ed hanno il solo fine di identificare i principali elementi negoziali come riflessi nella Lettera di Intenti. Pertanto, non può essere assicurato che l'Emittente addiverrà alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e/o altro accordo di qualsivoglia natura con NET né che le specifiche previsioni della Lettera di Intenti non subiscano modifiche e/o integrazioni nell'Accordo Quadro per qualunque ragione.

Di conseguenza, non può essere data e nemmeno supposta alcuna garanzia che si possa realizzare l'Operazione Rilevante sulla base di quanto contenuto nella Lettera di Intenti, né che la stessa possa essere effettuata con NET, seppur con diverse modalità e/o tempistiche.

In tali premesse si riportano di seguito le principali previsioni contenute nella Lettera di Intenti:

*Facoltà di Recesso - Assenza di esclusiva:* nella Lettera di Intenti è stato precisato come, in ogni momento, ciascuna delle Parti abbia la facoltà, senza dover motivare la propria scelta, di interrompere ogni trattativa e/o attività funzionale alla conclusione dell'Accordo Quadro ("**Facoltà di Recesso**"). Non è stato riconosciuto alcun diritto di esclusiva a beneficio di una Parte nei confronti delle altre, rimanendo, quindi, impregiudicate eventuali opzioni e/o trattative alternative per ciascuna di esse. L'Emittente, infatti, avrà sempre la facoltà di individuare altre società *target* e/o concludere altre Operazioni Rilevanti in alternativa a quella ipotizzata nella Lettera di Intenti. Gli unici impegni vincolanti previsti nella Lettera di Intenti attengono alla riservatezza, in generale all'obbligo di negoziare l'Accordo Quadro secondo buona fede e in conformità ai principi e alle previsioni della Lettera di Intenti e al dovere di rimborso dei costi documentati e sostenuti dalla Parte che non dovesse esercitare la Facoltà di Recesso ma la subisse, fino a concorrenza di un ammontare massimo predeterminato (si veda il paragrafo successivo "*Rimborso Costi*").

*Termine di efficacia della Lettera di Intenti:* nel caso in cui non si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e all'approvazione del progetto di Fusione tra NET e l'Emittente da parte dei rispettivi organi amministrativi entro il 15 giugno 2018, la Lettera di Intenti perderà ogni efficacia – salvi gli effetti delle disposizioni sugli obblighi di riservatezza e quelli eventuali di rimborso dei costi.

*Cessione Azioni:* se sottoscritto, l'Accordo Quadro dovrà altresì prevedere che i Soci NET trasferiscano a favore dell'Emittente la Partecipazione rappresentata da un numero di azioni di NET pari a complessivi n. 2.056.597 (ovvero il 30% del capitale di NET *pre*-Fusione meno 1 (una) azione) (la "**Cessione Azioni**"). I soggetti cedenti ed il numero di azioni singolarmente cedute verrà insindacabilmente determinato dai Soci NET e comunicato prima dell'eventuale sottoscrizione dell'Accordo Quadro. La Cessione Azioni sarà subordinata, tra l'altro, (i) all'ottenimento di ogni necessaria autorizzazione prevista per legge, tenuto conto della struttura dell'operazione e della natura della *target* e (ii) all'approvazione della Fusione da parte delle assemblee di NET e dell'Emittente (che peraltro dovrà approvare l'Operazione Rilevante anche ai sensi dell'art. 10 dello Statuto). La Cessione Azioni sarà perfezionata con il trasferimento delle corrispondenti azioni di NET in favore dell'Emittente in un momento immediatamente precedente (ma in sostanziale contestualità) alla sottoscrizione dell'atto di Fusione. Nella Lettera di Intenti è previsto che il Closing della Cessione Azioni abbia luogo indicativamente in prossimità del 30 settembre 2018.

*Corrispettivo:* il corrispettivo per la Cessione Azioni è stato individuato essere pari a complessivi Euro 9.300.000 ("**Corrispettivo**"). Il Corrispettivo sarà incrementato in misura pari al rateo d'interessi calcolati in misura del 9% su base annua a decorrere dall'1° gennaio 2018 fino alla data di perfezionamento della Fusione ("**Data del Closing**"). Il Corrispettivo comprensivo di ogni accessorio, è stato determinato in via provvisoria, facendo riferimento al patrimonio netto contabile consolidato stimato al 31 dicembre 2017

pari a Euro 32.000.000, come rettificato, in aumento o in diminuzione, in base alle risultanze di una *due diligence* preliminare già conclusa, relative alle seguenti aree sia vita (ove applicabile) che danni:

- riserve tecniche al 30/6;
- stima evoluzione patrimonio netto tra 30/6/17 e 31/12/17, ovvero – laddove i progetti di Fusione siano depositati successivamente al 30 giugno 2018 – la più recente situazione patrimoniale che sarà presa a riferimento ai fini della Fusione;
- riassicurazione, con particolare riferimento alla stima delle commissioni di riassicurazioni da restituire;
- accantonamento per la prevista cessazione dei mandati agenziali NET;
- adeguamento al valore di mercato del valore di carico dell'immobile adibito a sede della società;
- crediti per recuperi, con particolare riferimento all'attualizzazione dei crediti per recuperi (al netto dell'effetto dei riassicuratori) scadenti successivamente al 2018.

*Due Diligence:* NET ha già messo a disposizione del Promotore Andrea Battista alcuni documenti e informazioni preliminari - che sono stati utilizzati per una verifica preliminare su alcuni specifici aspetti in ambito commerciale, contabile, fiscale e attuariale sulla stessa NET (e società da questa controllate) e sulle rispettive attività, le cui risultanze hanno contribuito a determinare il Corrispettivo Azioni ed il relativo Concambio. Successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni saranno messe a disposizione della Società le risultanze della verifica preliminare effettuata. NET, inoltre, metterà a disposizione dell'Emittente, su richiesta di quest'ultima e previa sottoscrizione di un accordo di riservatezza da parte della medesima, taluni ulteriori documenti e informazioni (nel rispetto del Reg. UE 596/2014) per consentire alla medesima di svolgere un'ulteriore *due diligence*, inclusa quella di carattere “legale” (“**Due Diligence**”) su talune specifiche voci, (ivi inclusi i risultati al 31 dicembre 2017), al fine di verificare che non vi siano ulteriori elementi non rivelati in sede di due diligence preliminare e/o verificare specifici aspetti che non siano stati esaminati nel corso della due diligence preliminare che possano comportare rettifiche positive e/o negative di carattere straordinario riferibili al patrimonio di NET e/o che potrebbero avere un impatto positivo e/o negativo sostanziale sulla situazione economica e patrimoniale stimata al 31 dicembre 2017. Tale Due Diligence, che alla Data del Documento di Ammissione non è stata avviata e del caso sarà avviata solo successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, dovrà concludersi prima della sottoscrizione dell'Accordo Quadro. La Due Diligence avrà inizio entro 5 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

*Criteri di aggiustamento del Corrispettivo a seguito della Due Diligence:* le risultanze della Due Diligence potranno essere recepite, in modo automatico (e senza che le stesse possano comportare una nuova rinegoziazione del Corrispettivo), Euro per Euro al netto di tutte le deduzioni, ivi incluso il relativo effetto fiscale (nella misura in cui eccedano una franchigia minima assoluta pari a euro 1.000.000 nel Corrispettivo Azioni unitario secondo la seguente formula: Corrispettivo Azioni calcolato sul totale capitale di NET più/meno il totale rettifiche Due Diligence/totale numero di azioni di NET, moltiplicato per il numero di Azioni oggetto della Cessione. In caso di disaccordo tra le parti circa l'impatto degli esiti della Due Diligence sul Corrispettivo Azioni - fatta sempre salva la menzionata Facoltà di Recesso per ciascuna di esse - la relativa determinazione potrà essere deferita a due soggetti professionali, con competenze di audit/revisione contabile/scienze attuariali, che saranno scelti uno ciascuno dalle Parti (gli “**Esperti**”). L'Accordo Quadro e la documentazione relativa alla Fusione prevedranno che il Corrispettivo e il Concambio verranno aggiustati in funzione dell'eventuale distribuzione di dividendi e/o riserve prima della Fusione.

*Dichiarazioni e Garanzie:* se sottoscritto, nell'Accordo Quadro i Soci NET rilasceranno dichiarazioni e garanzie previste per operazioni analoghe in termini di dimensioni economiche e settore industriale. Nell'Accordo Quadro verranno definite l'ampiezza e l'estensione di tali garanzie, tenendo in debita considerazione le risultanze della Due Diligence, nonché le informazioni rese fino alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Anche l'Emittente sarà tenuta a rilasciare ai Soci Net e a NET dichiarazioni e garanzie relative alla propria esistenza, operatività e capacità economica funzionale all'Operazione Rilevante (in termini di adesioni raccolte).

*Indennizzi:* se sottoscritto, l'Accordo Quadro dovrà, altresì, prevedere una procedura di indennizzo per cui i Soci NET si obbligheranno a indennizzare l'Emittente (prima dell'efficacia della Fusione) o NET (dopo dell'efficacia della Fusione), rispetto a Passività quali minusvalenze, insussistenze di attivo, sopravvenienze passive o altre passività e/o costi, ovvero perdite, tutte al netto delle eventuali sopravvenienze attive e/o indennizzi ad esse direttamente connessi (es. manleve di terzi) e/o di eventuali benefici fiscali derivanti dalla loro deducibilità, subite, a seconda del caso, dall'Emittente o NET successivamente alla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro in conseguenza della non veridicità e/o violazione delle dichiarazioni e garanzie che verranno definite, ovvero come conseguenza dell'inadempimento dei Soci NET alle obbligazioni a proprio carico previste dall'Accordo Quadro, il tutto come meglio verrà delineato in tale sede. In tale corpo contrattuale sarà previsto che, delle risultanze della Due Diligence, si terrà conto secondo un principio di "fair disclosure" e buona fede con riguardo ad eventuali esimenti, in quanto pattuite, rispetto all'attivazione del meccanismo di indennizzo previsto in conseguenza della violazione delle dichiarazioni e garanzie. Nell'Accordo Quadro si potrà prevedere, inoltre, che il calcolo e il riconoscimento dell'indennizzo sia improntato ai seguenti criteri: (i) per un ammontare pari al 29,9% delle eventuali Passività riscontrate, direttamente a carico dei Soci NET, *pro quota* e senza vincolo di solidarietà, da corrispondersi da parte di questi ultimi a NET; ((ii) per la residua quota (pari al 70,1% della Passività), verrà indennizzata prevedendosi un meccanismo tale da consentire agli azionisti dell'Emittente di beneficiare del diritto di un'ulteriore sottoscrizione di un numero predeterminato di azioni di NET di nuova emissione tale da rendere – unitamente all'indennizzo indicato sub (i) sostanzialmente equivalente il numero di azioni ricevute in sede di Fusione, con quelle che avrebbero ricevuto, ove l'evento oggetto di indennizzo fosse stato noto al momento del calcolo del concambio. È stato comunque concordato che, nel contesto dell'Accordo Quadro, possano essere negoziati e previsti meccanismi alternativi che consentano in ogni caso di raggiungere le medesime finalità. Nell'Accordo Quadro l'indennizzo potrà essere soggetto ad un tetto massimo complessivo, un *de minimis*, una franchigia assoluta ad altre eventuali usuali riduzioni o limitazioni che verranno negoziate in buona fede, incluse riduzioni per eventuali pagamenti o indennizzi conseguibili da terzi in relazione alle circostanze che originano l'indennizzo e/o per eventuali benefici fiscali derivanti dalla relativa deducibilità. Se stipulato, l'Accordo Quadro prevedrà, altresì, che le obbligazioni di indennizzo saranno valide, operanti ed efficaci sino alla scadenza di un periodo massimo, decorrente dalla data di perfezionamento della Fusione, da concordarsi in buona fede e, quanto alle Passività di natura fiscale, previdenziale e giuslavoristica, sino alla scadenza dei rispettivi termini di prescrizione (ove superiori) stabiliti dalla legge, restando inteso che tali termini si intenderanno prorogati per il periodo corrispondente alle eventuali estensioni per legge dei termini prescrizionali. L'indennizzo afferirà unicamente la quota eccedente gli accantonamenti espressamente previsti nel bilancio di NET e Net Insurance Life al 31 dicembre 2017.

*Progetto di Fusione:* se sottoscritto, l'Accordo Quadro, prevedrà i termini e le condizioni dell'operazione di Fusione, ivi incluse alcune condizioni sospensive alla sottoscrizione dell'atto di Fusione. Il testo del progetto di Fusione (che indicherà anche il rapporto di concambio) sarà allegato all'Accordo Quadro e sarà approvato dall'organo amministrativo dell'Emittente e di NET, in sostanziale contestualità con la sottoscrizione del medesimo.

*Il rapporto di Concambio:* Il rapporto di concambio relativo alla Fusione, secondo una preliminare prospettazione, potrà essere pari al rapporto tra il patrimonio netto della Società, calcolato sulla base dell'importo complessivo del capitale raccolto al lordo di tutti i costi e spese sopportati dall'Emittente - ivi inclusi quelli di collocamento - (ma comunque entro un limite massimo di Euro 2.000.000 ) e la valorizzazione di NET, in base al Corrispettivo, sempre tenuto conto delle eventuali rettifiche della Due Diligence ("**Concambio**"). L'Accordo Quadro, prevedrà che, al pari dell'aggiustamento del Corrispettivo, in caso di disaccordo circa l'impatto degli esiti della Due Diligence sul Concambio, la relativa determinazione sarà demandata agli Esperti.

*Obiettivi minimi di raccolta:* nell'ambito della Lettera di Intenti, l'Emittente ha dichiarato che, in sede di collocamento dei propri strumenti finanziari, nell'ambito della quotazione su AIM, a valere quale condizione per la prosecuzione delle trattative ai fini della sottoscrizione dell'Accordo Quadro avrebbe raccolto adesioni per un importo complessivo non inferiore a Euro 30.000.000 al netto di tutti i costi e le spese, ivi inclusi quelli di collocamento e non superiore a Euro 47.000.000 con un target pari a Euro

42.000.000, quale obiettivo ottimale condiviso dalle Parti.

*Termine di sottoscrizione dell'Accordo Quadro:* entro 30 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni sull'AIM Italia, è prevista l'eventuale sottoscrizione dell'Accordo Quadro e la definizione finale del Corrispettivo Azioni effettuata subordinatamente al buon esito della Due Diligence (ferma restando, in ogni caso, la Facoltà di Recesso). Ove, entro tale data, la negoziazione dell'Accordo Quadro e lo scambio delle relative bozze fosse già in fase avanzata, detta sottoscrizione potrà avvenire anche successivamente, purché entro una data ragionevolmente vicina. Resta fermo il termine di efficacia delle Lettera di Intenti sopra rappresentato.

*Condizioni Sospensive:* la Lettera d'Intenti prevede che l'Accordo Quadro dovrà includere una lista di condizioni sospensive cui è subordinata l'efficacia del perfezionamento dell'Operazione Rilevante e delle altre attività previste dall'Accordo Quadro, incluso:

- (i) l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei soci dell'Emittente (i) dell'Operazione Rilevante con NET e (ii) del Progetto di Fusione per incorporazione dell'Emittente in NET e contemporanea assenza di (I) recessi da parte degli azionisti dell'Emittente che potrebbero comportare l'esborso da parte dell'Emittente di un importo tale per cui i proventi del collocamento - dedotti tutti i costi ivi inclusi quelli stessi di collocamento degli strumenti finanziari dell'Emittente - diverrebbero inferiori a Euro 30.000.000; nonché il completamento dell'*iter* previsto dalla legge per poter procedere alla sottoscrizione dell'atto di Fusione, una volta decorsi i termini per l'opposizione dei creditori;
- (ii) che il progetto di Fusione sia approvato da parte dell'assemblea dei soci NET, anche in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/99, laddove applicabile;
- (iii) l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'assemblea dei soci di NET del Progetto di Fusione per incorporazione dell'Emittente in NET in ottemperanza a quanto stabilito nell'Accordo Quadro;
- (iv) l'assenza di recessi da parte degli azionisti di NET (laddove per effetto della Fusione ovvero, più in generale, dell'operazione spetti agli azionisti di NET il diritto di recesso) e di opposizioni da parte dei creditori di NET che comportino, congiuntamente, l'esborso da parte di NET di un importo complessivo superiore a Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00);
- (v) il completamento dell'*iter* previsto dalla legge per poter procedere alla sottoscrizione dell'atto di Fusione, una volta decorsi i termini per l'opposizione dei creditori; e
- (vi) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie da parte di qualsivoglia autorità ivi inclusa l'autorizzazione da parte di IVASS con riferimento all'Acquisizione e alla Fusione ("**Autorizzazione IVASS**");
- (vii) l'assenza di decisioni e/o altre operazioni (i) che determinino un c.d. "*material adverse effect*" su NET e/o sull'Emittente alterandone la struttura economica, finanziaria e patrimoniale e/o gli assetti di *governance* e/o la struttura del capitale e i diritti di voto e/o (ii) in contrasto con gli impegni di "*interim management*" di NET e dell'Emittente che saranno dettagliati nell' Accordo Quadro;
- (viii) l'assenza di un "*change of control*" nella compagine sociale di NET.

*OPA:* Lo statuto della SPAC e/o gli eventuali accordi tra i soci della SPAC non dovranno prevedere maggioranze qualificate e/o diritti di veto per l'approvazione della Fusione. L'Accordo Quadro dovrà comunque prevedere che le Parti non procederanno al perfezionamento dell'Operazione Rilevante e/o delle sue fasi intermedie laddove, per qualsivoglia ragione (ivi incluse modifiche all'applicabile quadro normativo) possa sorgere in capo ai Soci NET e/o ad Archimede, singolarmente e/o congiuntamente, l'obbligo di promuovere un'OPA avente ad oggetto le azioni di NET salvo che la delibera del Progetto di Fusione sia approvata in conformità a quanto previsto dall'art. 49, comma 1), lett g) del Regolamento Consob n.11971/1999.

*Interim Management:* Se sottoscritto, l'Accordo Quadro dovrà contenere impegni di gestione interinale

(“Interim Management”) tra cui, tra gli altri, l’impegno di NET a non apportare modifiche al suo statuto, ad eccezione delle modifiche richieste obbligatoriamente dalla legge o da Autorità pubbliche. L’Accordo Quadro – se sottoscritto –prevedrà che una volta approvata l’Operazione Rilevante da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione di NET e dell’Emittente, le Parti agiranno in buona fede con l’obiettivo di addivenire all’approvazione del progetto di Fusione da parte dell’assemblee dei soci di Net e dell’Emittente e alla stipula del relativo atto di Fusione. La Società assumerà anch’essa impegni di gestione interinale.

*Change of Control:* L’Accordo Quadro, qualora sottoscritto, dovrà contenere previsioni per cui quale condizione essenziale sino alla Fusione - compreso in sede di Fusione- i Soci NET non concorreranno ad approvare e/o eseguire quali soci e/o amministratori, operazioni che determinino sensibili variazioni nella compagine sociale di NET, ivi incluso un cambio di controllo.

*Material Adverse Effect:* L’Accordo Quadro, qualora sottoscritto, dovrà contenere dichiarazioni dei Soci NET tali per cui sino alla Fusione essi non potranno in essere operazioni che determinino un c.d. “Material Adverse Effect”, ossia una modifica sostanzialmente peggiorativa della struttura economica, finanziaria e patrimoniale e/o gli assetti di governance e/o la struttura del capitale o i diritti di voto di NET, e sarà previsto che i NET gestisca la società sostanzialmente in linea con la prassi precedente.

*Accordi Accessori - Dinamica Retail S.p.A.:* in ottemperanza a quanto stabilito nella Lettera di Intenti, l’Accordo Quadro, qualora sottoscritto, dovrà contenere apposite previsioni in merito alla gestione della partecipazione detenuta da NET in Dinamica Retail S.p.A., in relazione alle quali il progetto di massima sarà quello di prevedere la cessione in favore dei Soci NET della partecipazione detenuta da NET in Dinamica Retail, pari a circa il 20% del suo capitale sociale, a fronte di un corrispettivo pari a Euro 3.134.803 (valore risultante dalla relazione semestrale di NET al 30 giugno 2017), entro 6 mesi dal trasferimento della suddetta partecipazione. L’Accordo Quadro, qualora sottoscritto, prevedrà altresì opzioni *put* e *call* esercitabili, a seconda dei casi, dai Soci NET e da NET, in relazione alla residua quota del 20% di Dinamica Retail, il cui esercizio sarà condizionato all’esercizio (ovvero al mancato esercizio) dell’opzione *put* nei confronti dei Soci NET spettante ad Axa.

*Accordi Accessori - Quotazione MTA:* in ottemperanza a quanto stabilito nella Lettera di Intenti, l’Accordo Quadro, qualora sottoscritto, dovrà prevedere che – successivamente all’Operazione Rilevante e allo sviluppo del progetto industriale-, coerentemente alle condizioni di mercato e all’evoluzione del progetto industriale, potrà addivenire all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa (“MTA”), ove possibile segmento STAR, determinando altresì, a titolo indicativo, la tempistica relativa al passaggio da AIM a MTA.

*Accordi Accessori - Dividendi:* in ottemperanza a quanto stabilito nella Lettera di Intenti, l’Accordo Quadro, qualora sottoscritto, potrà contenere apposite previsioni in merito alla politica di riconoscimento di dividendi di NET successivamente alla Fusione, idonea a remunerare l’investimento degli azionisti di NET; tale politica dovrà, in ogni caso, risultare costantemente coerente, anche in termini prospettici, con le prescrizioni regolamentari di vigilanza dettate in tema di adeguatezza patrimoniale di gruppo.

*Accordi Accessori - Non concorrenza:* in ottemperanza a quanto stabilito nella Lettera di Intenti, l’Accordo Quadro, qualora sottoscritto, dovrà prevedere apposite previsioni in forza delle quali, con efficacia dalla Data del Closing, i Soci NET cedenti si impegneranno a non effettuare attività in concorrenza con le attività di NET nei settori dell’assicurazione e della cessione del quinto nel territorio Italiano per un periodo di 3 anni a partire dalla Data del Closing, a fronte di un corrispettivo complessivo per tale impegno pari a Euro 340.000 annui da ripartirsi pro quota tra gli stessi. Il periodo di efficacia del patto di non concorrenza potrà essere esteso sino ad un massimo di ulteriori 12 mesi (e dunque per un massimo di totali 4 anni), con conseguente incremento proporzionale del suindicato corrispettivo.

*Accordi Accessori - Diritto di lock-up:* è stato previsto che l’Accordo Quadro conterrà apposite previsioni in forza delle quali, a partire dalla data di efficacia dell’Operazione Rilevante e almeno fino al terzo anniversario da tale data, Andrea Battista sia vincolato a non trasferire a terzi, in alcun modo e ad alcun titolo, in tutto o in parte, azioni di NET che venga a detenere, anche indirettamente, a seguito della Fusione.

*Assetti proprietari successivi alla Fusione:* al fine di perseguire la più ampia liquidità del titolo, alla luce

degli obblighi relativi all'assunzione di partecipazioni rilevanti in imprese di assicurazione, nell'ambito della Lettera di Intenti, l'Emittente ha dichiarato che avrebbe privilegiato, in sede di *bookbuilding*, un assetto che consenta di includere nella compagine della Società, oltre a investitori istituzionali e/o primari operatori finanziari, anche partner strategici per la distribuzione, nell'ambito del quale nessun investitore (singolarmente o congiuntamente in forza di patti parasociali o per effetto dell'esercizio dei warrant) potesse venire a detenere una partecipazione nell'Emittente tale per cui, per effetto del Concambio tra le azioni dell'Emittente e le azioni NET in esito alla Fusione, venga superata la soglia del 10% del capitale sociale di NET post Fusione. Tale limite non trova applicazione (i) alle banche che fossero già azioniste di NET alla data della Lettera di Intenti, (ii) agli OICR, ovvero (iii) laddove consti altrimenti il consenso scritto dei Soci NET.

*Nuova Governance di NET:* in ottemperanza a quanto indicato nella Lettera di Intenti, qualora si dovesse addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il nuovo Statuto di NET, che entrerà in vigore alla data di efficacia della Fusione, prevedrà che NET mantenga l'attuale sistema di *governance* tradizionale (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, assemblea dei soci) e potrà prevedere che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale siano nominati sulla base di liste che saranno votate in assemblea (il Consiglio di Amministrazione potrà avere il diritto di presentare una propria lista). Le Parti hanno l'aspettativa che Andrea Battista, quale principale promotore dell'Operazione Rilevante con NET possa essere incluso nella lista del Consiglio di Amministrazione e successivamente nominato da tale consiglio quale Amministratore Delegato di NET e delle altre società del Gruppo a seguito della Fusione con adeguati poteri di gestione e di individuazione e proposizione degli indirizzi strategici del Gruppo. L'Accordo Quadro prevedrà che sino alla data di efficacia della Fusione non si dovranno verificare modifiche sostanziali della composizione del Consiglio di Amministrazione di NET, fermo restando che in ogni caso NET potrà procedere a sostituire eventuali componenti che dovessero per qualsivoglia ragione cessare dall'incarico. L'Accordo Quadro potrà prevedere che i membri del Consiglio di Amministrazione (così come quelli del Collegio Sindacale) di NET – impregiudicate le singole ed autonome determinazioni di ciascun componente – rimangano in carica sino alla data di efficacia della Fusione e si presentino dimissionari alla data di efficacia della Fusione, coincidente con l'ultima delle iscrizioni previste all'art. 2504 del codice civile, secondo modalità che saranno concordate tra le Parti. L'Accordo Quadro prevedrà che gli organi sociali siano espressione del nuovo assetto proprietario di NET, aventi le caratteristiche della "*public company*". In tale scenario, i membri del Consiglio di Amministrazione NET verranno rinominati post-Fusione attraverso il voto assembleare sulla base delle regole del nuovo statuto di NET, tra le quali quella della previsione del voto di lista senza che l'Accordo Quadro preveda alcuna garanzia di nomina degli amministratori proposti dai soci o dal consiglio di amministrazione di NET. Le Parti hanno l'aspettativa che a seguito della Fusione, il Collegio Sindacale di NET possa essere composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) sindaci supplenti e possa essere nominato post-Fusione attraverso il voto assembleare sulla base delle regole del nuovo statuto di NET con la previsione del voto di lista senza che l'Accordo Quadro preveda alcuna garanzia di nomina dei membri del collegio sindacale proposti dai soci.

*Rimborso Costi:* in ottemperanza a quanto stabilito nella Lettera di Intenti, ciascuna delle Parti sosterrà integralmente e in via diretta e per quanto di competenza, i costi e le spese connessi alla strutturazione e all'implementazione dell'Operazione Rilevante. Secondo quanto previsto nella Lettera di Intenti, qualora (A) non si addivenga alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, entro il termine indicato nella Lettera di Intenti, in conseguenza dell'emersione ad esito della Due Diligence di difformità sostanziali con le informazioni fornite in sede di verifica preliminare da parte del Promotore Andrea Battista, e/o (ii) di nuovi elementi di natura straordinaria, non evidenziati nel corso della verifica preliminare, che comportino passività straordinarie in capo alla NET e che abbiano un impatto negativo sostanziale sulla situazione economica e patrimoniale stimata al 31 dicembre 2017, e, per l'effetto, sul Corrispettivo o (B) sia esercitata dai Soci NET e da NET la Facoltà di Recesso e/o (C) in ogni caso non si addivenga alla conclusione dell'Operazione Rilevante, per un fatto ascrivibile e/o imputabile alla volontà dei Soci NET, NET ha l'impegno a rimborsare alla Società tutti i costi e le spese di cui la stessa Società potrà richiedere il rimborso, ivi inclusi i costi sostenuti per l'ammissione all'AIM e l'IPO i quali dovranno essere dettagliatamente documentati mediante presentazione delle relative fatture debitamente quietanziate. Allo stesso modo, esclusivamente il Promotore Andrea Battista - senza alcun impegno al riguardo da parte



dell'Emittente- si è impegnato a rimborsare a NET i costi e le spese sostenuti da quest'ultima in relazione all'Operazione Rilevante (ivi inclusi gli onorari dei consulenti coinvolti) nel caso in cui, l'Emittente non dia corso alla realizzazione della medesima Operazione Rilevante per motivi soggettivi dipendenti esclusivamente dalla decisione e volontà della medesima, restando espressamente esclusa l'ipotesi di (i) mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'assemblea di Archimede o (ii) mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Resta inteso anche in questo caso che tutti i costi e le spese di cui NET potrà richiedere il rimborso dovranno essere dettagliatamente documentati mediante presentazione delle relative fatture debitamente quietanziate. In entrambi i casi, l'importo complessivo del rimborso non potrà eccedere Euro 1.500.000.

Per effetto dell'adesione dell'Emittente alla Lettera di Intenti l'Emittente è divenuta Parte e permarranno in capo ad Andrea Battista in proprio solo ed esclusivamente gli obblighi e/o le disposizioni di cui agli obblighi di consegna delle risultanze della Due Diligence Iniziale, di Riservatezza, Costi e Spese Comunicazioni, mentre tutti gli altri dovranno essere intesi riferibili all'Emittente quale "Parte", fermo restando che Andrea Battista sarà in ogni caso l'unico soggetto responsabile per il pagamento di eventuali rimborsi in favore di NET essendo espressamente escluso ogni impegno in tal senso di Archimede, come espressamente riconosciuto dalla stessa NET e dai Soci NET.

Per gli ulteriori contenuti della Lettera di Intenti e della prospettata ipotesi di Operazione Rilevante si rimanda anche al comunicato stampa del 16 aprile 2018 diffuso dall'Emittente e pubblicato sul proprio sito internet [www.archimedespac.com](http://www.archimedespac.com).

## **5.2 Investimenti**

### **5.2.1 *Descrizione dei principali investimenti effettuati dall'Emittente in ogni esercizio finanziario cui si riferiscono le informazioni finanziarie***

Considerato che Archimede è una società di recente costituzione, la stessa non ha effettuato investimenti nel periodo intercorrente tra la data di costituzione e la Data del Documento di Ammissione.

### **5.2.2 *Descrizione dei principali investimenti in corso di realizzazione***

Considerato che Archimede è una società di recente costituzione, alla Data del Documento di Ammissione il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente non ha deliberato l'esecuzione di investimenti.

### **5.2.3 *Descrizione dei principali investimenti futuri programmati dall'Emittente***

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha assunto impegni definitivi e/o vincolanti per l'esecuzione di specifici investimenti futuri.

Si segnala che la Società in data 16 aprile 2018 ha sottoscritto un accordo di adesione, apportando alcune modifiche, alla Lettera di Intenti – a contenuto non vincolante - con cui è stato definito il *modus procedendi* della prosecuzione di trattative aventi ad oggetto la conclusione- senza alcuna esclusiva - ai fini di una possibile sottoscrizione dell'Accordo Quadro che disciplini la realizzazione di un'Operazione Rilevante, in cui saranno disciplinati tutti i termini e le modalità - al verificarsi di determinate condizioni - di una ipotetica Operazione Rilevante della Società con NET, attraverso: (i) la cessione della Partecipazione pari al 30% del capitale sociale di NET meno un'azione alla Società da parte dei Soci NET e, di conseguenza ed in sostanziale contestualità, (ii) la Fusione dell'Emittente in NET, con conseguente ampliamento e diversificazione della compagine azionaria, cosicché NET, in esito alla Fusione, possa assumere (iii) la connotazione di una società ad azionariato frammentato e diffuso c.d. "public company", avendo al contempo acquisito (iv) le disponibilità finanziarie necessarie alla propria crescita.

Sul punto si fa rinvio a quanto meglio descritto alla Sezione Prima, Capitolo 5.1.6. e al Comunicato Stampa di NET e della Società del 16 aprile 2018, ove sono descritti i passaggi essenziali della potenziale Operazione Rilevante con NET.

## 6. PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ

### 6.1 Principali attività

#### 6.1.1 Descrizione delle principali attività di Archimede

Archimede è una *special purpose acquisition company* (c.d. “SPAC”). Le SPAC sono veicoli societari, appositamente costituiti con l’obiettivo di reperire, attraverso il collocamento dei relativi strumenti finanziari presso investitori e la conseguente ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia, le risorse finanziarie necessarie e funzionali per porre in essere, previo svolgimento di un’attività di ricerca e di selezione, l’Operazione Rilevante con una o più società operative (c.d. *target*). Esse, pertanto, fino al momento dell’Operazione Rilevante, contengono solo cassa (c.d. “*shell company*”).

L’oggetto sociale dell’Emittente prevede la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e di altre forme di potenziale aggregazione della società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, un’operazione di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento, nonché la loro realizzazione con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi. In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

Alla Data del Documento di Ammissione la Società in data 16 aprile 2018 ha sottoscritto un accordo di adesione, apportando alcune modifiche alla Lettera di Intenti - a contenuto non vincolante e senza alcuna esclusiva nella prosecuzione delle trattative - come meglio descritto alla Sezione Prima, Capitolo 5.1.6 ai fini di una possibile Operazione Rilevante. Solo se, a seguito di ulteriori negoziazioni, valutazioni e attività, la Società e le parti che hanno siglato la Lettera di Intenti, dovessero concludere l’Accordo Quadro, relativamente a quanto indicato nella Lettera di Intenti, in cui fossero disciplinati in modo compiuto e completo tutti i termini e le modalità di esecuzione dell’Operazione Rilevante, l’Emittente sarà nella condizione di avviare il processo di autorizzazione dell’Assemblea dei soci ai sensi e per gli effetti dell’art.10 dello Statuto per l’Operazione Rilevante con NET e i Soci NET.

Fermo restando quanto sopra precisato, in ogni caso, successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società compirà le attività necessarie: (i) o alla negoziazione per l’eventuale definizione dell’Accordo Quadro con NET nel rispetto di quanto stabilito nella Lettera di Intenti ovvero (ii) alla ricerca e selezione di potenziali diverse società *target* con cui realizzare un’Operazione Rilevante, nonché porre in essere ogni operazione o atto necessario e/o opportuno al fine del completamento dell’Operazione Rilevante, con esclusione delle attività finanziarie nei confronti del pubblico e, in generale, delle attività riservate ai sensi di legge. Fermi restando tali limiti, la Società potrà acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

L’effettiva attuazione dell’Operazione Rilevante è, in ogni caso, sottoposta alla preventiva approvazione dell’Assemblea dei soci e alla conseguente modifica dell’oggetto sociale dell’Emittente. A riguardo si rinvia anche al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.2 del Documento di Ammissione.

Per queste caratteristiche l’investimento in azioni di Archimede può essere di interesse per investitori desiderosi di cogliere le opportunità offerte dalle società italiane di medie dimensioni nel settore assicurativo.

#### 6.1.2 Fattori chiave relativi alle operazioni e alle principali attività della Società

L’investimento proposto si caratterizza, ad opinione del *management* della Società, per i seguenti fattori chiave:

- qualità, competenze ed esperienza del management: il Consiglio di Amministrazione di Archimede è

composto da professionisti dotati di una comprovata esperienza imprenditoriale e/o professionale, quali *top manager*, in particolare del settore assicurativo esperti di *merger and acquisition*, *investment banking private equity* e di consulenza strategica, e che in taluni casi alla Data del Documento di Ammissione ricoprono incarichi apicali in società che svolgono le suddette attività,. Fra i consiglieri è presente il Promotore Andrea Battista, Presidente Esecutivo della Società, che detiene Azioni Ordinarie in misura tale che alla Data di Avvio delle Negoziazioni deterrà il 51% delle Azioni Speciali;

- assenza di costi di gestione: i componenti del Consiglio di Amministrazione svolgeranno personalmente, quali *manager* della Società, ogni attività diretta a: (i) identificare e negoziare tutti i termini e condizioni per la stipula dell'Accordo Quadro NET, in conformità a quanto previsto nella Lettera di Intenti ai fini del perfezionamento della possibile Operazione Rilevante, (ii) ricercare e selezionare altri potenziali *target*; (iii) studiare definire ed eseguire possibili Operazioni Rilevanti alternative, nonché analizzare le dimensioni e la struttura di potenziali Operazioni Rilevanti; e (iii) gestire i rapporti con gli investitori e con il mercato. Pertanto, nessun costo gestorio sarà sopportato dagli investitori di Archimede in assenza dell'Operazione Rilevante. Per la remunerazione del Consiglio di Amministrazione pari ad euro 70.000,00 annui complessivi pro rata temporis saranno utilizzate le Somme Utilizzabili. In caso di approvazione da parte dell'Assemblea dell'Operazione Rilevante, i Promotori, in qualità di titolari di Azioni Speciali, avranno il diritto di convertire il 30% delle Azioni Speciali (pari a n. 30.000,00 Azioni Speciali) in Azioni Ordinarie della Società, nel rapporto di n. 7 Azioni Ordinarie per ogni Azione Speciale. Le ulteriori Azioni Speciali detenute dai Promotori saranno convertite, nel medesimo rapporto, in Azioni Ordinarie in caso di raggiungimento di determinate soglie di apprezzamento del valore di queste ultime e/o al verificarsi di particolari eventi per la cui descrizione si rinvia al successivo Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione. La conversione delle Azioni Speciali al verificarsi dell'Operazione Rilevante rappresenterà un costo indiretto (in termini di diluizione) per gli investitori, che tuttavia sarà sopportato solo in caso di realizzazione dell'Operazione Rilevante. Si segnala, infine, che - come indicato al precedente Paragrafo 5.1.6 - il Promotore Andrea Battista - senza alcuna possibilità di rivalsa per il medesimo sull'Emittente - si è impegnato a rimborsare a NET i costi e le spese sostenuti da quest'ultima in relazione all'Operazione Rilevante (ivi inclusi gli onorari dei consulenti coinvolti) nel caso in cui, l'Emittente non dia corso alla realizzazione della medesima Operazione Rilevante per motivi soggettivi dipendenti esclusivamente dalla decisione e volontà della medesima, restando espressamente esclusa l'ipotesi di (i) mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea di Archimede o (ii) mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro. Resta inteso anche in questo caso che tutti i costi e le spese di cui NET potrà richiedere il rimborso dovranno essere dettagliatamente documentati mediante presentazione delle relative fatture debitamente quietanziate. L'importo complessivo del rimborso non potrà eccedere Euro 1.500.000,00 (un milionecinquecentomila/00).
- diritto di recesso: gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso, nel limite delle soglie stabilite, pur rimanendo comunque titolari dei Warrant assegnati in sede di Offerta;
- poteri decisionali degli investitori: la libertà di scelta e il potere decisionale degli investitori sono al centro del meccanismo di Archimede. L'Operazione Rilevante, infatti, sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione della Società alla preventiva approvazione dell'Assemblea degli azionisti, ivi inclusa l'eventuale Operazione Rilevante con NET. Gli azionisti titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale, necessaria a dar corso all'Operazione Rilevante potranno recedere dalla Società. Le deliberazioni dell'Assemblea che approveranno l'Operazione Rilevante saranno risolutivamente condizionate all'avveramento della condizione dell'esercizio del recesso da parte di un numero di soci ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della delibera che comporti per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% (trenta per cento) delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea. Qualora per effetto dell'esercizio del diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del capitale sociale ordinario si

determinasse la possibilità per l'Emittente di , un esborso netto complessivo di almeno il 30% (trenta per cento) delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea ma, all'esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-quater cod. civ., la Società abbia rimborsato un importo complessivo inferiore o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea, la condizione risolutiva che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. Tali parametri potrebbero risultare essere ulteriormente ristretti laddove, nell'ambito della stipulazione di un Accordo Quadro vincolante finalizzato alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, siano contenute specifiche pattuizioni a ciò finalizzate. A tal riguardo, nel caso in cui si stipulasse l'Accordo Quadro con NET, in conformità a quanto previsto nella Lettera di Intenti, il perfezionamento dell'Operazione Rilevante, sarebbe risolutivamente condizionato all'assenza (I) di recessi da parte dei soci di Archimede e/o (II) di opposizioni da parte dei creditori di Archimede che, congiuntamente, comportino l'esborso da parte della Società di un importo tale per cui i gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i che potranno essere utilizzati ai fini dell'Operazione Rilevante - dedotti tutti i costi ivi inclusi quelli stessi di collocamento degli strumenti finanziari di Archimede - divenissero inferiori a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00);

- liquidità dell'investimento: le Azioni Ordinarie ed i Warrant della Società negoziati sull'AIM Italia rendono l'investimento liquidabile sul mercato. Inoltre, le Azioni Ordinarie ed i Warrant saranno negoziati separatamente sull'AIM Italia e, pertanto, potranno essere acquistati o ceduti separatamente dagli investitori. Infine, in virtù del fatto che le azioni della Società saranno quotate su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, a seguito dell'Operazione Rilevante, la società da questa risultante potrà accedere al Mercato Telematico Azionario, mercato regolamentato, gestito e organizzato da Borsa Italiana ("MTA"), con un percorso semplificato rispetto a un tradizionale processo di quotazione e in termini di minori rischi, tempi, costi di *marketing* nonché dall'assenza di incertezza nella definizione dell'intervallo di prezzo tipici di un processo *standard* di IPO. La negoziazione su un mercato regolamentato, quale il MTA garantirebbe, altresì, una maggiore liquidità dei titoli della società risultante dall'Operazione Rilevante;
- contesto favorevole alle operazioni di investimento delle SPAC: il modello della SPAC, il cui fenomeno di recente si è notevolmente espanso, è potenzialmente attrattivo anche per le imprese assicurative in quanto permette loro di ottenere le necessarie risorse finanziarie per sostenere la crescita nonché l'accesso al mercato del capitale di rischio in tempi brevi e con costi contenuti.

### 6.1.3 Politica di investimento

La Società intende perseguire e condurre la propria politica di investimento in conformità alle linee guida e ai criteri di seguito descritti, i quali sono peraltro soltanto esemplificativi e non esaustivi. Il Consiglio di Amministrazione della Società potrà dunque selezionare e proporre agli azionisti opportunità di investimento in una o più società *target* che soddisfino, anche solo parzialmente, diverse linee guida e criteri di investimento, tra cui rientra NET.

Qualsiasi modifica a detta Politica di Investimento, dovrà essere preventivamente sottoposta all'Assemblea degli azionisti.

La politica di investimento di Archimede è principalmente rivolta all'acquisizione di partecipazioni e all'aggregazione con società non quotate o quotate con titoli ammessi alle negoziazioni su mercati regolamentati ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione, con equity value indicativamente compreso tra circa Euro 25 mln ed Euro 50 mln, operanti nel settore assicurativo, e aventi significative potenzialità di sviluppo sia per via organica che attraverso acquisizioni, le quali società necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di business complementari e la facilitazione dello sviluppo internazionale.

L'attività di investimento di Archimede sarà finalizzata a realizzare la piattaforma per una crescita rilevante e progressiva, mediante il conseguimento del consolidamento/integrazione di business complementari e/o lo sviluppo di un operatore italiano indipendente, specializzato e “multi – segmento” nel settore assicurativo che sia attivo principalmente:

- nel business della protezione di cose e persone, con particolare riferimento alla assicurazione della cessione del quinto dello stipendio;
- nella bancassicurazione danni, ossia offerta di prodotti assicurativi dei rami danni tramite gli sportelli di banche commerciali;
- nel brokeraggio, con particolare riferimento ai broker digitali e ai broker wholesale, sempre nell'ambito di prodotti protezione dedicati alla linea persone.

Particolare attenzione sarà dedicata all'innesto di innovazioni digitali (c.d. soluzioni insurtech) in qualità di miglioramento dell'efficacia dell'offerta e dell'efficienza dei processi produttivi.

Precisamente, una volta perfezionata l'Operazione Rilevante, si potrà dare rapido corso ad un programma di evoluzione e sviluppo industriale poggiate – in via preliminare – sulle seguenti linee di azione:

- Ulteriore sviluppo profittevole del business della target: ottimizzando il business in essere (programma di attenta selezione del portafoglio, ottimizzazione degli investimenti, efficientamento delle spese generali) e dando corso ad un programma di iniziative di nuovo sviluppo (rilanciando le convenzioni assicurative in essere grazie alla maggiore capacità patrimoniale ed avviandone di nuove facendo leva sul track record dei nuovi azionisti / managers; valorizzando le risorse umane e le competenze industriali di servizio);
- Sviluppo della bancassicurazione danni non-auto: costruendo nuova capacità distributiva (definizione e messa in opera di nuovi accordi di distribuzione; leva sugli accordi distributivi esistenti anche per la distribuzione dei nuovi prodotti danni) e mettendo in opera una efficiente macchina operativa a servizio del nuovo business (disegno e realizzazione di una innovativa offerta prodotti di protezione retail / famiglia con alcune estensioni al segmento SME; implementazione di una “macchina di servizio” dedicata ed evoluta a partire dagli attuali asset operativi e tecnologici);
- Sviluppo del canale retail-broker danni non-auto: costruendo nuova capacità distributiva (avvio di collaborazioni con broker selezionati caratterizzati da strutture distributive innovative, focalizzati sul retail business e con specifiche competenze verticali) e mettendo in opera un'efficiente macchina operativa a servizio del nuovo business (personalizzazione dell'offerta prodotti; utilizzo della “service machine” che sarà sviluppata su basi multichannel);
- Digital Innovation & Insurtech: secondo un approccio di “pervasive insurtech”, l'innovazione tecnologica sarà connaturata all'interno dell'intera catena del valore dei processi assicurativi di assunzione e gestione dei rischi della business combination svolgendo un ruolo di acceleratore del business. Ciò - secondo il modello flessibile “make-buy-ally” - mediante l'innesto progressivo di innovazioni digitali (insurtech) per supportare l'attività dei canali distributivi intermediati, sviluppare una distintiva offerta prodotti “insurtech-enabled” e caratterizzare la business combination come la “Bancassurance Platform” di riferimento per i nuovi entranti fintech e per lo sviluppo degli “incidental channels” sul mercato italiano.
- Il Piano di integrazione e sviluppo sarà improntato ad una rilevante disciplina di capital management indirizzata in primis all'adeguatezza patrimoniale e alla resilienza nel tempo dell'aggregato costruito in modo da porsi come obiettivo un Solvency II ratio sempre ampiamente superiore ai minimi regolamentari.
- Il progetto sopra descritto verrà realizzato mediante (a) l'aggregazione societaria (tramite acquisizione di maggioranza o totalitaria, fusione o altra operazione straordinaria) di una società italiana di piccole-medie dimensioni quotata o non quotata, autorizzata ad operare (ai sensi della normativa applicabile) nel mercato assicurativo e (b) il successivo impiego delle risorse finanziarie dell'Emittente per realizzare una forte patrimonializzazione della suddetta target per

sostenerne una strategia di crescita e sviluppo principalmente per linee interne.

La nuova realtà operativa ha l'obiettivo di creare un assetto di governance distintivo, caratterizzato tra l'altro da:

- Consiglio di Amministrazione: maggioranza di membri indipendenti;
- Top Management: management team con rilevante track record specifico di settore ed uno schema incentivante plan-connected.

In tal senso l'eventuale conclusione dell'Operazione Rilevante con NET potrebbe rispondere a tali obiettivi.

Sotto tale profilo, qualora fosse realizzata l'Operazione Rilevante con NET potrà essere sottoposto all'organo competente della società risultante dalla Fusione un piano di *stock/granting option* rivolto al nuovo management e, di conseguenza, anche al Presidente Esecutivo/Amministratore Delegato, dott. Andrea Battista. Il valore del piano di incentivazione potrà interessare sino a circa il 3,5% dell'*equity value* della Società risultante dalla Fusione.

Ai fini della realizzazione del progetto di investimento, Archimede non prevede in alcun caso di acquisire partecipazioni di minoranza o comunque non di controllo nel capitale di operatori assicurativi di grandi dimensioni.

Si segnala sin da ora che la realizzazione del progetto di investimento sopra descritto comporterà (in ragione della natura delle attività potenzialmente svolte sia dalla eventuale società *target* dell'Operazione Rilevante sia dalla stessa Emittente) l'obbligo in capo alla Società di ottenere dalle competenti autorità (ivi inclusa IVASS) i permessi, nulla-osta e/o autorizzazioni a tal fine necessari ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile e che tale obbligo potrebbe ritardare e/o pregiudicare l'esecuzione dell'Operazione Rilevante. A riguardo si precisa che, laddove a seguito della adesione alla Lettera di Intenti da parte della Società e laddove, in conformità a quanto ivi previsto, si dovesse addivenire alla stipula dell'Accordo Quadro NET, al fine di dar corso alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, quale una delle condizioni imprescindibili, sarà necessario ottenere l'autorizzazione dell'IVASS.

#### **6.1.3.1 Requisiti geografici, di settore e dimensionali della/e società target oggetto di investimento**

Archimede si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società italiane di medie dimensioni quotate e non quotate con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 25 milioni ed Euro 50 milioni, operanti nel settore assicurativo e aventi significative potenzialità di sviluppo sia per via organica che attraverso acquisizioni, le quali società necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale, con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e/o la facilitazione dello sviluppo internazionale. Tra queste potrebbe rientrare NET nell'ambito dell'operazione di cui alla Lettera di Intenti.

In ogni caso, sebbene il settore sopra indicato sia quello di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, Archimede valuterà, oltre all'investimento in NET, la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società assicurative di medie dimensioni quotate o non quotate attive, a livello nazionale ed internazionale. La Società, oltre alla ipotesi NET, intende effettuare la ricerca della/e società *target* tenendo in considerazione, in particolare, le seguenti peculiarità delle imprese nei diversi settori di riferimento italiani:

- (i) società a controllo familiare, a favore delle quali Archimede può assicurare l'accesso alla quotazione, rappresentare una soluzione ai fini della raccolta di risorse finanziarie, garantire l'accesso a un *team* di professionisti di elevato e comprovato *standing*, fornire una soluzione ai problemi di *governance* della società o favorire le strategie di *exit* e apportare immediati e significativi capitali a supporto di ambiziosi piani di crescita, organica e per linee esterne;
- (ii) società appartenenti a gruppi multinazionali (che siano oggetto di vendita o *spin-off*).

#### **6.1.3.2 Tipologie di operazioni di investimento e tipologia di beni oggetto dell'attività di investimento**

L'attività di investimento di Archimede sarà principalmente rivolta all'acquisizione di partecipazioni di maggioranza in società che abbiano i propri titoli anche negoziati in mercati regolamentati ovvero in sistemi multilaterali di negoziazione o anche non quotate con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 25 mln ed Euro 50 mln, operanti nel settore assicurativo, e aventi significative potenzialità di sviluppo sia per via organica che attraverso acquisizioni, le quali società necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale, con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e la facilitazione dello sviluppo. Tra questi target rientrerebbe l'investimento in NET.

In ogni caso, sebbene il settore sopra indicato sia quello di maggior interesse per la Società, al fine di poter cogliere le migliori fra le molteplici opportunità d'investimento presenti sul mercato, l'Emittente valuterà la possibilità e/o l'opportunità di indirizzare la propria attività di investimento anche verso società assicurative di medie dimensioni non quotate attive, a livello nazionale.

Nell'ambito della politica di investimento, particolare attenzione sarà riservata agli investimenti in favore di società *target assicurative* che abbiano un *business model* caratterizzato da:

- *promettenti risultati economici*: Archimede intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che presentino un profilo evolutivo positivo;
- *posizionamento strategico difendibile*: la/e società *target* si dovrà/dovranno caratterizzare per un buon posizionamento competitivo, attuale o potenziale, in una o più nicchie di mercato che per *know-how* di prodotto e/o di processo, tipologia della clientela, quota di mercato relativa, marchio, posizionamento nei canali di distribuzione, rappresentino una buona base di sviluppo;
- *generazione di cassa storica e prospettica sostanzialmente positiva*: Archimede intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che presentino un *business model* adeguato al loro mantenimento e/o sviluppo prospettico;
- *prospettive di crescita significative, sia a livello nazionale che a livello internazionale*: Archimede intende focalizzare la propria attività di ricerca e selezione verso società *target* che abbiano un solido e chiaro piano di sviluppo (organico o per linee esterne) e una prospettiva di crescita sia a livello nazionale sia a livello internazionale nonché necessitino di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita e diversificazione del business;
- *management e struttura delle risorse umane tecnicamente valida*: Archimede intende rivolgere la propria attenzione verso società *target* con un *management* propenso a condividere un progetto di sviluppo volto alla creazione di valore per tutti gli azionisti, privilegiando piani di crescita guidata dall'innovazione.

A giudizio dell'Emittente, sulla base delle informazioni pubbliche disponibili, NET presenterebbe un *business model* con le caratteristiche sopracitate.

### **6.1.3.3 Modalità di finanziamento dell'Operazione Rilevante**

Archimede intende realizzare l'Operazione Rilevante anche attraverso mirate acquisizioni di società assicurative che necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita e patrimonializzazione, con l'obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari. Alla Data del Documento di Ammissione, i requisiti dimensionali delle società assicurative oggetto di investimento sono, a puro titolo indicativo, definiti in *equity value* compreso tra 25 mln e 50 mln di euro per il 100% per cento del capitale. Tra queste potrebbe rientrare NET nell'ambito dell'operazione di cui alla Lettera di Intenti.

L'Operazione Rilevante dovrà essere approvata entro il Termine Massimo. La Società potrebbe decidere di reperire ulteriori risorse per dar corso all'Operazione Rilevante mediante, *inter alia*, il ricorso all'indebitamento finanziario ovvero la raccolta di mezzi attraverso, ad esempio, nuovi aumenti di capitale, subordinatamente all'approvazione dell'Assemblea.

### **6.1.3.4 Selezione, esame e approvazione delle operazioni di investimento**

Al fine dell'individuazione della possibile opportunità di investimento, ed in particolare della valutazione

dell'Operazione Rilevante con NET, Archimede si avvarrà delle conoscenze del proprio *management*, nonché di una significativa e vasta rete di contatti.

Il Consiglio di Amministrazione di Archimede è difatti composto, oltre che da manager dotati di notevole esperienza in ambito assicurativo anche da professionisti dotati di una comprovata esperienza imprenditoriale e/o professionale, quali *top manager*, esperti di *merger and acquisition*, *investment banking*, *private equity* e di consulenza strategica, e che, in taluni casi, ricoprono incarichi apicali in società che svolgono le suddette attività.

La rete di contatti - che dovrebbe contribuire a creare significative opportunità di investimento per la Società - comprende, in particolare:

- imprenditori e *manager* che abbiano maturato significative esperienze in vari ambiti industriali e/o caratterizzati da diverse esperienze gestionali;
- *advisor* che prestano assistenza a gruppi familiari, fondi di *private equity* e società multinazionali nell'esecuzione di mandati, sia per conto di acquirenti, sia di venditori;
- professionisti (avvocati, consulenti fiscali e commercialisti) radicati nel territorio;
- banche di investimento.

La procedura prevista per l'esame e la valutazione delle opportunità di investimento, ivi inclusa la negoziazione dell'Operazione Rilevante con NET (che si ricorda troverà il proprio presupposto iniziale nella stipula dell'Accordo Quadro NET vincolante), si baserà, tra l'altro, sullo svolgimento di una adeguata attività di *due diligence* (quale, ad esempio di *business*, legale, contabile e fiscale).

#### **6.1.3.5 Procedura per la realizzazione dell'Operazione Rilevante e diritto di recesso degli azionisti**

L'opportunità di investimento individuata sarà sottoposta dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente all'Assemblea che verrà convocata per deliberare sull'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai sensi dello Statuto, la proposta di Operazione Rilevante, da sottoporre all'Assemblea, è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione e dovrà ricevere il voto favorevole da parte della maggioranza dei Consiglieri in carica.

Ai sensi dello Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti che approvino l'Operazione Rilevante sono risolutivamente condizionate all'avveramento della condizione dell'esercizio del recesso da parte di un numero di soci ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della delibera che comporti per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30% (trenta per cento) delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea. Qualora per effetto dell'esercizio del diritto di recesso fosse esercitato da parte di tanti soci che rappresentino più del capitale sociale ordinario si determinasse la possibilità per l'Emittente di un esborso netto complessivo di almeno il 30% (trenta per cento) delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea ma, all'esito dell'offerta in opzione ai soci e dell'eventuale collocamento presso terzi delle azioni dei recedenti, ai sensi del citato articolo 2437-quater cod. civ., la Società abbia rimborsato un importo complessivo inferiore o annullato un numero di azioni rappresentative di meno del 30% delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea, la condizione risolutiva che precede non si considererà avverata e l'Operazione Rilevante potrà essere attuata. Tali parametri potrebbero risultare essere ulteriormente ristretti laddove, nell'ambito della stipulazione di un Accordo Quadro vincolante finalizzato alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, siano contenute specifiche pattuizioni a ciò finalizzate. A tal riguardo, nel caso in cui si stipulasse l'Accordo Quadro NET, in conformità a quanto previsto nella Lettera di Intenti, il perfezionamento dell'Operazione Rilevante, sarebbe risolutivamente condizionato all'assenza (I) di recessi da parte dei soci di Archimede e/o (II) di opposizioni da parte dei creditori di Archimede che, congiuntamente, comportino l'esborso da parte della Società di un importo tale per cui i gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i che potranno essere utilizzati ai fini dell'Operazione Rilevante - dedotti tutti i costi ivi inclusi quelli stessi di collocamento degli strumenti finanziari di Archimede - divenissero



inferiori a Euro 30.000.000,00 (trenta milioni/00).

Si ricorda che le Azioni Speciali detenute dai Promotori non hanno diritto di voto ai fini dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancata approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea dei soci, e/o del verificarsi della condizione risolutiva a fronte dell'esercizio del diritto di recesso esercitato in relazione all'approvazione assembleare dell'Operazione Rilevante, il Consiglio di Amministrazione della Società inizierà una nuova fase di ricerca e selezione di altre società *target* al fine di sottoporre all'Assemblea l'approvazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo.

Qualora entro il Termine Massimo l'Assemblea della Società non dovesse procedere all'approvazione dell'Operazione Rilevante, la Società si scioglierà per decorso del termine di durata e verrà posta in liquidazione.

#### *Diritto di recesso degli azionisti*

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto Sociale e della disciplina di legge in materia di recesso (articoli 2437 e seguenti del codice civile), i soci titolari di Azioni Ordinarie che non abbiano concorso all'approvazione della modifica dell'oggetto sociale necessaria per dar corso all'Operazione Rilevante potranno esercitare il diritto di recesso entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera dell'Assemblea che abbia approvato la modifica dell'oggetto sociale in conseguenza dell'approvazione dell'Operazione Rilevante.

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni sino al perfezionamento dell'Operazione Rilevante, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, del codice civile) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, cod. civ., della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso. Gli azionisti recedenti rimarranno comunque titolari dei Warrant dagli stessi detenuti ma perderanno il diritto a vedersi attribuiti gli ulteriori Warrant da emettersi alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante.

In caso di mancato collocamento delle azioni del socio recedente offerte in opzione agli altri soci o eventualmente collocate presso terzi, ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile, entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso le azioni del recedente saranno rimborsate mediante acquisto da parte della Società utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357 del codice civile.

#### **6.1.4 Descrizione dei prodotti venduti e/o dei servizi offerti**

Alla Data del Documento di Ammissione non si segnalano prodotti ovvero servizi introdotti o di futura introduzione.

#### **6.1.5 Il contesto di riferimento - Il Mercato Assicurativo italiano**

L'Emittente intende realizzare un'attività di investimento nell'ambito assicurativo ed operante nel mercato italiano. Tra queste potrebbe rientrare l'operazione di cui alla Lettera di Intenti.

Si precisa che tutti i riferimenti quantitativi riportati al fine di dare contezza, nel presente e nei tre successivi paragrafi, di stato e tendenze del Mercato Assicurativo italiano, anche in eventuale raffronto con i mercati assicurativi internazionali, sono tratti dalle due seguenti fonti:

- *L'Assicurazione Italiana in Cifre* – Edizione 2017; ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici;
- *“World Insurance in 2016”* – SIGMA, No. 3/2017 – Swiss Re Institute.

Complessivamente, il settore assicurativo Italiano dà impiego a circa 300 mila persone, al 31 dicembre 2016 le imprese autorizzate ad esercitare attività assicurativa e riassicurativa in Italia, sottoposte alla vigilanza prudenziale dell'IVASS erano 111 (nel 2015 erano 117) di cui 108 nazionali e 3 rappresentanze di imprese estere con sede legale non appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo).


Tra il 2007 e il 2016 il numero di imprese nel settore di indagine si è progressivamente ridotto registrando una calo pari al 34% nell'intero decennio.

Le 108 imprese presenti possono essere suddivise in questo modo: 55 si occupano solamente del ramo danni, 41 solo del ramo vita e 12 imprese multiramo che risultano essere presenti su entrambi i mercati.

Per quanto riguarda la raccolta premi effettuata in Europa e nel mondo nel 2016, l'Italia è al quarto posto in Europa e all'ottavo posto nel mondo, con una quota di mercato pari al 3,4% per l'anno 2016 e 3,6% nel 2015.

Qui di seguito alcune considerazioni assolute e relative con riferimento al mercato assicurativo italiano:


- Il premio medio per abitante (danni e vita) in Italia è inferiore rispetto a quelli registrati negli altri principali paesi industrializzati




• Il mercato assicurativo italiano mostra ancora una bassa penetrazione nel ramo danni in confronto ad altri paesi

• L'Italia registra uno dei minori premi medio del ramo danni in Europa

- il mercato assicurativo italiano è caratterizzato da un'evidente sotto-penetrazione in termini di coperture assicurative "rami danni" (premi danni/ PIL al 2% contro il 3,3% della Germania, il 3,2% della Francia e il 4,1% della Svizzera);
- per quanto riguarda le linee di protezione destinate alla famiglia ed ai privati in genere (premi salute/ PIL allo 0,1% contro l'1,2% della Germania; premi casa/ PIL allo 0,3% contro lo 0,8% della Francia, lo 0,7% di Gran Bretagna (UK) e Spagna e lo 0,6% della Germania).



- la distribuzione danni in Italia, dominata dagli agenti, presenta ancora tratti fortemente “tradizionali” rispetto agli altri paesi europei evidenziando ampi spazi di crescita per i canali bancario, broker e diretto;



- i maggiori player bancari italiani hanno costruito (in house o in partnership) una offerta nei rami danni e, come successo nel vita, i loro competitors di dimensioni medio-piccole stanno ora cercando soluzioni di prodotto per competere;

Distributori	Linee di business						
	RC Auto	CASA Incendio & altro danni, RCG	SALUTE Infortuni - Malattia	PROTEZIONE Credito - Mutui	CAUZIONI	ASSISTENZA	TUTELA LEGALE
UniCredit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
INTESA SANPAOLO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BNL GRUPPO BNP PARIBAS		✓	✓	✓	✓		
UBI Banca	✓	✓		✓		✓	✓
mediolanum		✓	✓			✓	✓
BPER: Banca	✓	✓		✓			✓
sella.it BANCA ONLINE	✓	✓				✓	✓


- le compagnie assicurative operanti nella bancassicurazione danni segnalano tassi di crescita correnti e prospettici di assoluto rilievo e buoni livelli di profittabilità (Fonte: Bilanci delle compagnie di bancassicurazione, 2016).

Rank	COMPAGNIE (ANIA 2016)	PLC 2016 (k €)	VARIAZIONE 2016/2015 (%)	COMBINED RATIO 2016
18	INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI	392.498	+38,0 ✓✓	65,0% ✓✓
29	CARGÉAS	217.822	+4,0 ✓	71,0% ✓✓
31	CreditRas ASSICURAZIONI SPA	200.580	+46,9 ✓✓	75,4% ✓
32	AXA MPS	187.013	+5,2 ✓	81,1% ✓
40	Posteassicura Gruppo Assicurativo Postevita	118.769	+27,7 ✓✓	73,3% ✓✓
45	ARCA ASSICURAZIONI	104.433	+1,5 ✓	64,8% ✓✓
53	AVIPOP società del gruppo AVIVA	76.987	+25,7 ✓✓	72,0% ✓✓
74	BCC Assicurazioni	34.631	+7,9 ✓	105,0% ✗✗
76	Chiara Assicurazioni una Società del Gruppo Helvetia	32.785	-0,4 ✗	81,2% ✓
77	CREDEM CREDEMASSICURAZIONI	32.126	+2,3 ✓	66,8% ✓✓

- le coperture assicurative legate a prodotti di credito rappresentano uno dei pillar dell'offerta di bancassicurazione danni.

## Il mercato del credito al consumo è tornato ai livelli pre-crisi nel 2016

€Mld, nuovi prestiti erogati nell'anno



Il ramo vita mostra invece un maggiore livello di maturità. Infatti, il peso delle “riserve tecniche vita” rispetto al Prodotto Interno Lordo, vede l’Italia ai primi posti tra i principali paesi europei registrando un valore percentuale pari al 37,1% sui dati del 2016.

### 6.1.6 Le Assicurazioni danni

Nel 2016 i premi del portafoglio diretto italiano (*p.d.i.*) del settore danni sono stati pari a 32,0 miliardi con una riduzione del -1,0% rispetto al 2015.

Nella tabella seguente viene mostrato l’ammontare dei premi per ogni categoria del ramo danni:

Rami Danni	Premi diretti (€ mld)	Quota di mercato (%)	Variazione 2016/ 2015 ** (%)
Responsabilità civile auto e natanti	13,5	42,3	-5,6
Infortuni e malattia	5,4	16,8	4,6
Property*	5,1	16,1	0,6
Responsabilità civile generale	2,9	9,1	-0,2
Corpi veicoli terrestri	2,6	8,2	6,5
Trasporti*	0,4	1,4	-1,6
Credito e cauzione	0,5	1,4	5,9
Altri rami*	1,5	4,7	1,6
<b>TOTALE</b>	<b>32,0</b>	<b>100,0</b>	<b>-1,0</b>
<i>Rappresentanze UE ***:</i>			
Responsabilità civile auto e natanti	0,6	14,4	-3,6

Rami danni (esclusa la resp. civile auto e natanti)	3,8	85,6	-0,3
Totale	4,4	100,0	-0,8

Nella tabella sottostante viene mostrata la composizione del ramo danni nel decennio 2007-2016, suddivisa tra premi per responsabilità civile e altre categorie del ramo danni:

#### Premi danni del portafoglio diretto italiano per ramo, 2007-2016

Valori in € mld; %	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Responsabilità civile auto e natanti	48%	47%	46%	47%	49%	50%	48%	46%	44%	42%
Rami danni (esclusa la resp. civile auto e natanti)	52%	53%	54%	53%	51%	50%	52%	54%	56%	58%
Totale rami danni	37,7	37,4	36,7	35,6	36,4	35,4	33,7	32,8	32,0	32,0

\* *Property comprende i rami incendio e altri danni ai beni; trasporti comprende i rami corpi veicoli ferroviari, corpi veicoli aerei, corpi veicoli marittimi, merci trasportate e responsabilità civile aeromobili; gli altri rami comprendono perdite pecuniarie, tutela legale e assistenza.*

\*\* *Le variazioni percentuali sono calcolate a perimetro omogeneo di imprese.*

\*\*\* *Il dato si riferisce alle sole rappresentanze stabilite in Italia di imprese europee che forniscono i dati ad ANIA e che rappresentano oltre il 95% del totale.*

Il **rapporto di cessione a premi (ceded ratio)** nei rami danni, definito come incidenza dei premi ceduti e retroceduti in riassicurazione sui premi totali raccolti (diretti e indiretti), è stato nel 2016 pari a 11,6%, così distribuito:

#### Ceded ratio danni (premi ceduti e retroceduti/ premi contabilizzati), anno 2016

Valori %	2016
Responsabilità civile auto e natanti	7,2%
Rami danni (esclusa la resp. civile auto e natanti)	15,5%
Totale rami danni	11,6%

Nel 2016, gli **oneri per sinistri**, che rappresentano i costi dei risarcimenti, sono stati pari a 20,0 miliardi, come nel 2015.

Le **riserve tecniche** (sinistri e premi), in diminuzione rispetto al 2015, sono state nel 2016 pari a 57,3 miliardi. Circa 26 miliardi (ossia il 46%) erano relative ai rami responsabilità civile auto e natanti.

Il **combined ratio** di bilancio - indicatore che rapporta il costo dei sinistri e delle spese di gestione ai premi - è risultato nel 2016 pari a 90,3% (89,4% nel 2015); per effetto del calo dei premi è, infatti, aumentata l'incidenza degli oneri per sinistri sui premi (da 62,4% a 62,8%) e, in misura minore, è anche cresciuta l'incidenza delle spese sui premi (da 27,0% a 27,4%).

Nel 2016, il **loss ratio** di bilancio del totale danni risulta in lieve peggioramento rispetto al 2015 (da 62,4% a 62,8%): in tutti i rami, con l'eccezione del property e della r.c. auto e natanti, si registra un miglioramento dell'indicatore.

I rami che hanno registrato un **expense ratio** (spese di gestione/premi contabilizzati) più basso sono stati la r.c. auto e natanti (21,5%) e i trasporti (22,8%).

Il **risultato tecnico** del totale danni è stato positivo per 3,4 miliardi; vi ha contribuito, in particolare, il risultato del settore infortuni e malattia (0,9), del ramo r.c. generale (0,7) e del ramo r.c. auto e natanti (0,7).

Considerando insieme al risultato tecnico anche il saldo della riassicurazione, il portafoglio estero, la gestione non tecnica e la tassazione, il settore danni ha registrato nel 2016 un utile pari a 2,1 miliardi, in aumento rispetto a 1,9 miliardi del 2015; ciò ha determinato un indice di redditività del settore (**Roe**) positivo e pari all'8,3% (7,9% nel 2015).

### 6.1.7 Le Assicurazioni vita

Nel 2016 i **premi del portafoglio diretto italiano** (*p.d.i.*) del settore vita sono stati pari a 102,3 miliardi, registrando una riduzione del -11,0% rispetto al 2015.

Nella tabella seguente vengono mostrate le incidenze dei premi in ogni ramo vita:

Rami Vita	Premi diretti (€ mld)	Quota di mercato (%)	Variazione 2016/ 2015 (%)
Ramo I – tradizionali	73,6	72,0	-5,4
Ramo III – linked	24,0	23,5	-24,5
Ramo V – capitalizzazione	2,7	2,7	-21,8
Altri rami	1,8	1,7	6,9
<b>TOTALE</b>	<b>102,3</b>	<b>100,0</b>	<b>-11,0</b>
<i>Rappresentanze UE:</i>			
Ramo III – linked	3,2	73,0	-9,8
Altri rami vita	1,2	27,0	16,8
<b>Totale</b>	<b>4,4</b>	<b>100,0</b>	<b>-3,9</b>

La diminuzione dei premi contabilizzati ha riguardato sia le polizze di ramo I - tradizionali (-5,4% per un volume pari a 73,6 miliardi) sia, soprattutto, le polizze di ramo III - linked (-24,5% per un volume di 24,0 miliardi). Anche le polizze di ramo V - capitalizzazione sono risultate in diminuzione del 21,8%, raccogliendo premi per 2,7 miliardi.

### Premi danni del portafoglio diretto italiano vita, 2007-2016

Valori in € mld; %	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tradizionali e capitalizzazione	52%	63%	86%	81%	81%	77%	80%	79%	71%	75%

Linked	47%	34%	12%	17%	17%	20%	18%	20%	28%	24%
Altri rami	1%	3%	2%	2%	2%	3%	2%	1%	1%	1%
Totale rami vita	61,5	54,5	81,1	90,1	73,8	69,7	85,1	110,5	114,9	102,3

Nel complesso, il settore vita ha registrato nel 2016 un **risultato tecnico** positivo e pari a 3,4 miliardi, a cui ha contribuito principalmente il risultato positivo delle polizze tradizionali e di quelle di capitalizzazione.

#### 6.1.8 *Canali distributivi*

Nel 2016 il numero di intermediari iscritti al RUI risultava pari a 220.649 persone fisiche, di cui: 20.568 in sezione A (agenti), 4.017 in sezione B (Broker), 5.115 in sezione C (produttori diretti), 182.896 in sezione E (addetti all'attività di intermediazione) e 8.053 intermediari con residenza in altro stato membro SEE. Le società iscritte al RUI risultavano essere 24.001, di cui: 9.263 in sezione A (agenti), 1.706 in sezione B (Broker), 563 in sezione C (produttori diretti), 12.469 in sezione E (addetti all'attività di intermediazione).

Nel 2016, il 77,1% delle polizze nel settore danni è stato venduto attraverso il canale agenziale; l'Ania stima, però, che una quota importante, pari al 25,8% dei premi del canale agenziale, è effettivamente originata dal canale broker. La quota di mercato degli agenti scenderebbe perciò al 51,3%, mentre raggiungerebbe il 35,0% quella dei broker. In crescita gli sportelli bancari (5,5%), in lieve calo la vendita attraverso internet (3,0%).


#### **I canali di distribuzione danni, anno 2016**

<i>Valori %</i>	2016
Agenti	77,1
Broker	9,2
Vendita diretta	8,0
Sportelli bancari	5,5
Consulenti finanziari abilitati	0,2
Totale	100,0%

In particolare la bancassicurazione danni sta crescendo stabilmente nel corso degli ultimi anni, specialmente nell'ambito della protection.



Crescita della distribuzione bancaria danni per Linee di Business 2014-2016



Nel 2016, il principale canale di distribuzione nel settore vita rimane il canale bancario che registra un lieve decremento della relativa quota di mercato (dal 63,4% del 2015 al 62,9% del 2016). Seguono i consulenti finanziari abilitati e gli agenti che hanno originato entrambi circa il 14% dei premi contabilizzati dal settore; meno utilizzati sono risultati i canali di vendita diretta (8,2%) e i broker (0,6%).

#### I canali di distribuzione vita, anno 2016

Valori %	2016
Sportelli bancari	62,9
Agenti	14,3
Broker	0,6
Vendita diretta	8,2
Consulenti finanziari abilitati	14,0
Totale	100,0%

#### 6.2 Fattori eccezionali

Alla Data del Documento di Ammissione, non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano influito sull'attività di Archimede. La Società è stata costituita in data 21 febbraio 2018 e non ha una storia operativa pregressa. Archimede, nel periodo intercorrente tra la costituzione e sino alla Data del Documento di Ammissione, si è concentrata prevalentemente sulla definizione del proprio assetto operativo e organizzativo e sul processo di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

Si segnala solo che la Società in data 16 aprile 2018 ha sottoscritto un accordo di adesione, apportando alcune modifiche alla Lettera di Intenti – a contenuto non vincolante - con cui è stato definito il modus operandi della prosecuzione di trattative - senza alcuna esclusiva - ai fini di una possibile sottoscrizione dell' Accordo Quadro vincolante, in cui saranno disciplinati tutti i termini e le modalità - al verificarsi di determinate condizioni - di una ipotetica Operazione Rilevante della Società con NET, attraverso: (i) una cessione di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di NET meno un'azione alla Società da parte dei Soci NET e, di conseguenza ed in sostanziale contestualità, (ii) una Fusione in NET, con

conseguente ampliamento e diversificazione della compagine azionaria, cosicché NET, in esito alla Fusione, possa assumere (iii) la connotazione di una c.d. “public company”, avendo al contempo acquisito (iv) le disponibilità finanziarie necessarie alla propria crescita. Sul punto si fa rinvio a quanto meglio descritto alla Sezione Prima, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.6. e al Comunicato Stampa della Società del 16 aprile 2018, ove sono descritti i passaggi essenziali della potenziale Operazione Rilevante con NET.

### **6.3 Dipendenza dell’Emittente da brevetti o licenze, da contratti industriali, commerciali o finanziari, o da nuovi procedimenti di fabbricazione**

Alla Data del Documento di Ammissione, non si segnala da parte della Società alcuna dipendenza da brevetti, marchi o licenze, né da contratti commerciali o finanziari e da nuovi procedimenti di fabbricazione.

### **6.4 Posizione competitiva della Società**

Archimede è una *special purpose acquisition company* costituita in Italia le cui Azioni Ordinarie e i cui Warrant saranno ammessi alle negoziazioni sull’AIM Italia.

La Società intende realizzare l’Operazione Rilevante con una o più società *target* italiane assicurative quotate o non quotate di medie dimensioni.

In particolare Archimede si propone di indirizzare la propria attività di investimento principalmente verso società italiane di medie dimensioni quotate con *equity value* indicativamente compreso tra circa Euro 25 milioni ed Euro 50 milioni, operanti nel settore assicurativo e aventi significative potenzialità di sviluppo sia per via organica che attraverso acquisizioni, le quali società necessitano di risorse finanziarie a supporto dei propri piani di crescita a livello nazionale e internazionale, con l’obiettivo di conseguire il consolidamento/integrazione di *business* complementari e/o la facilitazione dello sviluppo internazionale. Tra queste potrebbe rientrare NET nell’ambito dell’operazione di cui alla Lettera di Intenti.

## **7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA**

### **7.1 Descrizione del gruppo a cui appartiene l'Emittente**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non fa parte di alcun gruppo.

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 1.000.000,00 suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto dai Promotori

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i Promotori deterranno solo Azioni Speciali (per informazioni in merito alle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione).

## **8. IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI**

### **8.1 Problematiche ambientali**

Alla Data del Documento di Ammissione, anche in considerazione dell'attività svolta dall'Emittente, la Società non è a conoscenza di problematiche ambientali che possano influire sull'utilizzo delle proprie immobilizzazioni materiali esistenti.

## **9. INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE**

### **9.1 Tendenze recenti sull'andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

### **9.2 Tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non è a conoscenza di particolari informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente medesimo.

## 10. ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI

### 10.1 Informazioni sugli organi amministrativi, di direzione e di vigilanza e alti dirigenti

#### 10.1.1 Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la gestione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da 5 consiglieri, di cui almeno 1 in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e integrato dall'Assemblea della Società del 30 aprile 2018 che, in conformità al citato articolo 13 dello Statuto, ha deliberato, tra l'altro, di incrementare, con efficacia a far data dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 4 a 5 membri con la nomina di 1 consigliere dotato dei sopra richiamati requisiti di indipendenza e di rappresentanza di genere. In data 30 aprile 2018 il Consiglio di Amministrazione della Società ha verificato la sussistenza degli stessi requisiti di indipendenza in capo all'Amministratore Indipendente Carlotta de Franceschi e al Consigliere Mayer Nahum.

I componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno in carica per 3 esercizi, e precisamente sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2020. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono indicati nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Luogo e data di nascita
Andrea Battista <sup>(1)</sup>	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Roma - 26 giugno 1969
Gianpiero Stefano Rosmarini	Amministratore	Premosello (VB) - 6 maggio 1946
Mayer Nahum <sup>(2)</sup>	Amministratore	Tripoli (Libia) - 16 novembre 1949
Dario Trevisan	Amministratore	Milano - 4 maggio 1964
Carlotta de Franceschi <sup>(2)</sup>	Amministratore	Pordenone (PN) - 21 dicembre 1977

(1) *Amministratore con poteri esecutivi*

(2) *Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e anche il Codice di Autodisciplina.*

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei membri del Consiglio di Amministrazione, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

#### Descrizione caratteristiche professionali di ciascun consigliere

##### **Andrea Battista**

Principale Socio, Promotore e Presidente Esecutivo dell'Emittente è un Manager di articolata esperienza, specializzato nel settore assicurativo con oltre 15 anni di incarichi dirigenziali di cui circa 7 nelle vesti di capoazienda.

Dopo l'inizio nella società di consulenza Mckinsey della carriera, ha operato per oltre 10 anni nel Gruppo Cattolica Assicurazioni ed è rapidamente divenuto responsabile del business Vita e bancassicurazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni, svolgendo in quest'ambito in diverse occasioni il ruolo di amministratore delegato delle joint venture bancassicurative con i principali partner bancari del Gruppo.

E' stato dunque amministratore delegato del Gruppo Aviva in Italia, operante in particolare nella bancassicurazione sia Vita che Danni.

Da ultimo e sino all'Agosto 2017 amministratore delegato di Eurovita Assicurazioni, nel periodo in cui azionista di controllo è stato il fondo di private equity americano J.C. Flowers.

Le principale specializzazione è in particolare nel business Vita e più in generale nella bancassicurazione.

Ha realizzato e concluso la prima operazione di private equity nel settore assicurativo italiano.

All'attività principale di carattere manageriale ha unito nel tempo attività di ricerca sulle tematiche assicurative, scrivendo e pubblicando opere sui temi della bancassicurazione e, recentemente, dell'assicurazione nell'era digitale.

Svolge regolarmente attività di investimento come business angel in aziende e start up in diversi settori industriali.

E' infine Consigliere di Amministrazione sia in enti no profit che in banche e imprese di servizi.

### **Gianpiero Stefano Rosmarini**

Gianpiero Stefano Rosmarini, laureato in Economia e commercio, svolge attività di libero professionista quale consulente aziendale.

Negli anni '70 è stato Responsabile della programmazione della Regione Lombardia e Capo di gabinetto del Presidenti della Regione fino al 1982.

Divenuto prima Vice Direttore generale e poi Direttore Generale di Lombardia Fincapital, è stato in seguito Direttore Generale e Amministratore delegato della finanziaria italiana di partecipazioni (F.I.P.), Merchant Bank del Gruppo B.N.L.

In seguito è stato Componente del Comitato esecutivo di Efibanca e Vice Presidente ICCRI, nonché amministratore delegato di Logistica Capital dal 2008 al 2012.

E' stato progressivamente membro del Consiglio di Amministrazione di diverse Società, anche con incarichi di presidenza, sia del mondo industriale che finanziario.

### **Mayer Nahum**

Conseguita la laurea in Economia Politica con specializzazione in Statistica presso l'Università L. Bocconi di Milano, ha svolto la sua attività professionale esclusivamente nell'ambito del settore assicurativo.

Più precisamente, i primi anni nel settore della Riassicurazione Professionale che gli hanno consentito intensi scambi professionali con Imprese Assicurative e Riassicurative di tutti i continenti, con permanenze negli Stati Uniti ed in Belgio per seguire specifiche attività del Gruppo GENERALI e MAPFRE (Spagna).

Nel prosieguo dell'attività ha esteso le sue responsabilità nell'ambito dell'Assicurazione Diretta assumendo anche incarichi di Amministratore in Società del Gruppo MAPFRE e Società Cattolica di Assicurazione.

Attualmente svolge attività di consulenza in Assicurazione e Riassicurazione e ricopre incarichi di Amministratore in alcune Underwriting Agencies italiane ed in un broker in Gran Bretagna.

### **Dario Trevisan**

Fondatore e Managing Partner dello Studio Legale Trevisan & Associati specializzato in Diritto Societario e Commerciale, Mercati Finanziari, Corporate Governance, Contenzioso. Lo Studio Legale Trevisan & Associati ha una lunga esperienza in consulenza ed assistenza legale in materia di Corporate Law e Corporate Governance, Mercati Finanziari e M&A, compresa la consulenza agli Investitori Istituzionali, Emittenti e relativi Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali. Lo Studio Legale Trevisan & Associati è il leader in Italia per quanto riguarda la rappresentanza degli Investitori Istituzionali, la partecipazione e il voto per delega nelle assemblee degli azionisti convocate dalle società quotate italiane.

E' ed è stato membro del Consiglio di Amministrazione di società quotate tra cui "Prelios S.p.A." (ex Pirelli Real Estate S.p.A.), "Ing. Olivetti S.p.A." (oggi "TIM S.p.A."), "Vianini Industria S.p.A.", "Dompé Farmaceutici S.p.A."; Sindaco Unico di "MMC S.r.l."; membro dell'Organismo di Vigilanza legge 231 "RBC Investor & Treasury Services", "Macchia Rotonda Solar S.r.l." e Rappresentante comune degli azionisti di risparmio di società quotate tra cui "Intesa San Paolo", "TIM S.p.A.", "Buzzi Unicem", "Italmobiliare S.p.A.", "Italcementi S.p.A.", "Unipol Sai S.p.A.", "RCS MediaGroup S.p.A.". Inoltre, è stato nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico membro del Comitato di Sorveglianza di "Parmalat Finanziaria S.p.A." e del "Gruppo Mafrow" in amministrazione straordinaria e commissario di "OSC Service Center S.p.A." (di proprietà della società quotata "Omnia Network S.p.A").

E' stato collaboratore de Il Sole 24 Ore, sull'inserto "L'Esperto risponde" in materia di diritto societario.

Co-autore del Capitolo "Current trends in regulating Corporate Governance by the European Community", Euromoney Book 2003.

Membro del Gruppo di Esperti (tra cui il Prof Jaap Winter) nominati dal Ministro della Giustizia olandese per lo studio della tematica "Cross Border Proxy Voting" in Europa al fine di armonizzare il sistema legislativo europeo, il cui lavoro è terminato nel giugno 2002 e le cui conclusioni sono state inserite nel documento finale del comitato "High Level Group of Company Experts" nominato dalla Commissione Europea.

### **Carlotta de Franceschi**

È una manager ed esperta di finanza.

Attualmente è visiting scholar presso la School of International and Public Affairs della Columbia University, Presidente e Fondatrice di Action Institute, uno dei top Think Tanks a livello europeo, e Consigliere di Amministrazione di Arca SGR, Banca Sistema e Tas Group. Già Consigliere Economico a diretto riporto del Presidente del Consiglio, la dottoressa de Franceschi ha trascorso 12 anni in Investment Banking fra New York e Londra (Goldman Sachs, Morgan Stanley e Credit Suisse).

Carlotta de Franceschi è laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano e ha conseguito un Master in Business Administration da Harvard Business School.

#### Poteri del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le proposte da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante che dovranno ricevere il voto favorevole da parte della maggioranza dei consiglieri in carica.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie convertite in azioni speciali alla Data di Inizio delle Negoziazioni, il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (g) l'approvazione dei termini e condizioni dell'Operazione Rilevante e la conseguente convocazione dell'assemblea dei soci ai fini della necessaria convalida da parte di quest'ultima. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione in ogni caso non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

Ai sensi dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge e ferma restando la preventiva autorizzazione assembleare per gli atti previsti all'articolo 10 dello Statuto.

Il tutto, fermo restando che, ai sensi dello Statuto che entrerà in vigore dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, tra le varie, le decisioni concernenti la proposta di Operazione Rilevante da sottoporre al voto dell'Assemblea e quelle di utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

In data 16 marzo 2018 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione i poteri di compiere qualsiasi atto ai fini della gestione della Società, nello specifico, - di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione - nessuno escluso, fatti salvi quelli espressamente riservati dalla legge e/o dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione, quale organo collegiale, attribuendo allo stesso Presidente la legale rappresentanza della Società, con firma singola sino ad euro 300.000,00 (trecentomila/00).

#### Cariche ricoperte dagli Amministratori

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Consiglio di Amministrazione siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

Nome e cognome	Società	Carica nella Società o partecipazione detenuta	Status alla data del Documento di ammissione
<b>Andrea Battista</b>	Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Amministratore delegato	Cessata



	Atum s.r.l.	Vice presidente	In corso
	X. Pro s.r.l.	Vice presidente	In corso
	Banca Consulia	Vice presidente	In corso
	X Pro S.r.l.	Socio	In essere
	Conio S.r.l	Socio	In essere
	Atum S.r.l.	Socio	In essere
	Carplanner, limited	Socio	In essere
	MVR S.r.l.	Socio	In essere
	Neosurance	Socio	In essere
<b>Mayer Nahum</b>	Eurovita Assicurazioni S.p.A.	Amministratore	Cessata
	AIM Underwriting Agency Srl – Roma	Amministratore	In carica
	ALLRS Srl – Roma	Amministratore	In carica
	AIM Insurance Broker – London (UK)	Amministratore	In carica
	AIM Insurance Broker - London (UK)	Socio	In essere
<b>Dario Trevisan</b>	Buzzi Unicem S.p.A. – Senza vincoli di Rappresentazione grafica	Rappresentante Comune degli azionisti di Risparmio	In carica
	Telecom Italia S.p.A. o TIM S.p.A.	Rappresentante comune degli azionisti di Risparmio	In carica
	MMC Italia S.r.l.	Sindaco	In carica
	PRO S.r.l.	Consigliere	In carica
	Intesa Sanpaolo S.p.A.	Rappresentante comune degli azionisti di Risparmio	Cessata
	Manifattura Lane Gaetano Marzotto & Figli S.p.A.	Rappresentante comune degli azionisti di Risparmio	Cessata
	Italcementi Fabbriche Riunite Cemento S.p.A.	Rappresentante comune degli azionisti di Risparmio	Cessata
	Unipolsai Assicurazioni S.p.A.	Rappresentante comune degli azionisti di Risparmio	Cessata
	Dompè farmaceutici S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Italmobiliare S.p.A.	Rappresentante comune degli azionisti di Risparmio	Cessata
	Prelios S.p.A.	Consigliere Presidente Comitato di Controllo e	Cessata

		Rischi- Presidente Organismo di vigilanza 231	
	RCS Madiagroup S.p.A.	Rappresentante comune azionisti di Risparmio	Cessata
	Vianini S.p.A.	Consigliere	Cessata
	Office Rental S.r.l.	Socio	Immobiliare attiva
<b>Carlotta de Franceschi</b>	ARCA FONDI	Membro del Consiglio di Amministrazione	In carica
	BANCA SISTEMA	Membro del Consiglio di Amministrazione, già membro del Comitato Esecutivo	In carica
	TAS GROUP	Membro del Consiglio di Amministrazione	In carica
	VENETO BANCA	Consigliere Delegato e Presidente del Comitato Esecutivo	Cessata
	CENTRO ONCOLOGICO DI RIFERIMENTO DI AVIANO	Presidente del Comitato di Indirizzo e Verifica	In carica

\* \* \*

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Collegio Sindacale dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

#### **10.1.2 Collegio Sindacale**

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto, alla Data del Documento di Ammissione, il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti.

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato in sede di costituzione della Società e rimarrà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Alla Data del Documento di Ammissione il Collegio Sindacale risulta composto come indicato nella tabella che segue.

Nome e cognome	Carica	Data e luogo di nascita
Roberto Moro	Presidente del Collegio Sindacale	4 marzo 1955 - Milano
Loredana Anna Conidi	Sindaco Effettivo	6 marzo 1971 - Milano
Francesca Scelsi	Sindaco Effettivo	23 giugno 1973 - Milano
Ludovica Lorenzetto	Sindaco Supplente	25 settembre 1987 - Dolo (VE)
Mariassunta Pica	Sindaco Supplente	25 dicembre 1986 – Polla (SA)

I componenti del Collegio Sindacale sono domiciliati per la carica presso la sede della Società.

Viene di seguito riportato un breve *curriculum vitae* dei componenti il Collegio Sindacale, dal quale emergono la competenza e l'esperienza maturate in materia di gestione aziendale.

#### **Roberto Moro**

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dottore Commercialista e Revisore dei Conti. Consulente Tecnico del Tribunale di Milano.

Dal 1986 Responsabile Funzione Fiscale di primarie società quotate in Borsa.

Attuale presidente dell'Associazione Fiscalisti Italiani AFI.

#### **Loredana Anna Conidi**

Loredana Conidi è socio dello studio tributario Ludovici Piccone & Partners dalla costituzione nel novembre 2014. In precedenza ha collaborato con Maisto e Associati per quattordici anni e presso altri primari studi legali di diritto tributario internazionale per quattro anni.

Si occupa principalmente di fiscalità di impresa e tassazione dei gruppi, fusioni e acquisizioni nazionali e internazionali. Ha altresì maturato una significativa esperienza nella tassazione delle rendite finanziarie e nella fiscalità dei redditi di lavoro (piani di azionariato e tassazione degli expatriates). Assiste i clienti, italiani ed esteri, anche nella fase pre-contenziosa e nelle procedure di definizione delle controversie tributarie mediante procedure di adesione e conciliative.

È autrice di pubblicazioni in materia tributaria.

Ha conseguito la Laurea in Economia e Legislazione per l'impresa presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

È iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Legali di Milano.

#### **Francesca Scelsi**

Partner di BDO Italia S.p.a., responsabile dei Professional Standards e IFRS per il settore Financial Services di BDO Italia S.p.A.

Specializzata nella revisione contabile di gruppi nazionali e internazionali operanti nel settore assicurativo, bancario e finanziario, l'esperienza di Francesca è focalizzata sulle tematiche finanziarie, sull'applicazione dei principi contabili internazionali IFRS ed in particolare allo IAS 39, all'IFRS 9 e all'IFRS 17 nonché su tematiche di solvibilità assicurativa e bancaria.

Componente della "Commissione Tecnica generale" e della «Commissione Tecnica Assicurativa» di Assirevi, è docente ed autrice di articoli in materia di revisione e principi contabili.

### **Ludovica Lorenzetto**

Ludovica Lorenzetto è entrata a far parte dello studio Ludovici Piccone & Partners nel gennaio 2015. In precedenza, ha collaborato per tre anni con lo Studio Biscozzi Nobili e per due anni con lo studio legale internazionale Freshfields Bruckhaus Deringer, dove ha iniziato la sua carriera professionale. Si occupa prevalentemente di reddito d'impresa, tassazione delle persone fisiche, operazioni straordinarie e diritto tributario internazionale. E' iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali. Ha conseguito la Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa presso l'Università Comm. "L. Bocconi" di Milano.

### **Mariassunta Pica**

Mariassunta Pica è entrata a far parte dello studio Ludovici Piccone & Partners nel gennaio 2015. In precedenza, ha collaborato per tre anni con lo Studio Legale Tributario EY e precedentemente per un anno presso uno studio di commercialisti. Si occupa prevalentemente di reddito d'impresa, tassazione delle persone fisiche, operazioni straordinarie e diritto tributario internazionale. E' iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali. Ha conseguito la Laurea in Consulenza Economica e Giuridica per le imprese presso l'Università degli Studi di Perugia.

\*\*\*

La seguente tabella indica le principali società di capitali o di persone in cui i componenti del Collegio Sindacale siano stati membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza, ovvero soci, negli ultimi cinque anni, con l'indicazione circa la permanenza nella carica stessa e della partecipazione.

<b>Nome e cognome</b>	<b>Società</b>	<b>Carica nella Società o partecipazione detenuta</b>	<b>Status alla data del Documento di ammissione</b>
<b>Roberto Moro</b>	Telecom Italia Sparkle S.p.A.	Consigliere	<i>Attualmente Ricoperta</i>
	Telecom Italia Finance SA	Consigliere	<i>Attualmente Ricoperta</i>
	Ente Raccolta Vinciana	Sindaco	<i>Attualmente Ricoperta</i>
	IRE Holding	Presidente Collegio Sindacale	<i>Attualmente Ricoperta</i>
	FIDIGER S.p.A.	Sindaco	<i>Attualmente Ricoperta</i>
	Technogym	Sindaco supplente	<i>Attualmente Ricoperta</i>
	ADVALSO S.p.A.	Consigliere e Organismo di Vigilanza	<i>Cessata</i>
	Olivetti S.p.A.	Consigliere e Organismo di Vigilanza	<i>Cessata</i>

	Olivetti I-Jet S.p.A.	Consigliere e Organismo di Vigilanza	<i>Cessata</i>
	Towertel S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Cessata</i>
	Telecom Italia Finance SA	Consigliere	<i>Cessata</i>
	FNC – Fabbrica Nazionale Cilindri S.p.A.	Sindaco	<i>Cessata</i>
	OMS Olivetti Multiservices S.p.A.	Consigliere	<i>Cessata</i>
	Immobiliare Ripamonti S.r.l.	Socio	immobiliare attiva
	Mbl S.r.l.	Socio	immobiliare inattiva
<b>Loredana Anna Conidi</b>	AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	SIT S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Innova Italy 1 S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Cerved Master Services S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Alerion Clean Power S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	Flos S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Decalia Asset Management Sim S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Elle52 Investimenti S.r.l.	Sindaco supplente	In carica
	Ethica Investment Club S.p.A.	Sindaco supplente	In carica
	Evoca S.p.A.	Sindaco supplente	<i>Cessata</i>
	SGL Italia S.r.l.	Sindaco supplente	<i>Cessata</i>
	Axon Italia S.r.l. in liquidazione	Sindaco supplente	<i>Cessata</i>
	Beta Utensili S.p.A. – cancellata dal 08/11/2016 per incorporazione	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Cessata</i>
	Bidco S.p.A. cancellata dal 21/07/2010 per incorporazione	Sindaco supplente	<i>Cessata</i>
Finutensil S.r.l. cancellata dal	Presidente del Collegio Sindacale	<i>Cessata</i>	

	08/11/2016 per incorporazione		
<b>Francesca Scelsi</b>	Aon Italia S.p.A.	Sindaco effettivo	In carica
	BDO Italia S.p.A.	Amministratore	Cessata
	BDO S.p.A.	Amministratore	Cessata
	Beta S.r.l.	Amministratore	In carica
	BDO Italia S.p.A.	Socio	in essere
	BDO Tax & Law S.r.l. STP	Socio	in essere
	Beta S.r.l.	Socio	in essere
	Omega Audit S.r.l.	Socio	in essere
	One Audit S.r.l.	Socio	in essere
<b>Mariassunta Pica</b>	Alerion Clean Power S.p.A.	Sindaco supplente	In carica

\* \* \*

Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del codice civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, né sussistono tali rapporti tra questi ed i membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Per quanto a conoscenza della Società negli ultimi cinque anni, nessuno dei membri del Collegio Sindacale (i) ha riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta; (ii) è stato dichiarato fallito o sottoposto a procedure concorsuali o è stato associato a procedure di bancarotta, amministrazione controllata o procedura di liquidazione; (iii) è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell'Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società.

### **10.1.3 Alti Dirigenti**

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non ha dirigenti.

### **10.1.4 Soci Fondatori**

L'Emittente è stata costituita dai Promotori in forma di Società per Azioni con la denominazione di "Archimede S.p.A.", capitale sociale di Euro 50.000,00, con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti.

A seguito dell'aumento di capitale dell'Emittente in data 5 aprile 2018 i Promotori sono venuti a detenere le seguenti partecipazioni in Azioni Ordinarie:

- Andrea Battista titolare di n. 51.000 Azioni Ordinarie;
- Gianpiero Stefano Rosmarini titolare di n. 47.500 Azioni Ordinarie;
- Matteo Federico Carbone per n. 1.500 Azioni Ordinarie.

Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 5 aprile 2018, le n. 100.000 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori si convertiranno in n. 100.000 Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni la totalità delle Azioni Speciali sarà detenuta dai Promotori, ossia da:

- Andrea Battista per n. 51.000 Azioni Speciali;
- Gianpiero Stefano Rosmarini per n. 47.500 Azioni Speciali;
- Matteo Federico Carbone per n. 1.500 Azioni Speciali.

Si segnala, inoltre, che alla Data del Documento di Ammissione è previsto l'investimento, in sede di Offerta, da parte di alcuni Promotori in Azioni Ordinarie della Società per un importo massimo come di seguito indicato:

- Andrea Battista per n. 15.000 Azioni Ordinarie;

Per informazioni in merito alla compagine azionaria dei Promotori si rinvia al Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

## **10.2 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del Collegio Sindacale, dei direttori generali e dei principali dirigenti**

### **10.2.1 Conflitti di interesse dei membri del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento ai membri del Consiglio di Amministrazione si segnala in particolare che, alla Data del Documento di Ammissione, alcuni suoi componenti detengono partecipazioni azionarie nel capitale sociale della Società, pari a Euro 1.000.000,00 suddiviso in n. 100.000 Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale

Nello specifico:

Andrea Battista titolare di n. 51.000 Azioni Ordinarie

Gianpiero Stefano Rosmarini titolare di n. 47.500 Azioni Ordinarie

Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 5 aprile 2018 le n. 98.500 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori Consiglieri si convertiranno in n. 98.500 Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni la totalità delle Azioni Speciali sarà detenuta dai Promotori, ossia da:

Andrea Battista per n. 51.000 Azioni Speciali.

Gianpiero Stefano Rosmarini per n. 47.500 Azioni Speciali

Matteo Federico Carbone per n. 1.500 Azioni Speciali

Pertanto, si segnala che alla Data di Avvio delle Negoziazioni, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione, deterranno Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM.

Successivamente la Data di avvio delle Negoziazioni in caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante le Azioni Speciali potrebbero convertirsi in Azioni Ordinarie ai sensi dell'art. 5 dello statuto dell'Emittente e il possesso di tali Azioni Ordinarie potrebbe incrementare l'influenza dei Promotori e Consiglieri in qualità di soci ordinari sull'Assemblea della Società

Per informazioni di dettaglio in merito alla compagine sociale dei Promotori, si rinvia al Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione. Per ulteriori informazioni in merito ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 10 del Documento di Ammissione.

Si segnala che, in caso di scioglimento della Società a seguito della mancata realizzazione dell'Operazione Rilevante entro il Termine Massimo: (i) non si verificheranno i presupposti per la conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie; e (ii) le Azioni Speciali saranno postergate alle

Azioni Ordinarie in sede di ripartizione dell'attivo nell'ambito del processo di liquidazione, come meglio indicato all'articolo 5 dello Statuto.

Per tali motivi, i membri del Consiglio di Amministrazione potrebbero versare in una situazione di possibile conflitto di interesse nel valutare l'opportunità di una particolare Operazione Rilevante e la corrispondenza di termini e condizioni della stessa al migliore interesse della Società, soprattutto nell'ipotesi in cui la relativa target sia stata individuata in prossimità della scadenza del Termine Massimo, non essendo stata realizzata l'operazione indicata nella Lettera di Intenti.

Infine, si segnala che, in data 30 aprile 2018, l'Assemblea del Soci, in esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea della Società in pari data, ha deliberato di riconoscere, alla realizzazione dell'Operazione Rilevante, un compenso per la carica per una somma complessiva pari a Euro 70.000,00 annui pro rata temporis da ripartire tra tutti i membri del Consiglio di Amministrazione compresi gli Amministratori Indipendenti.

Per effetto delle sottoscrizioni effettuate dai Promotori in sede di Offerta, questi alla Data di Avvio delle Negoziazioni potranno venire a detenere ulteriori Azioni Ordinarie come di seguito indicato:

Andrea Battista per n. 15.000 Azioni Ordinarie.

Si segnala altresì che il Presidente del Consiglio di Amministrazione - nonché Promotore - Andrea Battista ha prestato assistenza e promosso un'attività di scouting e selezione di una o più possibili società target con cui realizzare l'Operazione Rilevante, identificando NET quale possibile società Target. In particolare egli - precedentemente alla data di adesione di Archimede alla Lettera di Intenti - ha condotto le trattative e verifiche al fine di stabilirne e identificarne il relativo contenuto, procedendo alla sua sottoscrizione, prevedendo già la possibilità di una sua adesione da parte di Archimede.

In tale precisazione si osservi che il Dott. Battista, gli altri consiglieri non sono parti correlate con NET e/o i Soci NET e più specificatamente, ciascuno di essi:

- a) non detiene, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, alcuna partecipazione in NET e dunque non controlla NET o comunque diversamente non è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, e non partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole su tale emittente;
- b) non è stato un esponente di rilievo di tale emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con tale emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli NET o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;
- c) non ha svolto alcuna attività di consulenza e/o lavorativa e/o di business in favore di NET, né in favore dei Soci NET, e non ha direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia o sia stato esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), avuto una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con NET, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli tale emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti,
- d) non è un familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;
- e) e più in generale non è portatore di alcun interesse verso NET diverso da quanto possa risultare esplicitato nel presente Documento di Ammissione.

Si segnala inoltre che tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Società esercitano attività imprenditoriale e/o professionale ulteriori rispetto all'attività svolta presso Archimede e, pertanto, sono portatori di interessi inerenti ad attività non connesse a quest'ultima.

Inoltre, taluni membri del Consiglio di Amministrazione svolgono, nell'ambito delle proprie attività



imprenditoriali e/o professionali, o per conto delle società nelle quali hanno assunto cariche nei relativi organi sociali, attività simili a, o potenzialmente in conflitto con, quelle della potenziale società Target; essi potrebbero quindi trovarsi in una situazione di conflitto di interessi derivante dallo svolgimento di tali attività in ambito assicurativo con riferimento alla ricerca della Target e alla realizzazione dell'Operazione.

In particolare, nel corso delle proprie attività imprenditoriali e/o professionali, i Consiglieri potrebbero venire a conoscenza di opportunità di investimento idonee sia ai fini dell'Operazione Rilevante, sia in relazione alle ulteriori attività da questi svolte. Gli stessi Consiglieri potrebbero pertanto trovarsi in una potenziale situazione di conflitto d'interessi nel determinare i soggetti ai quali presentare una determinata opportunità di investimento. A tal proposito, si segnala che alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei Consiglieri non indipendenti ha assunto alcun impegno nei confronti della società presso la quale svolge la propria attività (di cui sopra) a presentare eventuali opportunità di investimento con priorità rispetto a Archimede.

Si segnala inoltre che i Consiglieri potrebbero trovarsi in una situazione di conflitto di interessi con riferimento alla identificazione della target, diversa da NET, in quanto gli stessi (i) potrebbero ricoprire ruoli (quali *advisor*, consulenti, ecc.) nell'ambito di un'Operazione Rilevante a cui sia interessata la Società, anche agendo a favore delle controparti della Società medesima ovvero per altri acquirenti potenzialmente interessati alla medesima Operazione Rilevante; ovvero (ii) potrebbero svolgere o avere svolto in passato attività di consulenza e/o avere rapporti commerciali e/o finanziari con possibili *target*. Non esiste alcun divieto per la Società di effettuare un'Operazione Rilevante in casi in cui ricorra una delle suddette situazioni.

In tali precisazioni, non si può escludere a priori che tale situazione, quanto a NET, si mantenga immutata e/o che i Consiglieri possano diventare portatori di eventuali interessi di natura finanziaria che potrebbero influire sulla loro scelta in merito alla scelta della Target, ivi inclusa NET, e, quindi, generare un conflitto di interesse nel determinare se una particolare Operazione Rilevante realizza al meglio l'interesse della Società.

Non si può dunque escludere che la Società attui l'Operazione Rilevante con una Target, ivi inclusa NET, che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente, fermi restando gli obblighi di legge e regolamentari in relazione alla necessità che le operazioni con parti correlate siano adeguatamente comunicate e si adottino tutti presidi per esse previsti.

Fermo quanto sopra indicato, alla Data del Documento di Ammissione la Società non è in grado di prevedere se, quando e in quali circostanze, il Consiglio di Amministrazione potrebbe proporre all'Assemblea la realizzazione dell'Operazione Rilevante con una Target, ivi inclusa NET, che sia Parte Correlata di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente. Al riguardo si segnala che, anche in considerazione di quanto sopra, la Società ha adottato presidi di corporate governance, quali una politica di gestione dei conflitti di interesse e una procedura per le operazioni con parti correlate, al fine di impedire che situazioni di potenziale conflitto di interesse possano incidere negativamente sulla decisione di realizzare un'Operazione Rilevante ovvero di garantire che eventuali operazioni realizzate con parti correlate avvengano a condizioni di mercato.

Si segnala inoltre che alla Data di Avvio delle Negoziazioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione, deterranno Azioni Speciali qualificabili come prodotti finanziari collegati all'andamento degli strumenti finanziari AIM Italia, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM.

Per ulteriori informazioni in merito alla compagine dei Promotori si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 13, e Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

#### **10.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale**

Si segnala che, alla Data del Documento di Ammissione, non vi sono situazioni di conflitto di interesse che riguardano i componenti del Collegio Sindacale.

**10.2.3 *Conflitti di interessi dei principali dirigenti***

Non applicabile.

**10.2.4 *Eventuali accordi con i principali azionisti, clienti, fornitori dell'Emittente o altri accordi a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti sono stati nominati***

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non è a conoscenza di accordi o intese con i principali azionisti della Società, clienti, fornitori dell'Emittente a seguito dei quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati.

**10.2.5 *Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell'Emittente dagli stessi posseduti***

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non è a conoscenza di restrizioni ulteriori rispetto a quanto precisato alla Sezione Seconda, Capitolo 5, Paragrafo 5.3, del Documento di Ammissione in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere o trasferire, per un certo periodo di tempo, le azioni dell'Emittente direttamente ed eventualmente detenute dagli stessi.

## **11. PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

### **11.1 Durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dei membri del Collegio Sindacale**

Il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31.12.2020.

Il Collegio Sindacale dell'Emittente in carica alla Data del Documento di Ammissione rimarrà in carica per 3 esercizi, e precisamente sino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che chiuderà al 31.12.2020.

### **11.2 Contratti di lavoro stipulati dai componenti del Consiglio di Amministrazione e dai componenti del Collegio Sindacale con l'Emittente o con le altre società del gruppo che prevedono indennità di fine rapporto**

Alla Data del Documento di Ammissione, non esistono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di Amministrazione e dai membri del Collegio Sindacale con l'Emittente che prevedano indennità di fine rapporto.

### **11.3 Recepimento delle norme in materia di governo societario**

L'Emittente, in quanto società che richiede l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia, non è tenuto a recepire le disposizioni in tema di *governance* previste per le società quotate sui mercati regolamentati.

Si segnala, tuttavia, che la Società ha previsto nel proprio Statuto l'obbligatorietà della nomina, in seno al Consiglio di Amministrazione, di almeno un amministratore dotato dei requisiti d'indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF.

Inoltre, con delibere del 16 marzo 2018, del 5 aprile 2018 e del 30 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato, con efficacia dalla data di presentazione a Borsa Italiana da parte dell'Emittente della domanda di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società medesima:

- (i) la procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e obblighi di comunicazione;
- (ii) l'istituzione del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- (iii) la procedura per la tenuta del registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate;
- (iv) la procedura di *internal dealing*;
- (v) procedura di obblighi di comunicazione al Nomad;
- (vi) la procedura per le operazioni poste in essere con parti correlate (con riferimento alla quale si rinvia al successivo Capitolo 14 del Documento di Ammissione);
- (vii) la politica per la gestione dei conflitti di interesse; e
- (viii) la procedura che regola il processo decisionale della Società al fine di individuare le regole di funzionamento interne idonee ad assicurare la trasparenza, la correttezza sostanziale e procedurale per l'individuazione della/e società target e l'approvazione dell'Operazione Rilevante;

tutte con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia

## **12. DIPENDENTI**

### **12.1 Dipendenti**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non ha dipendenti.

### **12.2 Partecipazioni azionarie e *stock option* dei membri del Consiglio di Amministrazione**

Fatto salvo quanto di seguito indicato, alla Data del Documento di Ammissione nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione detiene partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell'Emittente.

Nello specifico:

Andrea Battista titolare di n. 51.000 Azioni Ordinarie

Gianpiero Stefano Rosmarini titolare di n. 47.500 Azioni Ordinarie

Sulla base di quanto previsto nella delibera assembleare del 5 aprile 2018 le n. 98.500 Azioni Ordinarie detenute dai Promotori Consiglieri si convertiranno in n. 98.500 Azioni Speciali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nel rapporto di una Azione Ordinaria per ogni Azione Speciale.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni la totalità delle Azioni Speciali sarà detenuta dai Promotori, ossia da:

Andrea Battista per n.51.000 Azioni Speciali.

Gianpiero Stefano Rosmarini per n.47.500 Azioni Speciali

Matteo Federico Carbone per n.1.500 Azioni Speciali

Per informazioni di dettaglio in merito alla compagine sociale si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del Documento di Ammissione.

Per effetto, tuttavia, di sottoscrizioni effettuate dai Promotori consiglieri in sede di Offerta, e/o dei consiglieri, questi alla Data di Avvio delle Negoziazioni potranno venire a detenere ulteriori Azioni Ordinarie come di seguito indicato:

- Andrea Battista per n. 15.000 Azioni Ordinarie.
- Dario Trevisan per n. 10.000 Azioni Ordinarie
- Mayer Nahum per n. 10.000 Azioni Ordinarie
- Carlotta de Franceschi per n. 10.000 Azioni Ordinarie

Alla Data del Documento di Ammissione non sono stati deliberati piani di *stock option*.

Per informazioni in merito alla compagine sociale della Società, si rinvia a quanto indicato alla Sezione Prima, Capitolo 13, Paragrafo 13.1 del presente Documento di Ammissione.

### **12.3 Accordi di partecipazione di dipendenti al capitale sociale**

Alla Data del Documento di Ammissione, non sussistono accordi contrattuali o clausole statutarie che prevedano forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale della Società.

### 13. PRINCIPALI AZIONISTI

#### 13.1 Principali azionisti dell'Emittente

La seguente tabella illustra, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione della Società, la compagine sociale di Archimede alla Data del Documento di Ammissione e la sua evoluzione in caso di integrale collocamento del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, pari a n. 470.000 Azioni Ordinarie, per un controvalore di Euro 47.000.000,00.

Azionista	Azioni ordinarie alla Data del Documento di Ammissione(*)	%	Azioni Ordinarie massime rivenienti dall'Aumento di Capitale	Azioni Ordinarie massime post Offerta	%	Azioni Speciali post Offerta	%
Andrea Battista	51.000	51,0%	0	0	0,0%	51.000	51,0%
Gianpiero Rosmarini	47.500	47,5%	0	0	0,0%	47.500	47,5%
Matteo Federico Carbone	1.500	1,5%	0	0	0,0%	1.500	1,5%
Mercato	0	0%	4.700.000	4.700.000	100%	0	0%
Totale	100.000	100%	4.700.000	4.700.000	100%	100.000	100,0%

(\*) Si segnala che, a seguito dell'entrata in vigore dello Statuto sociale funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant sull'AIM Italia, le n. 100.000 azioni ordinarie detenute dalla Promotori alla Data del Documento di Ammissione saranno convertite in Azioni Speciali. Conseguentemente, alla Data di Avvio delle Negoziazioni i Promotori deterranno n. 100.000 Azioni Speciali.

#### 13.2 Diritti di voto diversi in capo ai principali azionisti dell'Emittente

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale di Archimede è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Per maggiori informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

#### 13.3 Soggetto controllante l'Emittente

Alla Data del Documento di Ammissione l'intero capitale sociale della Società, pari a Euro 1.000.000,00 suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, è detenuto di Promotori nei termini indicati al precedente paragrafo 13.1.

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni i Promotori deterranno Azioni Speciali e Azioni Ordinarie nei termini indicati al precedente paragrafo 13.1

#### **13.4 Patti Parasociali**

Alla Data del Documento di Ammissione l'Emittente non è a conoscenza di accordi dalla cui attuazione possa scaturire a una data successiva una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

#### **14. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente ha in essere i seguenti rapporti con parti correlate, regolati a condizioni di mercato, che rappresentano gli unici rapporti intrattenuti dalla Società con parti correlate dalla data della sua costituzione.

La Società ha conferito allo Studio Legale Trevisan & Associati (di cui Dario Trevisan, consigliere della Società, è Managing Partner) un incarico di consulenza legale a favore della Società ai fini (i) dell'ammissione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant alle negoziazioni sull'AIM Italia e (ii) dell'Operazione Rilevante, a valori di mercato nonché in relazione alla eventuale due diligence su NET e conseguente stipula dell'Accordo Quadro a condizioni di mercato.

La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2018, ha adottato, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, una procedura per la gestione delle operazioni poste in essere con parti correlate, disponibile sul sito internet della Società ([www.archimedespac.com](http://www.archimedespac.com)).

## **15. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SULLA STRUTTURA E SUL FUNZIONAMENTO DI ARCHIMEDE**

### **15.1 Capitale sociale**

#### **15.1.1 Capitale sociale sottoscritto e versato**

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari a Euro 1.000.000,00 suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.

#### **15.1.2 Esistenza di quote non rappresentative del capitale, precisazione del loro numero e delle loro caratteristiche principali**

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del capitale sociale.

Per informazioni sulle caratteristiche delle Azioni Speciali dell'Emittente si rinvia al successivo Paragrafo 15.2.3 del Documento di Ammissione.

Per informazioni sui Warrant si rinvia ai successivi Paragrafi 15.1.4 e Sezione Seconda, Capitolo 4, Paragrafo 4.2. del Documento di Ammissione.

La Società non detiene, alla Data del Documento di Ammissione azioni proprie.

#### **15.1.3 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con Warrant**

Alla Data del Documento di Ammissione, la Società non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o *cum warrant*.

#### **15.1.4 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso o di un impegno all'aumento del capitale**

Alla Data del Documento di Ammissione, fatto salvo quanto di seguito indicato, non sussistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso, né impegni ad aumenti di capitale.

In data 5 aprile 2018 l'Assemblea Straordinaria in forma totalitaria della Società ha, tra l'altro, deliberato:

1.) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi nominali euro 950.000,00 mediante emissione di massime n. 99.000 nuove Azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, godimento regolare, da offrire in sottoscrizione agli attuali soci, al prezzo unitario di Euro 9,596 da imputare interamente a capitale come segue:

- al socio Andrea Battista per massime n. 50.490 Azioni ordinarie al prezzo complessivo di massimi Euro 484.500,00;
- al socio Gianpiero Stefano Rosmarini per massime n. 47.025 Azioni ordinarie al prezzo complessivo di massimi Euro 451.250,00;
- al socio Matteo Federico Carbone per massime n. 1.485,00 Azioni ordinarie al prezzo complessivo di massimi Euro 14.250,00.

Detto aumento è stato integralmente sottoscritto entro la data 20 aprile 2018 dai Promotori;

2.) di aumentare ulteriormente a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, con esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, del codice civile, per ulteriori massimi nominali Euro 47.000.000,00 mediante emissione di massime n. 4.700.000,00 nuove azioni ordinarie, prive di valore



nominale, godimento regolare, da emettere al prezzo unitario di Euro 10,00, da imputare integralmente a capitale destinate al collocamento nell'ambito dell'offerta finalizzata all'ammissione delle stesse alla quotazione. Detto aumento dovrà essere attuato entro il termine ultimo del 30 settembre 2018 e, ove non integralmente attuato entro tale ultimo termine, resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte resterà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte, purché queste abbiano un controvalore almeno pari all'importo complessivo di euro 32.000.000,00 con emissione, pertanto, di n. 3.200.000,00 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, godimento regolare, da emettere al prezzo unitario di Euro 10,00 da imputare a capitale. Il tutto dando mandato al Consiglio di Amministrazione - e per esso ai legali rappresentanti pro tempore in carica in via tra loro disgiunta - di valutare se accettare o meno sottoscrizioni eccedenti l'obiettivo di raccolta (nell'ambito dell'Offerta) di Euro 42.000.000,00 fino alla concorrenza dell'importo massimo deliberato dall'odierna Assemblea di Euro 47.000.000,00 e conseguentemente, per dare esecuzione all'aumento di capitale medesimo, con facoltà in particolare, di fissare le condizioni ed i termini dell'offerta, mediante offerta rivolta a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall'articolo 34-ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) ("Investitori Qualificati"); e (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l'offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un'esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all'articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 (c.d. investitori non qualificati) (i "Destinatari dell'Offerta"), di esperire gli adempimenti ed effettuare le comunicazioni previsti dalla disciplina anche regolamentare applicabile, nonché di compiere tutto quanto necessario e/o opportuno, ivi inclusi la negoziazione e sottoscrizione di contratti e/o documenti, per il perfezionamento e/o l'attuazione della deliberata operazione di aumento di capitale;

3.) di approvare l'emissione:

di complessivi massimi n. 940.000 warrant da abbinare gratuitamente alle azioni di nuova emissione di compendio dell'aumento di capitale di cui al precedente punto 2.) in ragione di: 1 (uno) warrant, che sarà contestualmente assegnato ogni 10 (dieci) azioni ordinarie sottoscritte in sede di Offerta; e (ii) 1 (uno) warrant, da assegnare per ogni 10 (dieci) azioni ordinarie emesse e in circolazione alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante (come definita nel Regolamento ed in conformità a quanto ivi precisato),

tutti detti warrant retti dal regolamento, che, pure unanimemente approvato, al presente si allega sotto "A" (il "Regolamento Warrant"), con facoltà peraltro del Consiglio di Amministrazione (e per esso dei legali rappresentanti pro tempore in via tra loro disgiunta) di introdurre nello stesso tutte le modifiche, soppressioni od aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza;

4.) di ulteriormente aumentare il capitale sociale in via scindibile e in più tranches al servizio della conversione dei warrant di cui al precedente punto 3.) per ulteriori massimi nominali Euro 9.400.000,00 mediante emissione di ulteriori massime n. 940.000 azioni ordinarie, da emettersi entro e non oltre il termine ultimo del 31 luglio 2025,

fatta avvertenza che, ove non integralmente sottoscritto entro il predetto termine, l'aumento resterà valido nei limiti delle sottoscrizioni raccolte; detto aumento da eseguirsi ai termini ed alle condizioni tutte di cui all'allegato Regolamento Warrant, e ciò anche per quanto concerne il prezzo di sottoscrizione delle azioni, pari ad Euro 10,00 per azione;

5.) di convertire, con efficacia dal giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (e dunque subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra al punto 2.) nei termini ivi previsti), le complessive n. 100.000 azioni che (i) attualmente compongono il capitale sociale e (ii) che verranno emesse a valere sull'aumento di capitale di cui sopra al punto 1.), in corrispondente numero di Azioni Speciali, disciplinate dallo Statuto sociale di cui infra al punto 6.) nel rapporto di 1:1 e in ogni caso nei limiti di cui all'articolo 2351 cc. primo comma;

6.) di adottare, sempre con efficacia dal giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (e dunque subordinatamente all'esecuzione dell'aumento di capitale di cui sopra

al punto 2 .) nei termini ivi previsti), il nuovo testo di Statuto sociale che si allega al presente verbale sotto “B” e che tiene conto di tutto quanto qui deliberato con mandato ai legali rappresentanti per far constare presso il Registro delle Imprese l’avvenuta entrata in vigore dello Statuto medesimo e la conseguente puntuale indicazione nell’art. 5 del capitale sociale;

#### **15.1.5 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del gruppo**

Alla Data del Documento di Ammissione la Società non fa parte di alcun gruppo.

#### **15.1.6 Evoluzione del capitale sociale dalla data di costituzione**

La Società è stata costituita in data 21 febbraio 2018 in forma di società per azioni con la denominazione di “Archimede S.p.A.”, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14314, raccolta n. 7574.

Alla Data del Documento di Ammissione il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato è pari ad Euro 1.000.000,00 suddiviso in n. 100.000 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Si ricorda che alla Data di Inizio delle Negoziazioni le n. 100.000 Azioni Ordinarie si convertiranno automaticamente in n. 100.000,00 Azioni Speciali.

Per informazioni in merito alle delibere dell’Assemblea della Società del 5 aprile 2018 aventi ad oggetto gli aumenti di capitale si rinvia al precedente Paragrafo 15.1.4 del Documento di Ammissione.

In caso di sottoscrizione del numero massimo di Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta (pari a n. 4.700.000 Azioni Ordinarie) il capitale sociale della Società, interamente sottoscritto e versato, sarà pari ad Euro 48.000.000,00 suddiviso in n. 4.700.000 Azioni Ordinarie e in n. 100.000 Azioni Speciali, tutte prive di indicazione del valore nominale.

## **15.2 Atto costitutivo e Statuto Sociale**

La Società è stata costituita in data 21 febbraio 2018 in forma di società per azioni con la denominazione di “Archimede S.p.A.”, capitale sociale di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00), con atto a rogito del Notaio dott. Carlo Marchetti, repertorio n. 14314, raccolta n. 7574.

In data 5 aprile 2018 l’Assemblea dell’Emittente ha approvato un nuovo Statuto al fine di adeguarne, tra l’altro, le previsioni alla normativa vigente per le società con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull’AIM Italia.

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto che entrerà in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull’AIM Italia. Si segnala che lo Statuto è disponibile sul sito internet della Società ove si rinvia per maggiori informazioni in merito alla previsioni statutarie.

### **15.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente**

L’oggetto sociale della Società è stabilito dall’articolo 4 dello Statuto Sociale, che dispone quanto segue.

La Società ha per oggetto la ricerca e la selezione di potenziali acquisizioni di partecipazioni in altra/e impresa/e di altre forme di potenziale aggregazione della Società stessa con altra/e impresa/e, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (rispettivamente “Data di Inizio delle Negoziazioni”, la “Quotazione” e l’ “AIM Italia”) attraverso, a mero titolo esemplificativo, ma non limitativo, operazioni di fusione con la/e impresa/e selezionata/e, di acquisizione con qualunque modalità di legge (ivi inclusa la sottoscrizione di aumenti di capitale e la compravendita) di partecipazioni nella/e impresa/e selezionata/e e/o di conferimento (ciascuna operazione, a seconda del caso, l’ “Operazione Rilevante”), nonché la relativa realizzazione e/o perfezionamento (“Data di efficacia dell’Operazione Rilevante”) con qualunque modalità di legge essa sia attuata e solo a seguito della preventiva modifica dell’oggetto sociale della Società, che dunque risulterà, di volta in volta, dallo Statuto. A tal fine, la Società potrà tra l’altro

acquisire partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

In ogni caso, è esclusa ogni attività di consulenza in materia di investimenti riservata a particolari soggetti, ovvero qualsiasi altra attività che sia riservata per legge a determinati soggetti.

La Società può compiere tutte le operazioni strumentali che saranno ritenute utili dal Consiglio di Amministrazione per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate nei confronti del pubblico e delle altre attività riservate ai sensi di legge.

#### **15.2.2 Sintesi delle disposizioni dello statuto della Società riguardanti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**

La Società ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale di cui agli articoli 2380-*bis* e seguenti del codice civile. Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale riguardanti i membri del Consiglio di Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale della Società. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società, disponibile sul sito internet [www.archimedespac.com](http://www.archimedespac.com), e alla normativa applicabile.

##### Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri, di cui almeno 1 (un) Amministratore dotato dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF.

In aggiunta, almeno tre tra componenti dell'organo amministrativo e dirigenti, e comunque tutti coloro che abbiano deleghe di investimento, devono avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nella gestione strategica di investimenti della dimensione e del tipo di quelli che formano oggetto dell'investimento della Società.

Gli Amministratori sono nominati per un periodo di 3 esercizi, ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo Statuto.

Gli Amministratori decadono dalla propria carica nei casi previsti dalla legge.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

Ai sensi dell'art. 13.3 dello Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene da parte dell'Assemblea sulla base di liste presentate (i) dal Consiglio di Amministrazione uscente e (ii) dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori, oltre al Consiglio uscente, anche gli azionisti di azioni ordinarie o speciali che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5 % (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da azioni ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli amministratori. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 prima di quello previsto per la predetta Assemblea secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente.

Le liste prevedono un numero di candidati non superiore a 9 (nove), ciascuno abbinato ad un numero progressivo. Le liste contenenti un numero di candidati pari o superiore a 5 (cinque) dovrà contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti d'indipendenza di cui all'art. 13.2 dello Statuto, indicare i candidati che abbiano le competenze di cui al medesimo art. 13.2 dello Statuto e non potrà essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere (maschile o femminile); tali liste dovranno includere un numero di candidati del genere meno rappresentato almeno pari ad uno e comunque tale da garantire che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) applicabili all'Emittente, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati: (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e competenza ex art. 13.2; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta ed una sintetica descrizione delle modalità di selezione dei candidati (iv) l'indicazione della principale competenza professionale di ciascun candidato (v) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. Le liste presentate dal Consiglio di Amministrazione e/o dai soci con la finalità di eleggere la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione dovranno essere accompagnate da una proposta di delibera inerente la determinazione del numero complessivo dei membri da eleggere, della loro durata in carica e remunerazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 2389 cod. civ.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno; e (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un consigliere, in persona del candidato indicato col primo numero nella lista medesima.

In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un consigliere in possesso dei requisiti di indipendenza, il o i candidato/i non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà/saranno sostituito/i dal/dai primo/i candidato/i indipendente/i non eletto/i della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti, in materia di sussistenza dei requisiti di competenza professionale ex art. 13.2 dello Statuto e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) applicabili all'Emittente e/o indipendenza, verranno esclusi i candidati che non possiedano le competenze ex art. 13.2 e/o del genere più rappresentato e/o di indipendenza come ultimi in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti e saranno sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, che abbiano detti requisiti. Nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie di volta in volta vigenti in

materia di riparto tra generi (maschile e femminile), gli amministratori mancanti saranno eletti dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora la stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e statutarie, di volta in volta vigenti, anche in materia di competenza professionale ex art. 13.2 dello Statuto e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

In mancanza di liste, ovvero qualora sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza relativa dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere, ovvero qualora non debba essere rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'Assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero di amministratori nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie, ovvero di competenza professionale ex art. 13.2 dello Statuto e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

Come sopra precisato, gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall'Assemblea, non superiore a tre esercizi con decorrenza dall'accettazione della carica; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, dovessero venire meno uno o più amministratori eletti da una lista diversa da quella che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla cooptazione nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari e/o statutarie e/o di competenza professionale ex art. 13.2 dello Statuto e/o di equilibrio tra generi (maschile e femminile) e/o indipendenza.

Ai sensi dell'art. 14.1 il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente che dura in carica per tutta la durata del Consiglio stesso.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere nominato dai presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, determinando i limiti della delega nonché il numero dei componenti e le modalità di funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, ivi incluso il Presidente, conferendo loro i relativi poteri. In aggiunta, il Consiglio di Amministrazione può altresì costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, nominare direttori generali stabilendone i relativi poteri e conferire procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La rappresentanza spetta, altresì, agli amministratori muniti di delega dal Consiglio di Amministrazione, ai direttori generali, agli institori e ai procuratori nei limiti dei poteri ad essi conferiti.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio-conferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere

svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo le proposte da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione dell'Operazione Rilevante che dovranno ricevere il voto favorevole da parte della maggioranza dei consiglieri in carica.

Ai sensi dell'art. 16.3 dello Statuto il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Nel perseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione ordinaria della Società fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante ovvero di scioglimento della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà utilizzare, oltre alle somme rivenienti dalla sottoscrizione e liberazione delle azioni ordinarie convertite in azioni speciali alla Data di Inizio delle Negoziazioni, il 100% degli interessi maturati sulle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data di ammissione delle Azioni Ordinarie alle negoziazioni sull'AIM Italia.

Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è competente a deliberare circa: (a) la fusione e la scissione, nei casi previsti dalla legge; (b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie; (c) l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della Società; (d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di uno o più soci; (e) l'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative; (f) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale (g) l'approvazione dei termini e condizioni dell'Operazione Rilevante e la conseguente convocazione dell'Assemblea dei soci ai fini della necessaria convalida da parte di quest'ultima. L'attribuzione di tali competenze al Consiglio di Amministrazione in ogni caso non esclude la concorrente competenza dell'Assemblea nelle stesse materie.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del Codice Civile, e/o ad uno o più dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e d'intesa con gli organi delegati, può conferire deleghe per singoli atti o categorie di atti anche ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

#### Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 17.1 il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti, secondo le procedure di cui agli articoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari – da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori – di una quota di partecipazione almeno pari al 5% (cinque per cento) del capitale Sociale rappresentato da Azioni Ordinarie, ovvero a quella diversa determinata ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota minima di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso l'emittente; la relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste medesime.

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 giorni prima di quello della predetta Assemblea, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione "sindaci supplenti") da un numero progressivo e sono comunque in numero non superiore ai componenti dell'organo da eleggere. Le liste, ove contengano, considerando entrambe le sezioni, un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), devono contenere in entrambe le sezioni un numero di candidati tale da garantire che la composizione del collegio sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all'unità superiore.

A ciascuna lista devono essere allegati i seguenti documenti, pena l'irricevibilità della medesima: (i) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili.

Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste diverse; inoltre, ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie sopra previste per la presentazione delle liste saranno ridotte alla metà.

Ai sensi dell'art. 17.8 all'elezione dei sindaci si procede come segue: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, due sindaci effettivi e un sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetterà la presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente ("Sindaco Supplente di Minoranza"). In caso di parità di voti tra liste, si procederà ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Qualora al termine della votazione non risultassero rispettate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero), verrà escluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all'altro genere.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e qualora la

stessa ottenga la maggioranza dei voti, risulteranno eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Ai sensi dell'art. 17.11 i sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile), nei casi in cui, per qualsiasi motivo, (i) venga a mancare un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza, a questo subentrerà il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza, (ii) venga a mancare il Sindaco di Minoranza, questi sarà sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, dovrà essere convocata l'Assemblea, affinché la stessa provveda all'integrazione del collegio con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile).

In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) (ivi compreso l'arrotondamento per eccesso all'unità superiore nel caso in cui dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero).

Ai sensi dell'art. 18.1 il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che: (i) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati della votazione; (ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

### **15.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni connessi a ciascuna classe di azioni esistenti**

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto, il capitale sociale è suddiviso in Azioni Ordinarie e Azioni Speciali.

Le Azioni Speciali attribuiscono gli stessi diritti delle Azioni Ordinarie fatta eccezione esclusivamente per quanto segue:

- (i) sono intrasferibili fino alla Data di efficacia dell'Operazione Rilevante e, comunque, per il periodo massimo di durata della Società stabilito all'art. 3, e in ogni caso per un periodo massimo di 5 anni, fatto salvo il trasferimento per successione mortis causa (nel qual caso i successori, eredi o aventi causa potranno trasferire le azioni speciali da loro detenute esclusivamente ad altri soci che siano già titolari di azioni speciali), intendendosi per trasferimento qualsiasi negozio o fatto che, a qualsiasi titolo, comporti il trasferimento a terzi della proprietà, nuda proprietà o diritti reali di godimento dei/sui titoli o la sottoposizione degli stessi a vincoli e/o gravami di qualsiasi natura, reali e/o personali, in favore di terzi;
- (ii) sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società;



- (iii) attribuiscono il diritto, previa delibera dell'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, di presentare in Assemblea ordinaria proposte e/o liste di candidati per la nomina dei componenti degli organi sociali della Società;
- (iv) sono escluse dal diritto di percepire gli utili di cui la Società deliberi la distribuzione dalla data di efficacia del presente Statuto e fino al 48° (quarantottesimo) mese successivo alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante mentre attribuiscono ai loro titolari il diritto alla distribuzione di riserve disponibili;
- (v) in caso di scioglimento della Società, attribuiscono ai loro titolari il diritto a veder liquidata la propria quota di patrimonio netto di liquidazione in via postergata rispetto ai titolari delle azioni ordinarie;
- (vi) sono convertite automaticamente in Azioni Ordinarie, prevedendo che per ogni azione speciale si ottengano in conversione gratuita n. 7 (sette) Azioni Ordinarie, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte dei loro titolari e senza modifica alcuna dell'entità del capitale sociale, fermo restando che tale conversione comporterà una riduzione del valore della parità contabile implicita delle azioni ordinarie:
  - (i) nella misura di n. 30.000,00 (trentamila) Azioni Speciali nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo alla Data di efficacia dell'Operazione Rilevante;
  - (ii) nella misura di n. 30.000,00 (trentamila) Azioni Speciali nel caso in cui, (a) nei 48 (quarantotto) mesi dalla Data di efficacia della Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 15% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 10,00 (dieci) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;
  - (iii) nella misura di n. 30.000,00 (trentamila) Azioni Speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 30% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 10,00 (dieci) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;
  - (iv) nella misura di n. 10.000,00 (diecimila) azioni speciali nel caso in cui, (a) nel periodo indicato sub (ii), il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 (quindici) giorni su 30 (trenta) giorni di Borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale del 50% rispetto al prezzo di emissione pari ad euro 10,00 (dieci) e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;

In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole Azioni Ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende Azioni Ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione ed in relazione alle azioni - siano Azioni Ordinarie o Azioni Speciali da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale.

Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero incorporante, i titolari delle azioni speciali avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche delle Azioni Speciali.

#### **15.2.4 Disciplina statutaria della modifica dei diritti dei possessori delle azioni**

Ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, il socio può recedere nei casi previsti dalla legge.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'articolo 2437 cod. civ., hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della Società, come nel caso di perfezionamento ed esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- la trasformazione della Società;
- il trasferimento della sede sociale all'estero;
- la revoca dello stato di liquidazione;
- l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'articolo 2437, secondo comma, del codice civile ovvero dallo Statuto;
- la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- le modificazioni dello Statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- la proroga del termine;
- l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato ai sensi dell'articolo 2437-ter, comma 2, del codice civile, salvo quanto segue (come previsto dall'articolo 7.2 dello Statuto).

Ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, nel caso in cui il recesso sia esercitato prima che la Società abbia perfezionato l'Operazione Rilevante (incluso il caso in cui l'esercizio del diritto di recesso venga esercitato nel contesto dell'Operazione Rilevante), il Consiglio di Amministrazione (ovvero l'esperto nel caso di cui all'articolo 2437-ter, comma 6, cod. civ.) attesa la natura della Società fino a tale data, dovrà applicare il criterio, essendo esso coerente con quanto previsto dall'articolo 2437-ter, commi 2 e 4, cod. civ., della consistenza patrimoniale della Società e, in particolare, delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni ai fini del recesso almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea chiamata a deliberare su una materia per la quale sia previsto il diritto di recesso.

#### **15.2.5 Disciplina statutaria delle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente**

Si riportano di seguito le principali disposizioni dello Statuto sociale contenenti la disciplina delle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Emittente. Tali disposizioni entreranno in vigore alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società sull'AIM Italia. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto della Società e alla normativa applicabile.

##### **Competenze e Maggioranza**

Ai sensi dell'articolo 10.1 l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sugli oggetti ad essa attribuiti dallo Statuto, dalla legge e dai regolamenti, incluso, ove applicabile, il Regolamento AIM Italia. Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci.

L'Assemblea - oltre che sugli oggetti ad essa attribuiti dalla legge - è competente a deliberare in merito all'autorizzazione al compimento dei seguenti atti da parte degli amministratori:

- (i) esecuzione dell'Operazione Rilevante;
- (ii) utilizzo delle somme depositate sul conto corrente vincolato costituito dalla Società per la realizzazione dell'Operazione Rilevante;
- (iii) assunzione di finanziamenti e concessione di garanzie.

Salvo quanto previsto di seguito e dalle altre previsioni dello Statuto (a cui in ogni caso si rimanda), le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla

legge.

Ai sensi dell'art. 10.4 dello Statuto le deliberazioni dell'Assemblea che approvino l'Operazione Rilevante e la modifica dell'oggetto sociale della Società per dar corso all'Operazione Rilevante saranno soggette alla condizione risolutiva dell'esercizio del recesso da parte di un numero di soci ove gli stessi non abbiano concorso all'approvazione della delibera che comporterebbe per la Società un esborso netto complessivo di almeno il 30 % (trenta per cento) delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato alla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea.

Fermo quanto altrove previsto nello Statuto, le modifiche dell'articolo 10 e degli articoli 5.1 (con riferimento alla mancata indicazione del valore nominale), 5.3, 5.8, 6.3 e 16.4 dello Statuto, nonché delle caratteristiche dei Warrant Archimede previste dal relativo Regolamento richiamato all'articolo 5.2 sono approvate dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in qualunque convocazione, almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale con diritto di voto. Fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto la distribuzione di utili e/o riserve disponibili devono essere approvate anche dall'assemblea speciale dei titolari di azioni speciali, ai sensi dell'art. 2376 cod. civ.

Ai sensi dell'art. 10.6 dello Statuto le procedure in materia di operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere che il Consiglio di Amministrazione approvi le "operazioni di maggiore rilevanza", come definite dal regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12.03.2010 (come successivamente modificato), nonostante l'avviso contrario del comitato di amministratori indipendenti competente a rilasciare il parere in merito alle suddette operazioni, purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 cod. civ. In tal caso l'Assemblea delibera con le maggioranze previste dalla legge, sempreché, ove i soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto, non consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti in Assemblea.

#### Convocazione

L'Assemblea è convocata, nei termini previsti dalla normativa vigente, con avviso pubblicato sul sito internet della Società, nonché secondo le altre modalità previste dalla legge e dai regolamenti applicabili, e contiene le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

Ai sensi dell'art. 11.2 dello Statuto l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 1, cod. civ., entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale, o in altri paesi dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le disposizioni dettate in materia di Assemblea straordinaria si applicano anche alle assemblee speciali dei soci titolari di azioni speciali.

Ai sensi dell'art. 11.5 dello Statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, in difetto l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dal Presidente, con funzione di segretario.

#### Partecipazione Assembleare

Ai sensi dell'art 12.1 La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

**15.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l'effetto di ritardare, rinviare o impedire una modifica dell'assetto di controllo dell'Emittente**

Lo Statuto non contiene previsioni volte a ritardare, rinviare o impedire una modifica del controllo sull'Emittente.

**15.2.7 Disposizioni statutarie relative alla variazione dell'assetto di controllo o delle partecipazioni rilevanti**

Lo Statuto dell'Emittente contiene alcune disposizioni che impongono l'effettuazione di una comunicazione al pubblico in caso di variazione delle partecipazioni sociali.

In particolare, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto, a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento Emittenti AIM la disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, *pro tempore* vigenti ("Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto di seguito previsto.

Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull'AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento Emittenti AIM (la "Partecipazione Significativa") è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un "Cambiamento Sostanziale" come definito nel Regolamento Emittenti AIM che deve essere comunicato alla Società nei termini e con le modalità previste dal medesimo regolamento.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

**15.2.8 Speciali pattuizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale**

Lo Statuto della Società non prevede condizioni più restrittive delle disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale.

## **16. CONTRATTI RILEVANTI**

### **16.1 Contratti rilevanti**

La Società, dalla data di costituzione alla Data del Documento di Ammissione, fatta eccezione per quanto di seguito descritto, non ha concluso contratti di importanza significativa diversi da quelli conclusi nel corso del normale svolgimento della propria attività e/o accordi in base ai quali l'Emittente stesso sia soggetto a un'obbligazione o abbia un diritto di importanza significativa alla Data del Documento di Ammissione.

Si segnala soltanto in questa sede che la Società in data 16 aprile 2018 ha sottoscritto un accordo di adesione con modifiche alla Lettera di Intenti – a contenuto non vincolante - con cui è stato definito il modus procedendi della prosecuzione di trattative - senza alcuna esclusiva - ai fini di una possibile sottoscrizione Accordo Quadro NET, in cui saranno disciplinati tutti i termini e le modalità - al verificarsi di determinate condizioni - di una ipotetica Operazione Rilevante della Società con NET.

Sul punto si fa rinvio a quanto meglio e più analiticamente descritto alla Sezione Prima, Capitolo 5.1.6. e al Comunicato Stampa di NET e della Società del 16 aprile 2018, ove sono descritti i passaggi essenziali della potenziale Operazione Rilevante con NET.

La Società provvederà, eventualmente anche per il tramite di società fiduciaria alla quale avrà conferito apposito mandato, all'apertura di uno o più Conto/i Corrente/i Vincolato/i nel/i quale/i sarà depositato complessivamente il 100% dei proventi derivanti dall'Offerta (le c.d. Somme Vincolate). È previsto che, su specifica richiesta della Società, una parte delle suddette Somme Vincolate, depositate su uno o più Conto/i Corrente/i Vincolato/i, e/o potrà essere investita in tutto o in parte in (ii) strumenti assicurativi o altri strumenti finanziari a capitale garantito.

Inoltre la Società potrà trasferire, in tutto o in parte, le Somme Vincolate depositate in uno o più Conto/i Corrente/i Vincolato/i, su uno, o più, altri conti correnti vincolati che prevedano termini e condizioni di vincolo e svincolo delle Somme Vincolate sostanzialmente in linea con quelle del/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i originario/i.

Si ricorda che, ai sensi dello Statuto, le Somme Vincolate potranno essere utilizzate (a) previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso (secondo quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto); (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; (b) nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea.

Per informazioni in merito ai rapporti con parti correlate si rinvia al precedente Capitolo 14 del Documento di Ammissione.

## **17. INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI**

### **17.1 Relazioni e pareri di esperti**

Fatte salve le fonti di mercato indicate nel Documento di Ammissione, non vi sono nel Documento di Ammissione pareri o relazioni attribuite a esperti.

### **17.2 Informazioni provenienti da terzi**

Ove indicato, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione provengono da fonti terze. La Società conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a conoscenza dell'Emittente medesimo anche sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni inesatte o ingannevoli.

**18. INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI**

Alla Data del Documento di Ammissione, l'Emittente non detiene partecipazioni.

**SEZIONE SECONDA**

## **1. PERSONE RESPONSABILI**

### **1.1 Persone responsabili**

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 del Documento di Ammissione.

### **1.2 Dichiarazione di responsabilità**

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.2 del Documento di Ammissione.



## **2. FATTORI DI RISCHIO**

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all'Emittente nonché al settore in cui l'Emittente opera ed alla ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari, si rinvia Sezione Prima, Capitolo 4 del Documento di Ammissione.

### 3. INFORMAZIONI FONDAMENTALI

#### 3.1 Dichiarazione relativa al capitale circolante

Gli amministratori, dopo avere svolto tutte le necessarie ed approfondite indagini, ritengono che il capitale circolante a disposizione della Società sia sufficiente per le esigenze attuali, ossia per almeno 24 mesi a decorrere dalla Data di Avvio delle Negoziazioni.

#### 3.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

La Società al fine di raccogliere le risorse finanziarie necessarie per effettuare l'Operazione Rilevante, intende procedere ad un'operazione di collocamento e di ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant.

L'Offerta è rivolta a: (i) investitori qualificati come definiti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter, primo comma, lett. b), del Regolamento 11971, e a investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d'America) e (ii) investitori diversi dagli investitori *sub* (i), con collocamento avente ad oggetto prodotti finanziari per un corrispettivo totale di almeno Euro 100.000,00 per investitore e per ogni offerta separata o svolto con altre modalità tali, per qualità e/o quantità, da consentire alla Società di rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerte al pubblico di strumenti finanziari previsti dagli articoli 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971.

L'Offerta avrà ad oggetto prodotti finanziari per un importo complessivo minimo pari ad almeno Euro 32.000.000,00 e fino ad un importo massimo pari ad Euro 47.000.000,00.

Il 100% del ricavato stimato derivante dall'Offerta sarà depositato sul Conto Corrente Vincolato intestato alla Società.

Le Somme Vincolate potranno essere utilizzate dalla Società (a) previa autorizzazione dell'Assemblea, esclusivamente: (i) ai fini della realizzazione dell'Operazione Rilevante; (ii) ai fini della restituzione ai soci che esercitino il recesso secondo quanto stabilito dall'articolo 7 dello Statuto; (iii) in caso di scioglimento e conseguente liquidazione della Società; (b) nonché in ogni altro caso deliberato dall'Assemblea. Si precisa che il 100% degli interessi maturati sulle Somme Vincolate potranno essere utilizzati dal Consiglio di Amministrazione per la gestione ordinaria della Società.

Nello svolgimento dell'attività di ricerca e selezione di una società *Target* e/o della negoziazione dell'Accordo Quadro NET, oggetto del potenziale investimento, la Società potrà avvalersi delle Somme Utilizzabili. In particolare, si stima che le esigenze operative della Società includano, oltre ai costi di *due diligence*, circa Euro 1,9 milioni (IVA inclusa) di costi per la realizzazione dell'Operazione Rilevante, principalmente riconducibili alle commissioni di collocamento, alla commissione Nomad, alle commissioni di Borsa Italiana, ad attività di *servicing*, *accounting*, *audit*, Investor Relator e Advisory industriale e legale agli emolumenti dei membri del Collegio Sindacale e dei membri del Consiglio di Amministrazione i cui termini di pagamento sono stati negoziati coerentemente alle esigenze di cassa, ai costi minimi indispensabili per la gestione operativa della Società.

A seguito dell'approvazione dell'Operazione Rilevante, da parte dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre dell'intera liquidità depositata sul Conto Corrente Vincolato (al netto delle risorse eventualmente utilizzate ai fini della restituzione ai soci che esercitino il diritto di recesso), del capitale circolante della/e società *target* acquisita e della possibilità, ove necessario e opportuno, di fare ricorso ad eventuale leva.

Di seguito si riporta una tabella con la stima delle disponibilità derivanti dall'Offerta e dalla sottoscrizione

da parte dei Promotori delle Azioni Speciali, nell'ipotesi di integrale raccolta per Euro 47 milioni.

*Dati in euro*

<b>Raccolta</b>	
Disponibilità Lorda	
<i>Derivante dalla sottoscrizione delle azioni speciali da parte dei Promotori</i>	<i>1.000.000</i>
<i>Derivante dall'Offerta sul mercato</i>	<i>47.000.000</i>
<b>Totale disponibilità lorda</b>	<b>48.000.000</b>
<b>Spese dell'offerta</b>	
<b>Spese dell'offerta (IVA inclusa)</b>	<b>1.929.232</b>

Si segnala che UniCredit Bank AG (*Global Coordinator e Bookrunner*) ha accettato di subordinare e, pertanto, legare parte delle proprie commissioni relative all'Offerta alla data di perfezionamento dell'Operazione Rilevante, qualora questa abbia effettivamente luogo.

Si precisa che le commissioni spettanti ad UniCredit Bank AG, quale Global Coordinator e Bookrunner, verranno determinate sulla base di un importo fisso.

#### **4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE E AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE**

##### **4.1 Descrizione degli strumenti finanziari da offrire e/o da ammettere alla negoziazione**

Gli strumenti finanziari di cui è stata richiesta l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia ed oggetto dell'Offerta sono le Azioni Ordinarie e i Warrant dell'Emittente.

##### **4.1.1 Descrizione delle Azioni Ordinarie**

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie della Società.

Il numero totale delle Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta è di n. 4.700.000 Azioni Ordinarie.

Le Azioni Ordinarie, prive di indicazione del valore nominale e con godimento regolare, rivengono dall'Aumento di Capitale deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 5 aprile 2018.

Le Azioni Ordinarie hanno il codice ISIN IT0005331845.

##### **4.1.2 Legislazione in base alla quale le Azioni Ordinarie sono emesse**

Le Azioni Ordinarie sono state emesse ai sensi della legislazione italiana.

##### **4.1.3 Caratteristiche delle Azioni Ordinarie**

Le Azioni Ordinarie della Società sono nominative, liberamente trasferibili, prive di indicazione del valore nominale, godimento regolare e assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-*bis* e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione e sono immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli.

##### **4.1.4 Valuta di emissione delle Azioni Ordinarie**

Le Azioni Ordinarie sono denominate in Euro.

##### **4.1.5 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni Ordinarie**

Le Azioni Ordinarie sono nominative, liberamente trasferibili ed indivisibili, godimento regolare e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. Ogni Azione Ordinaria attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società, nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi secondo le disposizioni di legge e di statuto applicabili.

Ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, fino alla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'Assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, e/o le riserve disponibili possono essere rispettivamente pagati e distribuiti ai soci previa approvazione dell'Assemblea speciale dei soci titolari di Azioni Speciali.

##### **4.1.6 Indicazione delle delibere, delle autorizzazioni e delle approvazioni in virtù delle quali le Azioni Ordinarie verranno emesse**

Le Azioni Ordinarie sono state emesse sulla base delle delibere assunte dall'Assemblea della Società del 5 aprile 2018.

Per maggiori informazioni sulla delibera dell'Assemblea della Società del 5 aprile 2018 si rinvia alla

Sezione Prima, Capitolo 15, Paragrafi 15.1.4 e 15.1.6 del Documento di Ammissione.

#### **4.1.7 Data di emissione e di messa a disposizione delle Azioni Ordinarie**

Dietro pagamento del relativo prezzo, le Azioni Ordinarie saranno messe a disposizione degli aventi diritto sui conti di deposito intrattenuti presso Monte Titoli.

#### **4.1.8 Limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie**

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni Ordinarie dell'Emittente imposte da clausole statutarie ovvero dalle condizioni di emissione.

Le Azioni Ordinarie saranno immesse nel sistema di gestione ed amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli, e sottoposti al regime di dematerializzazione, ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF.

#### **4.1.9 Indicazione dell'esistenza di eventuali norme in materia di obbligo di offerta al pubblico di acquisto e/o di offerta di acquisto residuali in relazione alle Azioni Ordinarie**

Poiché la Società non è una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani non trovano applicazione le disposizioni previste dal TUF e dai relativi regolamenti di attuazione, tra cui in particolare il Regolamento 11971, con specifico riferimento alle disposizioni dettate in materia di offerte pubbliche di acquisto e offerte pubbliche di vendita.

In conformità al Regolamento Emittenti AIM, l'Emittente ha previsto statutariamente che a partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria (limitatamente alla disciplina prevista dagli articoli 106 e 109 del TUF).

Per maggiori informazioni si rinvia all'articolo 8 dello Statuto disponibile sul sito internet [www.archimedespac.com](http://www.archimedespac.com).

#### **4.1.10 Offerte pubbliche di acquisto effettuate da terzi sulle Azioni Ordinarie dell'Emittente nel corso dell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso**

Gli strumenti finanziari di Archimede non sono mai stati oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né alcuna offerta pubblica di scambio è stata effettuata dalla Società su azioni o quote rappresentative di capitale di altre società o enti.

## **4.2 Descrizione dei Warrant**

Il Documento di Ammissione ha ad oggetto l'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia dei Warrant della Società.

I Warrant rivengono dalla delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci del 5 aprile 2018.

I Warrant hanno il codice ISIN IT0005332124.

Il numero totale massimo dei Warrant, è di n. 940.000 Warrant.

I Warrant saranno assegnati come segue:

(i) n. 1 (uno) Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e sarà negoziabile sull'AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire

dalla Data di Inizio delle Negoziazioni; mentre

(ii) n. 1 (uno) Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà emesso alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

(iii) Tale secondo Warrant assegnato ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sarà identificato dal medesimo codice ISIN e sarà del tutto fungibile, anche ai fini del presente Regolamento.

#### **4.2.1 Legislazione in base alla quale i Warrant sono emessi**

I Warrant sono emessi ai sensi della legislazione italiana.

#### **4.2.2 Caratteristiche dei Warrant**

I Warrant sono al portatore, liberamente trasferibili e sono ammessi al sistema di amministrazione accentrata di Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione.

I Warrant circolano separatamente dalle Azioni Ordinarie.

#### **4.2.3 Valuta di emissione dei Warrant**

La valuta di riferimento dei Warrant è l'Euro.

#### **4.2.4 Descrizione dei diritti connessi ai Warrant e modalità per il loro esercizio**

##### **I warrant tradizionali**

I *warrant* tradizionali normalmente rappresentano delle opzioni di aumento di capitale a termine, comportando il versamento di un corrispettivo fisso per la sottoscrizione delle nuove azioni.

Il regolamento che disciplina il loro funzionamento, pertanto, identifica il prezzo *strike* (che coincide con il prezzo di sottoscrizione delle azioni di compendio) quale unico parametro applicabile all'esercizio dei Warrant Archimede in un rapporto di esercizio pari a 1:1 (ovvero a fronte dell'esercizio di ogni warrant viene consegnata una azione di compendio contro pagamento per cassa del prezzo *strike* o prezzo di sottoscrizione).

In generale il prezzo *strike* è superiore al prezzo di mercato dell'azione sottostante nel momento in cui il *warrant* viene emesso. Ciò significa che l'opzione implicita nel *warrant* è *out of the money*. Il che tuttavia non implica che il *warrant* stesso sia privo di valore. Il prezzo di una opzione è infatti composto da due elementi: l'*intrinsic value* (differenza tra *strike* e prezzo di mercato del sottostante) ed il *time value* (valore del tempo, durante il quale il prezzo di mercato potrebbe salire fino a rendere positiva la differenza con lo *strike*).

Il rischio di "diluizione" che l'esistenza di *warrant* comporta per gli azionisti esistenti è funzione (i) della quantità di *warrant* in circolazione e (ii) del loro prezzo *strike*.

In generale l'opzione implicita nei *warrant* tradizionali è di tipo americano (ovvero il *warrant* stesso può essere esercitato in qualsiasi momento durante la sua vita).

##### **I Warrant emessi da Archimede**

## REGOLAMENTO DEI “WARRANT ARCHIMEDE S.P.A.”

### 1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini indicati qui di seguito hanno il seguente significato:

“**AIM Italia**” indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa.

“**Azioni Ordinarie**” indica le azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale e aventi godimento regolare negoziate sull’AIM Italia.

“**Azioni di Compendio**” indica le massime 940.000 Azioni dell’Emittente, prive di valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie in circolazione alla data di efficacia dell’esercizio dei Warrant, destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio dei Warrant.

“**Borsa**” indica Borsa Italiana S.p.A..

“**Documento di Ammissione**” indica il documento di ammissione per l’ammissione a negoziazione delle Azioni Ordinarie e dei Warrant su AIM Italia e pubblicato sul sito internet dell’Emittente.

“**Data di Inizio delle Negoziazioni**” indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni Ordinarie della Società sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

“**Data di Efficacia dell’Operazione Rilevante**” indica la data di perfezionamento dell’Operazione Rilevante.

“**Emittente**” indica Archimede S.p.A., con sede in Milano, Viale Luigi Majno, n. 45, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 10245670962.

“**Giorno di Borsa Aperta**” indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A..

“**Intermediario**” indica un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6, nella sua attività di Emittente di gestione accentrata di strumenti finanziari nonché qualunque altro soggetto che dovesse sostituire in futuro Monte Titoli nell’attività qui prevista.

“**Offerta**” indica l’offerta di sottoscrizione avente a oggetto massime n. 4.700.000 Azioni Ordinarie rivenienti dall’aumento di capitale deliberato in data 5 aprile 2018, rivolta a (i) investitori qualificati italiani così come definiti e individuati dall’articolo 34-ter del Regolamento 11971 e investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation dello United States Securities Act del 1933 (con esclusione di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti d’America) (“Investitori Qualificati”); e (ii) ad altre categorie di investitori diversi dagli Investitori Qualificati, purché, in tale ultimo caso, l’offerta sia effettuata con modalità tali che consentano alla Società di beneficiare di un’esenzione dagli obblighi di offerta al pubblico di cui all’articolo 100 del TUF e 34-ter del Regolamento 11971 (c.d. investitori non qualificati).

“**Operazione Rilevante**” indica il perfezionamento di un’operazione di acquisizione da parte dell’Emittente di un’impresa, azienda o ramo di azienda, con qualsiasi modalità effettuata, ivi inclusa

l'aggregazione mediante conferimento o fusione, anche in combinazione con l'acquisto o la sottoscrizione di partecipazioni, da realizzarsi successivamente alla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Emittente sul mercato regolamentato italiano AIM Italia, fermo restando che la Emittente potrà acquisire a tal fine partecipazioni di maggioranza o di minoranza nonché strumenti finanziari partecipativi.

“**Periodo di Esercizio**” indica il periodo compreso tra il 7° (settimo) Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante e il Termine di Decadenza (come di seguito definito).

“**Periodo di Sospensione**” ha il significato attribuito all'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Regolamento.

“**Prezzo Strike**” indica il prezzo di sottoscrizione per ciascuna Azione di Compendio pari a Euro 10,00 (dieci/00) per Azione Ordinaria.

“**Rapporto di Esercizio**” indica il numero di Azioni di Compendio sottoscrivibili a fronte dell'esercizio di n. 1 (uno) Warrant che, nel caso di specie, è di 1 (una) Azione Ordinaria ogni singolo Warrant.

“**Regolamento**” indica il presente Regolamento dei “Warrant Archimede S.p.A.”.

“**Termine di Decadenza**” indica il primo Giorno di Borsa Aperta successivo al decorso di 5 (cinque) anni dalla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante.

“**Warrant**” indica i Warrant denominati “Warrant Archimede S.p.A.” oggetto del presente Regolamento in virtù della delibera assunta dall'Assemblea dell'Emittente in data 5 aprile 2018, da emettersi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 2, comma 2, per i quali l'Emittente in data 14 maggio 2018 ha presentato a Borsa domanda di ammissione a negoziazione su AIM Italia.

## **2. Caratteristiche dei Warrant**

I Warrant sono esercitabili a pagamento, conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria dell'Emittente del 5 aprile 2018. L'Assemblea nella predetta riunione ha deliberato, tra l'altro, un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile, al servizio dell'esercizio dei Warrant, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 9.400.000,00 (novemilioniquattrocentomila/00) mediante emissione di massime n. 940.000 (novecentoquarantamila/00) Azioni Ordinarie senza indicazione del valore nominale.

In particolare:

(i) n. 1 (uno) Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sottoscritte nell'ambito dell'Offerta e sarà negoziabile sull'AIM Italia separatamente dalle Azioni Ordinarie a partire dalla Data di Inizio delle Negoziazioni; mentre

(ii) n. 1 (uno) Warrant sarà assegnato gratuitamente ogni n. 10 (dieci) Azioni Ordinarie emesse e in circolazione alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante e sarà emesso alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante. Il diritto a ricevere tali ulteriori Warrant è incorporato nelle predette Azioni e circolerà con le medesime fino alla Data di Efficacia dell'Operazione Rilevante, che sarà determinata compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana, a partire dalla quale gli ulteriori Warrant inizieranno a negoziare separatamente dalle Azioni.

(iii) Tale secondo Warrant assegnato ogni 10 (dieci) Azioni Ordinarie sarà identificato dal medesimo codice ISIN e sarà del tutto fungibile, anche ai fini del presente Regolamento.

A scopo di chiarezza, si precisa che l'assegnazione dell'ulteriore Warrant di cui sub (ii) non sarà ad alcun fine considerata un'operazione straordinaria ai sensi del successivo art. 6.

I Warrant sono al portatore e sottoposti al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del D.Lgs. 58/98, come di volta in volta modificato, e sono ammessi nel sistema di gestione accentrata di Monte Titoli. Essi saranno liberamente trasferibili mediante registrazione nei conti detenuti presso Monte Titoli.



### **3. Termini e condizioni di esercizio**

Durante il Periodo di Esercizio, i portatori dei Warrant potranno decidere di esercitarli, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, richiedendo di sottoscrivere Azioni di Compendio al Prezzo Strike.

In particolare i Warrant attribuiscono ai loro portatori il diritto di sottoscrivere n. 1 (una) Azione di Compendio per ciascun Warrant presentato, in ragione appunto di un rapporto di esercizio fisso di 1:1, contro il versamento del Prezzo Strike.

### **4. Modalità di esercizio dei Warrant**

I Warrant potranno essere esercitati in tutto o in parte durante il Periodo di Esercizio a fronte dell'assegnazione di un numero di Azioni di Compendio determinato sulla base del Rapporto di Esercizio. Le richieste di esercizio dei Warrant dovranno essere presentate all'Intermediario aderente al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli presso cui i Warrant sono depositati entro l'ultimo Giorno di Borsa Aperta di ciascun mese di esercizio. Le relative Azioni di Compendio saranno rese disponibili per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli, il giorno di liquidazione successivo al termine di ciascun mese di esercizio.

Il Prezzo Strike dovrà essere integralmente versato all'atto della presentazione della richiesta di esercizio, senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei titolari dei Warrant, sul conto corrente dell'Emittente che sarà indicato nelle comunicazioni che l'Emittente invierà ai sensi delle disposizioni applicabili.

All'atto della presentazione della richiesta di esercizio, il portatore dei Warrant prenderà atto che le Azioni di Compendio assegnate in esercizio dei Warrant non sono state registrate ai sensi del Securities Act del 1933 e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America.

Il Periodo di Esercizio sarà automaticamente sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia convocato un'Assemblea dell'Emittente fino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazioni successive alla prima. Nel caso in cui il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di proporre la distribuzione di dividendi, l'esercizio dei Warrant sarà sospeso dal giorno successivo (incluso) alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia assunto tale deliberazione, fino al giorno antecedente (incluso) a quello dello stacco dei dividendi eventualmente deliberati dall'Assemblea (ciascuno dei predetti periodi, il "**Periodo di Sospensione**").

### **5. Termine di Decadenza e estinzione dei Warrant**

I Warrant non esercitati entro il Termine di Decadenza si intenderanno estinti divenendo privi di validità ad ogni effetto.

Qualora il Termine di Decadenza intervenga durante un Periodo di Sospensione, il medesimo Termine di Decadenza sarà automaticamente sospeso a partire dal primo giorno del Periodo di Sospensione e inizierà nuovamente a decorrere - per un numero di giorni pari alla durata residua del Periodo di Esercizio - dal primo Giorno di Borsa Aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Sospensione.

### **6. Rettifiche in caso di operazioni straordinarie sul capitale dell'Emittente**

Qualora, prima del Termine di Decadenza, l'Emittente dovesse deliberare o eseguire:

(i) aumenti di capitale a pagamento, mediante emissione in opzione di nuove Azioni Ordinarie, anche al servizio di altri Warrant validi per la loro sottoscrizione o di obbligazioni convertibili o con Warrant, il Prezzo Strike sarà diminuito di un importo, arrotondato al millesimo di Euro inferiore, pari a (Pcum - Pex) nel quale: "Pcum" rappresenta la media aritmetica semplice degli ultimi cinque prezzi ufficiali giornalieri registrati su AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "cum diritto" e "Pex" rappresenta la media aritmetica semplice dei primi cinque prezzi ufficiali giornalieri registrati su AIM Italia in cui le Azioni sono negoziate "ex diritto". Il Rapporto di Esercizio sarà conseguentemente incrementato;

(ii) aumenti del capitale mediante emissione di Azioni Ordinarie con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441 commi 4, 5, 6 e 8 del codice civile, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;

(iii) aumenti gratuiti del capitale mediante assegnazione di nuove Azioni Ordinarie, il Prezzo Strike sarà diminuito ed il Rapporto di Esercizio conseguentemente incrementato;

(iv) riduzioni del capitale per perdite mediante annullamento di Azioni Ordinarie (diverse da quelle eventualmente possedute dalla Emittente), il Prezzo Strike sarà aumentato ed il Rapporto di Esercizio conseguentemente diminuito;

(v) aumenti gratuiti del capitale senza emissione di nuove Azioni Ordinarie o riduzioni del capitale senza annullamento di Azioni Ordinarie, il Prezzo Strike e il Rapporto di Esercizio non saranno modificati;

(vi) operazioni di fusione o scissione in cui l'Emittente non sia, rispettivamente, l'Emittente incorporante, il Rapporto di Esercizio ed il Prezzo Strike saranno conseguentemente modificati sulla base dei relativi rapporti di concambio o di assegnazione.

Qualora venisse data esecuzione ad altra operazione, diversa da quelle considerate nel precedente comma, ma suscettibile di determinare effetti analoghi, oppure qualora l'esecuzione di un'operazione sul capitale della Emittente (ivi incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle indicate al precedente comma) possa produrre effetti rilevanti sui termini e sulle condizioni di esercizio dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modificazioni ed integrazioni che riterrà necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali e le finalità dello stesso, ivi inclusi adeguare il Rapporto di Esercizio.

## **7. Comunicazioni**

L'Emittente effettuerà tutte le comunicazioni ai portatori dei Warrant previste dal presente Regolamento mediante pubblicazione sul proprio sito internet e con le eventuali ulteriori modalità prescritte dalla legge e/o dalla normativa regolamentare di volta in volta applicabile.

## **8. Varie**

Il possesso dei Warrant comporta la piena accettazione di tutti i termini e le condizioni previste nel presente Regolamento.

Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 6, l'organo amministrativo dell'Emittente potrà, in qualunque momento, apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute necessarie o opportune al solo fine di: (i) rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e ad eventuali disposizioni modificative della stessa; e (ii) tenere adeguato conto di eventuali raccomandazioni o osservazioni delle competenti autorità regolamentari, di controllo o di vigilanza. In tal caso, l'Emittente provvederà a comunicare le modifiche apportate con le modalità di cui al precedente articolo 7.

Il presente Regolamento può essere modificato a condizione che le variazioni siano approvate dalla maggioranza dei portatori di Warrant. In tale ipotesi troveranno applicazione le disposizioni in tema di Assemblea ordinaria delle società per azioni.

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia e vertenza che dovesse insorgere in relazione al presente Regolamento sarà di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Milano.

### **4.3 Profili fiscali**

#### **4.3.1 Definizioni**

Ai fini del presente Paragrafo 4.3 del Documento di Ammissione, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato.

“**Cessione di Partecipazioni Qualificate**”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata (come di seguito definita). Il termine di dodici mesi decorre dal momento in cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle partecipazioni;

“**Partecipazioni Non Qualificate**”: le partecipazioni sociali in società quotate in mercati regolamentati diverse dalle Partecipazioni Qualificate;

“**Partecipazioni Qualificate**”: le azioni, diverse dalle azioni di risparmio, nonché i diritti o i titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette azioni che rappresentino complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria dell’emittente superiore al:

- 2% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio dell’emittente superiore al 5%, in caso di azioni negoziate sui mercati regolamentati;
- 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 25%, in caso di società non quotate in mercati regolamentati.

Per diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le azioni si tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili alle azioni.

#### **4.3.2 Regime fiscale relativo ai warrant**

##### **A. Imposte sui redditi**

Quanto di seguito riportato costituisce una mera sintesi del regime fiscale proprio della detenzione e della cessione dei *warrant* – ai sensi della legislazione tributaria italiana – applicabile ad alcune specifiche categorie di investitori e non intende essere un’esauriente analisi di tutte le possibili conseguenze fiscali connesse alla detenzione e alla cessione di tali titoli. Per ulteriori riferimenti e dettagli sulla disciplina fiscale dei predetti redditi, si rinvia alla disciplina recata dal Decreto Legislativo n. 461 del 22 novembre 1997, come successivamente modificato ed integrato (“D.Lgs. 461/1997”), dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986 (il “TUIR”) e dal Decreto Legislativo n. 138 del 13 agosto 2011 (“D.Lgs. 138/2011”), nonché agli ulteriori provvedimenti normativi e amministrativi correlati.

Gli investitori, pertanto, sono tenuti a consultare i propri consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione dei *warrant*.

In base alla normativa vigente alla data di predisposizione del presente Documento di Ammissione le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di *warrant* per la sottoscrizione di partecipazioni in società residenti in Italia, se non conseguite nell’esercizio di imprese, costituiscono redditi diversi di natura finanziaria, soggetti ad imposizione fiscale con le stesse modalità previste per le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni azionarie (artt. 67 e seguenti del TUIR). Le cessioni di “*titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni*” (quali i *warrant*) sono, infatti, assimilate alle cessioni di partecipazioni, e soggette al medesimo regime fiscale. In particolare:

- (a) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* – effettuate anche nei confronti di soggetti diversi nell’arco di dodici mesi, anche se ricadenti in periodi di imposta differenti - che consentono l’acquisizione di una Partecipazione Qualificata, tenendo conto, a tal fine, anche delle cessioni dirette delle partecipazioni e altri diritti effettuate nello stesso periodo di dodici mesi, concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 58,14% (percentuale così modificata dall’articolo 2 del DM 26 maggio 2017 per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%;
- (b) le plusvalenze derivanti da cessioni di *warrant* che – effettuate sempre nell’arco di dodici mesi, anche nei confronti di soggetti diversi – non consentono, anche unitamente alla diretta cessione delle

partecipazioni e altri diritti, l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata, sono soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%.

In particolare, al fine di stabilire i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata, si deve tener conto anche dei titoli o dei diritti attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni qualificate (ad esempio: *warrant* di sottoscrizione e di acquisto, opzioni di acquisto di partecipazioni, diritti d'opzione di cui agli artt. 2441 e 2420-*bis* del codice civile, obbligazioni convertibili). Di conseguenza, si può verificare un'ipotesi di cessione di partecipazione qualificata anche nel caso in cui siano ceduti soltanto titoli o diritti che, autonomamente considerati ovvero insieme alle altre partecipazioni cedute, rappresentino una percentuale di diritti di voto e di partecipazione superiori ai limiti indicati per definire una Partecipazione Qualificata. Al fine di individuare le percentuali di diritti di voto e di partecipazione è necessario cumulare le cessioni effettuate nell'arco di dodici mesi, ancorché nei confronti di soggetti diversi. Pertanto, in occasione di ogni cessione si devono considerare tutte le cessioni effettuate dal medesimo soggetto che hanno avuto luogo nei dodici mesi dalla data della cessione, anche se ricadenti in periodi d'imposta diversi. Pertanto, qualora un soggetto, dopo aver effettuato una prima cessione non qualificata, ponga in essere - nell'arco di dodici mesi dalla prima cessione - altre cessioni che comportino il superamento delle suddette percentuali di diritti di voto o di partecipazione, per effetto della predetta regola del cumulo, si considera realizzata una cessione di partecipazione qualificata. L'applicazione della regola che impone di tener conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi è tuttavia subordinata alla condizione che il contribuente possieda, almeno per un giorno, una partecipazione superiore alle percentuali sopra indicate.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 461/1997 non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* che consentono - anche unitamente alla diretta cessione delle azioni - l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata, se conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori con i quali siano in vigore convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito, che consentano all'amministrazione finanziaria italiana di acquisire le informazioni necessarie per accertare la sussistenza dei requisiti, sempreché tali Stati e Territori siano inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-*bis* del TUIR (i.e. Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia cui tali *warrant* possano ritenersi effettivamente connessi.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di *warrant* quotati in mercati regolamentati che consentono - anche unitamente alla diretta cessione delle azioni - l'acquisizione di una Partecipazione Non Qualificata.

Viceversa, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia privi di stabile organizzazione in Italia ad esito della cessione di *warrant* che consentono l'acquisizione di una Partecipazione Qualificata concorrono alla formazione del reddito imponibile del percettore limitatamente al 58,14% (percentuale così modificata dall'articolo 2 del DM 26 maggio 2017 per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018). Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In base alle modifiche apportate dalla Legge n. 205/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2019 tali plusvalenze saranno soggette ad imposta sostitutiva con aliquota del 26%. Resta comunque ferma per i soggetti non residenti la possibilità di chiedere l'applicazione del regime di non tassazione in Italia eventualmente previsto dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni in vigore tra l'Italia e il proprio Stato di residenza.

La possibilità di beneficiare dei menzionati regimi di esenzione da imposizione sulle plusvalenze potrebbe essere subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante la sussistenza delle relative condizioni di applicazione.

Per quanto riguarda il regime fiscale relativo ai soggetti non specificamente richiamati, si rimanda ai commenti forniti nell'ambito del regime fiscale applicabile alle plusvalenze derivanti dalle cessioni di azioni.

Si evidenzia tuttavia che l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, nella circolare n. 36/E del 4 agosto 2004, che il regime di esenzione delle plusvalenze di cui all'articolo 87 (e 58 comma 2) del TUIR è applicabile alla

cessione dei warrant “a condizione che tali diritti siano ceduti dallo stesso proprietario della relativa partecipazione”. L’Agenzia delle Entrate, nella medesima circolare, ha pertanto escluso l’applicabilità del regime di esenzione nel caso in cui i warrant “siano negoziati da un terzo al quale tali diritti siano pervenuti separatamente dalle partecipazioni cui sono collegati”.

#### **B. Imposte indirette**

Per il regime fiscale relativo alle imposte indirette si faccia riferimento a quanto esposto ai paragrafi 4.3.3 D, E, F, G, H, I.

#### **4.3.3 Regime fiscale relativo alle Azioni**

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle azioni della Società ai sensi della vigente legislazione tributaria italiana e relativamente a specifiche categorie di investitori.

Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi delle conseguenze fiscali connesse all’acquisto, alla detenzione e alla cessione di azioni.

Il regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, qui di seguito riportato, si basa sulla legislazione vigente oltre che sulla prassi esistente alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi, e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia.

In futuro potrebbero intervenire provvedimenti legislativi aventi ad oggetto la revisione delle aliquote delle ritenute sui redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria o delle aliquote delle imposte sostitutive afferenti i medesimi redditi. L’approvazione di tali provvedimenti modificativi della disciplina attualmente in vigore potrebbe, pertanto, incidere sul regime fiscale delle azioni della Società quale descritto nei seguenti paragrafi.

Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni ed a verificare la natura e l’origine delle somme percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve).

#### **A. Regime fiscale dei dividendi**

I dividendi attribuiti alle azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia.

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori.

##### *(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa*

In seguito alle modifiche introdotte dall’art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (la “**Legge di Bilancio per il 2018**”) i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori dell’esercizio d’impresa, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), sono soggetti ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi dell’articolo 27-ter del D.P.R. n. 600 del 19 settembre 1973 (di seguito, il “**DPR 600/1973**”) e dell’art. 3 del Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66 (il “**Decreto Legge 66/2014**”); non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi incassati nella dichiarazione dei redditi.

Detta imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di

strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

A seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, relativo alla c.d. "dematerializzazione" dei titoli, la suddetta modalità di tassazione costituisce il regime ordinariamente applicabile alle Azioni negoziate in mercati regolamentati italiani, quali le Azioni della Società oggetto dell'Offerta.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 100 a 114, Legge n. 232/2016, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, in relazione a investimenti di lungo periodo nella Società, immessi in particolari contenitori c.d. piani di risparmio a lungo termine (i.e. detenzione delle Azioni per un periodo minimo quinquennale), sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter, D.P.R. 600/1973. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 27-ter, D.P.R. 600/1973 nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

In merito ai dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, la legge di Bilancio 2018, con l'art.1, comma 999, della Legge 205/2017, ha modificato il sistema di tassazione dei dividendi, parificando il trattamento delle Partecipazioni Qualificate a quello delle Partecipazioni Non Qualificate. In particolare, tutti i redditi di capitale conseguiti al di fuori dell'esercizio d'impresa scontano la medesima ritenuta a titolo d'imposta del 26% prevista per le partecipazioni non qualificate.

La nuova forma di tassazione si applicherà ai redditi di capitale percepiti dal 1° gennaio 2018, ma è previsto uno specifico regime transitorio per gli utili derivanti da Partecipazioni Qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022. Tali utili infatti conserveranno il precedente regime impositivo, concorrendo parzialmente alla formazione del reddito imponibile del contribuente, nella diversa misura stabilita con riferimento al periodo d'imposta di maturazione:

- Gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007: concorrono al reddito imponibile per il 40% del loro ammontare;
- Gli utili formati dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2008 all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016: concorrono al reddito imponibile per il 49,72% del loro ammontare;
- Gli utili formati a partire dall'esercizio in corso al 2017: concorrono al reddito imponibile per il 58,14% del loro ammontare.

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2017 – in attuazione dell'art. 1, comma 64, L. 28 dicembre 2015, n. 208 ("Legge di Stabilità 2016") – ha determinato la percentuale di concorso dei dividendi oggetto di analisi alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio nella misura del 58,14%, a seguito della riduzione dell'aliquota d'imposta sui redditi delle società ("IRES") al 24%, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

*(ii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni nell'ambito del regime del risparmio gestito*

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge di Bilancio per il 2018, i dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia in relazione ad azioni, ancorché riferite a Partecipazioni Qualificate, possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa, immesse in un rapporto di gestione patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato,

in relazione al quale sia esercitata l'opzione per il regime del risparmio gestito di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 21 novembre 1997 n. 461 (il Decreto Legislativo 461/1997), non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, da assoggettare ad imposta sostitutiva del 26%.

Tuttavia, i dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni possedute al di fuori dell'esercizio d'impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate che (a) sono formati da utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e (b) la cui distribuzione è deliberata dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, non possono essere soggetti al suddetto regime del risparmio gestito. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche ("IRPEF"), come descritto al paragrafo precedente.

*(iii) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa*

I dividendi percepiti da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all'impresa non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all'atto della percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all'attività d'impresa.

Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 40% del loro ammontare, a prescindere dall'entità della partecipazione, qualificata o meno, se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, limitatamente al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017).

A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla Società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, i dividendi concorrono alla determinazione del reddito secondo le regole ordinarie in materia di reddito d'impresa di cui al capo VI, Titolo I del TUIR e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

*(iv) Società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lettere a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti da società in nome collettivo ed equiparate, in accomandita semplice ed equiparate, semplici ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente con le seguenti modalità, a prescindere dall'entità della partecipazione:

- (a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF il cui reddito si considera reddito di impresa (e.g. società in nome collettivo, società in accomandita semplice) concorrono parzialmente alla formazione del

reddito imponibile complessivo del percipiente. Tali dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 40% del loro ammontare, a prescindere dall'entità della partecipazione, qualificata o meno, se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, limitatamente al 49,72% del loro ammontare se formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 ovvero limitatamente al 58,14% del loro ammontare se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (art. 1, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017). A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla Società fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e poi fino al predetto esercizio in corso al 31 dicembre 2016.

Secondo un'interpretazione minoritaria, in seguito ad un mancato coordinamento normativo derivante dalle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2018 (che presuppone l'abrogazione tacita dell'articolo 1 del summenzionato DM 26 maggio 2017), le distribuzioni a favore di società semplici ed enti equiparati di cui all'art. 5 del TUIR potrebbero concorrere in misura integrale alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente;

- (b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES (e.g. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad aliquota ordinaria IRES pari al 24% a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, eccezion fatta per la Banca d'Italia e gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 – escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le società di intermediazione mobiliare di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58– a cui è applicata un'addizionale IRES di 3,5 punti percentuali, per una tassazione IRES complessiva pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione (secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018) da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società (quali ad esempio banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazione etc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono parzialmente a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

*(v) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

I dividendi percepiti dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), del TUIR, ovvero dagli enti pubblici e privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, nonché i *trust*, non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 100% del loro ammontare (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub A (vii) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quiquies*, del TUIR). Ai sensi dell'art. 1, comma 3 del DM 26 maggio 2017, i dividendi formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 22,26% del loro ammontare (art. 1, co. 2 e 3, D.M. 26 maggio 2017, pubblicato in G.U. in data 11 luglio 2017).

*(vi) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società residenti in Italia*

Per le azioni, quali le azioni emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti esenti dall'imposta sul reddito delle società (IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto (aderente al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, ovvero,



mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. Tale imposta sostitutiva non è, invece, applicabile nei confronti dei soggetti “esclusi” dall’imposta sui redditi ai sensi dell’art. 74, comma 1, del TUIR (organi e amministrazioni dello Stato, compresi quelli ad ordinamento autonomo, anche se dotati di personalità giuridica, comuni, consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demanio collettivo, comunità montane, province e regioni).

*(vii) Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento e S.I.C.A.V.)*

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto Legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005 (il “**Decreto 252**”) e (b) dagli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento in Italia, di cui all’articolo 11-*bis* del D.L. n. 512 del 30 settembre 1983, soggetti alla disciplina di cui all’articolo 73, comma 5-*quiquies*, del TUIR (di seguito gli “**O.I.C.R.**”), non sono soggetti a ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva.

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani di cui al Decreto 252 concorrono alla formazione del risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, mentre quelli percepiti dagli (b) O.I.C.R. di cui all’articolo 73, comma 5-*quiquies*, del TUIR non sono soggetti alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale; la tassazione ha invece luogo in capo ai partecipanti dell’O.I.C.R. al momento della percezione dei proventi.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all’art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i dividendi, corrisposti a fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell’imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell’imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell’esenzione.

*(viii) Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto Legge n. 351 del 25 settembre 2001 (il “**Decreto 351**”), convertito con modificazioni dalla Legge n. 410 del 23 novembre 2001 ed a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 41-*bis* del Decreto Legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni in Legge 326/2003 (il “**Decreto 269**”), le distribuzioni di utili percepite dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell’articolo 37 del TUF ovvero dell’articolo 14-*bis* della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994 (la “**Legge 86**”), nonché dai fondi di investimento immobiliare istituiti anteriormente al 26 settembre 2001 per i quali sia stata esercitata, entro il 25 novembre 2001, l’opzione di cui al comma 4 dell’art. 5 del Decreto 351, non sono soggette a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva.

Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d’imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l’amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero vigilati, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, non sarà operata alcuna ritenuta dal fondo o dall’organismo di investimento collettivo del risparmio).

In alcuni casi, i redditi conseguiti da un fondo di investimento immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo, indipendentemente dalla percezione, e in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. I partecipanti che detengono l'investimento nell'esercizio di attività d'impresa possono riportare le eventuali perdite attribuite dal fondo nei limiti e alle condizioni previste dal TUIR. I proventi distribuiti fino a concorrenza del reddito imputato per trasparenza in periodi d'imposta precedenti non sono soggetti a ritenuta.

*(ix) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione nella misura del 5% del loro ammontare, ovvero per l'intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione (secondo quanto previsto dall'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 10 gennaio 2018) da soggetti che applicano i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Per alcuni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una stabile organizzazione in Italia (quali, banche e altre società finanziarie, imprese di assicurazioni, ecc.) ed a certe condizioni, i dividendi conseguiti concorrono a formare anche il relativo valore della produzione netta assoggettato ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Qualora le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo che segue.

*(x) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le azioni della Società oggetto della presente offerta), percepiti da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, sono soggetti ad una imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell'art. 27-ter del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 3 del Decreto Legge 66/2014.

Tale imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell'articolo 80 del TUF), da soggetti non residenti che aderiscono al Sistema Monte Titoli o a Sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al Sistema Monte Titoli.

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia, diversi dagli azionisti di risparmio e dai fondi pensione di cui al secondo periodo del comma 3, dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 e dalle società ed enti residenti in Stati membri dell'Unione Europea ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, indicati nel comma 3-ter dell'art. 27 del D.P.R. 600/1973 di cui si dirà oltre, hanno diritto, a fronte di un'istanza di rimborso da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di 11/26 dell'imposta sostitutiva subita in Italia ai sensi dell'articolo 27-ter del D.P.R. 600/1973, dell'imposta che dimostrino di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili, previa esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell'ufficio fiscale dello Stato estero.

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali siano in vigore convenzioni

per evitare la doppia imposizione possono chiedere l'applicazione dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente:

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili, redatta su modello conforme a quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013, dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'applicazione del regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell'aliquota applicabile ai sensi della convenzione;
- un'attestazione dell'autorità fiscale competente dello Stato ove l'effettivo beneficiario degli utili ha la residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa attestazione produce effetti fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione.

L'Amministrazione finanziaria italiana ha peraltro concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri un'apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del prelievo alla fonte applicabile in Italia. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2013 sono stati poi approvati i modelli per la richiesta di applicazione dell'aliquota ridotta in forza delle convenzioni contro le doppie imposizioni dei redditi stipulate dall'Italia. Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei dividendi, l'imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei dividendi può comunque richiedere all'Amministrazione finanziaria il rimborso della differenza tra la ritenuta applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di legge.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, e (ii) ivi soggetti ad un'imposta sul reddito delle società, i dividendi sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'1,2% (a decorrere dal 1 gennaio 2017) del relativo ammontare.

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati membri dell'Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo che sono inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, tali soggetti potranno beneficiare dell'applicazione di una imposta sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell'11% del relativo ammontare.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i dividendi, corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), non sono soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell'esenzione dalle imposte in Italia per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all'imposta sostitutiva.

Ai sensi dell'articolo 27-*bis* del DPR 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva n. 435/90/CEE del 23 luglio 1990, poi trasfusa nella Direttiva n. 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell'allegato alla stessa Direttiva n. 435/90/CEE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell'Unione Europea, senza

essere considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione Europea (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nell'allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società non inferiore al 10 per cento del capitale sociale per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell'imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (x) una certificazione, rilasciata dalle competenti autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti indicati alle lettere (a), (b) e (c), nonché (y) una dichiarazione della stessa società che attesti la sussistenza delle condizioni richieste per l'applicazione dell'art. 27-bis citato, incluso il requisito indicato alla lettera (d), redatte su modello conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 10 luglio 2013 (prot. n. 2013/84404). Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la società non residente può direttamente richiedere all'intermediario depositario delle azioni la non applicazione dell'imposta sostitutiva presentando all'intermediario in questione la stessa documentazione sopra indicata.

La predetta Direttiva n. 2011/96/UE è stata recentemente modificata con la Direttiva n. 2015/121/UE del 27 gennaio 2015, al fine di introdurre una disposizione antielusiva, ai sensi della quale le Autorità fiscali di ciascuno Stato membro dell'Unione Europea hanno il potere di disconoscere l'esenzione da ritenuta prevista dalla Direttiva "... a una costruzione o a una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o a uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l'oggetto o la finalità della presente direttiva, non è genuina avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze pertinenti". A tali fini "... una costruzione o una serie di costruzioni è considerata non genuina nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica" (cfr. par. 2 e 3 del nuovo art.1 della Direttiva). Ai sensi del comma 5, dell'art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, la citata Direttiva UE n. 2015/121/UE "*È attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212*", recante la disciplina dell'abuso del diritto o elusione fiscale.

## **B. Regime fiscale della distribuzione di riserve di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR**

Le informazioni fornite in questo Paragrafo sintetizzano il regime fiscale applicabile alla distribuzione da parte della Società – in occasione diversa dal caso di riduzione del capitale esuberante, di recesso, di esclusione, di riscatto o di liquidazione – delle Riserve di Capitale di cui all'articolo 47, comma quinto, del TUIR, ovverosia, tra l'altro, delle riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori, con versamenti fatti dai soci a fondo perduto o in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta (di seguito anche "**Riserve di Capitale**").

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo, del TUIR stabilisce una presunzione assoluta di priorità nella distribuzione degli utili da parte delle società di cui all'art. 73, del TUIR: "*Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 per la quota di esse non accantonata in sospensione di imposta*". In presenza e fino a capienza di tali riserve (le cc.dd. "riserve di utili"), dunque, le somme distribuite si qualificano quali dividendi e sono soggette al regime impositivo esposto nei paragrafi precedenti.

### (a) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia e società semplici

Ai sensi della disposizione contenuta nell'articolo 47, comma primo, del TUIR, indipendentemente da

quanto previsto dalla delibera assembleare, le somme percepite da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia a titolo di distribuzione delle riserve di capitali costituiscono utili per i percettori nei limiti e nella misura in cui sussistano, in capo alla società distributrice, utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non liberamente disponibili). Le somme qualificate come utili sono soggette al medesimo regime di cui al paragrafo A. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto, sulla base di quanto testé indicato, dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Ne consegue che, in sede di successiva cessione, la plusvalenza imponibile è calcolata per differenza fra il prezzo di vendita ed il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione ridotto di un ammontare pari alle somme percepite a titolo di distribuzione delle riserve di capitali (al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile). Secondo l'interpretazione fatta propria dall'Amministrazione finanziaria le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono utili, trattandosi di un reddito derivante dall'impiego di capitale; tale qualifica appare estensibile al percettore società semplice, con applicazione del relativo regime fiscale dei dividendi.

Regole particolari potrebbero applicarsi in relazione alle partecipazioni per cui la persona fisica abbia optato per il cosiddetto "regime di risparmio gestito" di cui all'art.7 del D.Lgs. 461/1997.

*(b) Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR, società di persone, società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.*

In capo alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società semplici) di cui all'articolo 5 del TUIR, alle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali costituiscono utili nei limiti e nella misura in cui sussistano utili di esercizio e riserve di utili (fatta salva la quota di essi accantonata in sospensione di imposta o allocata a riserve non liberamente disponibili). Le somme qualificate come utili dovrebbero essere soggette al medesimo regime sopra riportato (cfr. sub A(iv)). Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitali, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, costituiscono plusvalenze e, come tali, sono assoggettate al regime evidenziato al successivo Paragrafo C.

*(c) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), Tuir, fiscalmente residenti in Italia*

Le somme percepite dagli enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c), Tuir, ovvero dagli enti pubblici e privati diversi dalle società (esclusi gli organismi di investimento collettivi del risparmio, "O.I.C.R.") e dai trust, che non hanno ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che sono fiscalmente residenti in Italia, a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili distribuiti per la parte che eccede il costo fiscale della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo A(v) *supra*.

*(d) Soggetti esenti ed esclusi dall'imposta sul reddito delle società*

Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo qualificabile come utile, da soggetti residenti in Italia ai fini fiscali ed esenti o esclusi da IRES non costituiscono reddito per il percettore e riducono di pari ammontare il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale costituiscono utili per la parte eccedente il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione e, come tali, sono assoggettate al regime descritto al paragrafo A(vi) *supra*.

*(e) Fondi pensione italiani ed Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (Fondi di investimento*

e S.I.C.A.V.)

In base ad una interpretazione sistematica delle norme, le somme percepite dai fondi pensione italiani a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale dovrebbero concorrere a formare il risultato netto di gestione maturato relativo al periodo d'imposta in cui è avvenuta la distribuzione. Il risultato netto di gestione è soggetto ad un'imposta sostitutiva del 20%.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, i dividendi, corrisposti a fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Come già evidenziato in precedenza, gli O.I.C.R. istituiti in Italia sottoposti a vigilanza (diversi dagli O.I.C.R. Immobiliari) sono esenti dalle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 73, comma 5-quinquies, TUIR, e le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale da tali organismi di investimento non dovrebbero scontare alcuna imposizione in capo agli stessi.

*(f) Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto 351, le somme percepite a titolo di distribuzione di Riserve di Capitale dai fondi comuni di investimento immobiliare non sono soggetti a ritenuta d'imposta né ad imposta sostitutiva e non scontano alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. Tali fondi non sono soggetti né alle imposte sui redditi né a IRAP.

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un fondo comune di investimento immobiliare italiano potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere, dunque, alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali qualora costoro detengano una partecipazione superiore al 5% del patrimonio dell'organismo di investimento.

(g) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

In capo ai soggetti fiscalmente non residenti in Italia (siano essi persone fisiche o società di capitali), privi di stabile organizzazione in Italia cui la partecipazione sia riferibile, la natura fiscale delle somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale è la medesima di quella evidenziata per le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia. Al pari di quanto evidenziato per le persone fisiche e per le società di capitali fiscalmente residenti in Italia, le somme percepite a titolo di distribuzione delle Riserve di Capitale, al netto dell'importo eventualmente qualificabile come utile, riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione di un pari ammontare.

(h) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia, tali somme concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia.

Qualora la distribuzione di Riserve di Capitale derivi da una partecipazione non connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al paragrafo B(g) *supra*.

**C. Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni**

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa e società semplici

In seguito alle modifiche introdotte dal D.M. 26 maggio 2017, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate entro il 31 dicembre 2018 da persone fisiche e società semplici fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso regime fiscale a seconda che si tratti di una Cessione di Partecipazioni Qualificate o di Partecipazioni Non Qualificate.

La Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che a partire dal 1 gennaio 2019 le plusvalenze derivanti dalle cessioni di Partecipazioni Qualificate avranno il medesimo trattamento delle cessioni di Partecipazioni Non Qualificate.

#### Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di una Partecipazione Qualificata, realizzate dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, concorrono parzialmente alla formazione del reddito imponibile IRPEF del soggetto percipiente limitatamente al 58,14% del loro ammontare, al netto della corrispondente quota delle relative minusvalenze. Per tali plusvalenze la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi, secondo le aliquote progressive previste per l'IRPEF.

Qualora dalla cessione di Partecipazioni Qualificate, realizzata nel 2018, si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 58,14% della stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza dell'ammontare imponibile delle plusvalenze della stessa natura realizzate in periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è stata realizzata.

In seguito alle modifiche introdotte dall'art. 1 commi da 999 a 1006 della Legge di Bilancio per il 2018, le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate, conseguite al di fuori dell'esercizio di imprese commerciali da Persone Fisiche residenti in Italia, realizzate a partire dal 1 gennaio 2019, saranno assoggettate ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%.

Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 26 maggio 2017, resta ferma la misura del 49,72% per le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da atti di realizzo posti in essere da persone fisiche non esercenti attività d'impresa anteriormente al 1° gennaio 2018, ma i cui corrispettivi siano in tutto o in parte percepiti a decorrere dalla stessa data e per le plusvalenze e le minusvalenze realizzate da società semplici anche successivamente al 1° gennaio 2018 e anteriormente al 1° gennaio 2019.

#### Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Le plusvalenze da Cessione di Partecipazioni Non Qualificate, nonché di titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un'imposta sostitutiva del 26%. Il contribuente può optare per una delle seguenti modalità di tassazione:

- a) Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi (art. 5 del Decreto Legislativo 461/1997). Nella dichiarazione vanno indicate le plusvalenze e minusvalenze realizzate nell'anno. L'imposta sostitutiva del 26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti, purché esposte in dichiarazione dei redditi, possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), delle relative plusvalenze dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Il regime della dichiarazione è obbligatorio nell'ipotesi in cui il soggetto non scelga uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e (c).
- b) Regime del risparmio amministrato (opzionale) (art. 6 del Decreto Legislativo 461/1997). Tale regime può trovare applicazione a condizione che (i) le azioni siano depositate presso banche o

società di intermediazione mobiliari residenti o altri soggetti residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l'azionista opti (con comunicazione sottoscritta inviata all'intermediario) per l'applicazione del regime del risparmio amministrato. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, l'imposta sostitutiva con l'aliquota del 26% è determinata e versata all'atto della singola cessione dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate in custodia o in amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere compensate nell'ambito del medesimo rapporto computando l'importo delle minusvalenze in diminuzione, fino a concorrenza (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta (a) al 76,92%, per minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per minusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2011), delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nello stesso periodo d'imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali minusvalenze possono essere portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di realizzo, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Nel caso di opzione per il regime del risparmio amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

- c) Regime del risparmio gestito (opzionale) (art. 7 del Decreto Legislativo 461/1997). Presupposto per la scelta di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. In tale regime, un'imposta sostitutiva del 26% è applicata dall'intermediario al termine di ciascun periodo d'imposta sull'incremento del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, anche se non percepito, al netto dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze realizzate mediante Cessione di Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l'incremento del patrimonio gestito maturato nel periodo d'imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26%. Il risultato negativo della gestione conseguito in un periodo d'imposta può essere computato (ai sensi del Decreto Legge 66/2014 in misura ridotta al 76,92%, per risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, e (b) al 48,08%, per risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011) in diminuzione del risultato della gestione dei quattro periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell'ambito di un altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per l'importo che trova capienza in esso) nell'ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata l'opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a) (*Tassazione in base alla dichiarazione dei redditi*). Nel caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi.

*(ii) Persone fisiche esercenti attività d'impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono, per l'intero ammontare, a formare il reddito d'impresa imponibile, soggetto a



tassazione in Italia secondo il regime ordinario.

Ai sensi dell'art. 86, co. 4, del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci d'esercizio, le plusvalenze, diverse da quelle che soddisfano i requisiti per la cd. *participation exemption*, possono, a scelta del contribuente, concorrere alla formazione del reddito imponibile in quote costanti nell'esercizio di realizzo e in quelli successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione dei redditi non viene presentata, la plusvalenza concorre alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è realizzata.

Secondo quanto chiarito dall'amministrazione finanziaria, gli elementi negativi di reddito realizzati da persone fisiche nell'esercizio di impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del TUIR mediante cessione a titolo oneroso delle azioni sarebbero integralmente deducibili dal reddito imponibile del soggetto cedente.

Tuttavia, laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo, le plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2018 concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 58,14% per le persone fisiche esercenti attività d'impresa. In base al D.M. 26 maggio 2017, tale percentuale non trova applicazione per i soggetti di cui all'art. 5 del TUIR, tra i quali rientrano le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, per i quali le plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d'impresa imponibile in misura pari al 49,72%. Le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle plusvalenze.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Laddove siano integrati certi requisiti, le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività d'impresa possono optare per l'applicazione dell'Imposta sul Reddito d'Impresa ("IRI") in relazione ai redditi derivanti dalla propria attività d'impresa. In tal caso, plusvalenze e minusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni concorrono alla determinazione del reddito nella misura del 58,14% e sono soggetti a tassazione con aliquota del 24%. Ogni successivo prelevamento di risorse dall'attività di impresa dovrebbe essere interamente tassato ai fini IRPEF nei confronti della persona fisica e dedotto dalla base IRI.

*(iii) Società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR fiscalmente residenti in Italia.*

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, ovvero da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d'impresa imponibile per il loro intero ammontare.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 87 del TUIR, le plusvalenze realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell'articolo 73 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito imponibile nella misura del 95% per cento, se le suddette azioni presentano i seguenti requisiti:

- a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
- b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
- c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio diverso da quelli a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri dell'art. 167, comma 4 del TUIR, o,

alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati secondo i criteri dell'art. 167, comma 4 del TUIR;

- d) la società partecipata esercita un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR. Tuttavia, tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati.

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle plusvalenze, almeno dall'inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell'attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui ai punti (c) e (d) si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono indeducibili dal reddito d'impresa.

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta.

Le minusvalenze e le differenze negative tra i ricavi e i costi relativi ad azioni che non possiedono i requisiti per l'esenzione di cui all'articolo 87 del TUIR non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti nei trentasei mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

In relazione alle minusvalenze deducibili dal reddito di impresa, deve inoltre essere segnalato che i soggetti imprenditori che hanno realizzato, nel corso del periodo d'imposta, tali differenziali negativi su partecipazioni sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle suddette componenti negative, al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di valutare la potenziale elusività delle operazioni effettuate, alla luce dell'articolo 37-bis del DPR 600/73 (si consideri che l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973 è stato abrogato a decorrere dal 2 settembre 2015 e pertanto, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 5 agosto 2015, n. 128, le disposizioni che richiamano l'art. 37-bis, D.P.R. 600/1973, si intendono riferite all'art. 10-bis della L. 27 luglio 2000, n. 212, in quanto compatibili).

In particolare, gli obblighi in questione sono stati introdotti:

- dall'articolo 1 comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, convertito con modificazioni dalla L. 22.11.2002 n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00 derivanti dalla cessione di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie;
- dall'articolo 5-*quiquies* comma 3, del DL 30.9.2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2.12.2005 n. 248, relativamente alle minusvalenze e alle differenze negative di importo superiore a Euro 50.000,00, realizzate su partecipazioni negoziate in mercati regolamentati italiani o esteri.

Con riferimento ad entrambe le fattispecie, il contribuente dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati e le notizie relativi alle operazioni in sede di presentazione del modello di dichiarazione dei redditi relativo all'esercizio nel quale è stata realizzata la minusvalenza. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle predette minusvalenze viene punita con la sanzione amministrativa del 10% delle

minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di Euro 500 euro ed un massimo di Euro 50.000.

L'obbligo di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. 24.9.2002 n. 209, non riguarda le società che adottano i principi contabili internazionali di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 19.7.2002, n. 1606/2002/CE.

L'obbligo di comunicazione dei dati relativi alle cessioni di partecipazioni in società quotate, che hanno generato minusvalenze e differenze negative compete ai soggetti che detengono tali beni in regime d'impresa. L'obbligo di comunicazione non riguarda, quindi, le persone fisiche e gli altri soggetti che non detengono le partecipazioni in regime d'impresa.

A differenza di quanto previsto per le minusvalenze di ammontare superiore a Euro 5.000.000,00, sono soggette all'obbligo di comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative su partecipazioni di importo superiore a Euro 50.000,00, ai sensi dell'articolo 5-*quinquies* co. 3 del D.L. 30.9.2005 n. 203, anche le imprese che adottano, per la redazione del bilancio d'esercizio, i principi contabili internazionali.

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni, le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

*(iv) Enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia*

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell'attività d'impresa, da enti non commerciali residenti in Italia, sono assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche su partecipazioni detenute non in regime d'impresa (fatto salvo quanto indicato al successivo paragrafo sub C(v) per gli O.I.C.R. di cui all'art. 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR).

*(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R.*

Le plusvalenze realizzate da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. 252/2005 mediante cessione a titolo oneroso di azioni sono incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%.

Nel caso in cui siano integrati i requisiti di cui all'art. 1, commi da 88 a 96, Legge 232/2016, le plusvalenze, realizzate da fondi pensione italiani, in relazione a investimenti qualificati di lungo periodo (i.e. investimenti fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, detenuti per cinque anni), sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e, pertanto, sono esclusi dal calcolo del risultato netto di gestione del fondo, assoggettato ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%. Sono previsti meccanismi di recupero dell'imposta sostitutiva sul risultato netto di gestione nel caso in cui le azioni della Società siano cedute prima che sia trascorso il periodo di 5 anni richiesto ai fini dell'esenzione.

Le plusvalenze realizzate dagli O.I.C.R. istituiti in Italia, diversi dagli organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari, di cui all'articolo 73, comma 5-*quinquies*, del TUIR non sono soggette alle imposte sui redditi, purché il fondo o il soggetto incaricato della gestione sia sottoposto a forme di vigilanza prudenziale. La tassazione avverrà, in via generale, in capo ai partecipanti al momento della percezione dei proventi.

*(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare*

Ai sensi del Decreto 351, ed a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 41-*bis* del Decreto 269, a far data dal 1° gennaio 2004 i proventi, ivi incluse le plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, conseguiti dai fondi comuni di investimento immobiliare istituiti ai sensi dell'articolo 37 del TUF e

dell'articolo 14-*bis* della Legge 86/1994, non sono soggetti ad imposte sui redditi. Tali fondi non sono soggetti alle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive.

I proventi derivanti dalla partecipazione ai suindicati fondi sono assoggettati in capo ai percipienti ad una ritenuta del 26%, applicata a titolo di acconto o d'imposta (a seconda della natura giuridica del percipiente), con esclusione dei proventi percepiti da determinati soggetti, beneficiari effettivi di tali proventi, fiscalmente residenti in Stati esteri che garantiscono un adeguato scambio di informazioni con l'amministrazione finanziaria italiana (ad esempio qualora il percipiente fosse un fondo pensione estero o un organismo di investimento collettivo del risparmio estero vigilati, sempreché istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche, non sarà operata dal fondo alcuna ritenuta).

Al ricorrere di determinate condizioni, i redditi conseguiti da un fondo di investimento immobiliare italiano non istituzionale potrebbero essere imputati per trasparenza ai (e concorrere dunque alla formazione del reddito imponibile in Italia dei) relativi investitori non istituzionali che detengono una partecipazione superiore al 5% del patrimonio del fondo.

*(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia effettivamente connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto delle plusvalenze realizzate da società ed enti di cui all'articolo 73, comma primo, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia. Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo.

*(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato*

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate

Ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera f), punto 1) del TUIR, non sono soggette a tassazione in Italia le plusvalenze realizzate ad esito della cessione di azioni quotate in mercati regolamentati che si qualificano come Cessioni di Partecipazioni Non Qualificate.

Nel caso in cui tali plusvalenze siano conseguite da soggetti fiscalmente residenti in Stati e Territori inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 settembre 1996 e successive modifiche (i.e., Stati e Territori che consentono all'Amministrazione Finanziaria Italiana un adeguato scambio di informazioni) e privi di una stabile organizzazione in Italia attraverso la quale sono detenute le partecipazioni cedute, tali plusvalenze non sono parimenti imponibili in Italia.

In capo agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applica il regime del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 461/1997 il beneficio dell'esenzione è subordinato alla presentazione di un'autocertificazione attestante la non residenza fiscale in Italia.

Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

Diversamente, le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Non Qualificate non negoziate in mercati regolamentati sono soggette a tassazione nella misura del 26%.

Cessione di Partecipazioni Qualificate

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti

dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto percipiente in misura pari al 58,14% dell'ammontare della plusvalenza, secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa. Tali plusvalenze sono assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito.

Le plusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2019 da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate sono soggette all'imposta sostitutiva del 26% secondo le stesse regole previste per le persone fisiche residenti, non esercenti attività d'impresa.

Resta comunque ferma, ove applicabile, l'applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.

#### **D. Imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax)**

L'articolo 1, commi da 491 a 500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha introdotto un'imposta sulle transazioni finanziarie ("ITF") che si applica, salvo l'applicazione di specifiche esclusioni o esenzioni tra l'altro, ai trasferimenti di proprietà di azioni ed altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti nel territorio dello Stato, nonché titoli rappresentativi dei predetti titoli, indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente.

L'imposta è dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni emesse da società residenti in Italia indipendentemente dalla residenza delle controparti e dal luogo di conclusione dell'operazione. Si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell'esecuzione dell'operazione, i soggetti localizzati in Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di informazioni e per l'assistenza al recupero dei crediti ai fini dell'imposta, individuati in un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate emanato il 30 maggio 2016, come integrato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 giugno 2016, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 luglio 2013, come modificato dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 9 marzo 2017.

Sono generalmente responsabili del versamento dell'imposta le banche, le società fiduciarie e le imprese di investimento abilitate all'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento di cui all'art. 18 del TUF nonché gli altri soggetti che comunque intervengono nell'esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai che intervengono nella formazione o nell'autentica di atti relativi alle medesime operazioni), ivi compresi gli intermediari non residenti.

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del trasferimento della proprietà delle azioni.

L'imposta è pari allo 0,20% del valore della transazione determinato sulla base del saldo netto delle transazioni giornaliere (calcolato per ciascun soggetto passivo con riferimento al numero di titoli oggetto delle transazioni regolate nella stessa giornata per singolo strumento finanziario), moltiplicato per il prezzo medio ponderato degli acquisti effettuati nella giornata di riferimento.

L'aliquota è ridotta alla metà (0,10%) per i trasferimenti che avvengono a seguito di operazioni concluse in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Le modalità di computo della base imponibile sono state disciplinate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal successivo Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16 settembre 2013.

Sono escluse dalla tassazione le operazioni specificamente individuate nell'articolo 15 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, (a cui rinviamo per l'elenco esaustivo) ed tra cui segnaliamo:

- i trasferimenti di proprietà di azioni che avvengono per successione e donazione;
- le operazioni di emissione e di annullamento di titoli azionari, ivi incluse le operazioni di riacquisto dei titoli da parte dell'Emittente;
  - l'acquisto di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione, scambio o rimborso di obbligazioni o dell'esercizio del diritto di opzione spettante al socio della società Emittente;
- l'assegnazione di azioni a fronte di distribuzione di utili, riserve o di restituzione del capitale sociale;
- le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'art. 2, punto 10, Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione del 10 agosto 2006;
- i trasferimenti di proprietà di titoli posti in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), e comma 2, Codice Civile o che sono controllate dalla stessa società e quelli derivanti da operazioni di ristrutturazione aziendale di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/7/CE.

Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a Euro 500 milioni, nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni emessi dalle medesime società.

Come disposto dall'art. 17, D.M. 21 febbraio 2013, la Consob, entro il 10 dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell'Economia e delle Finanze la lista delle società con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito *internet*, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell'esenzione. L'esclusione opera anche per i trasferimenti che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell'inclusione nella suddetta lista avviene a decorrere dall'esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione inferiore al limite di Euro 500 milioni.

Specifiche esenzioni dall'applicazione della Tobin Tax sono altresì previste dall'art. 16 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, tra cui le operazioni che hanno come controparte:

- (1) l'Unione europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità europea dell'energia atomica;
- (2) gli organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, ovvero la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti;
- (3) le banche centrali degli Stati membri dell'Unione europea e le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati;
- (4) gli enti o gli organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate può essere data notizia dei predetti accordi.

La Tobin Tax non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle imposte sostitutive delle medesime e dell'IRAP.

#### Negoziazioni ad alta frequenza

Ai sensi dell'art. 1, comma 495, della Legge 228/2012 le operazioni effettuate sul mercato finanziario italiano sono soggette ad un'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative agli strumenti finanziari di cui all'art. 1, commi 491 e 492, della Legge 228/2012.

Si considera attività di negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera automatica le decisioni relative all'invio, alla modifica o alla cancellazione degli ordini e dei relativi parametri, laddove l'invio, la modifica o la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima specie sono effettuati con un intervallo minimo inferiore al valore stabilito con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013.

L'imposta si applica con un'aliquota dello 0,02% sul controvalore degli ordini annullati o modificati che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 febbraio 2013. Tale soglia non può in ogni caso essere inferiore al 60 per cento degli ordini trasmessi.

L'imposta è dovuta dal soggetto che, attraverso gli algoritmi indicati all'art. 12 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2013, immette gli ordini di acquisto e vendita e le connesse modifiche e cancellazioni di cui all'art. 13 del medesimo Decreto ministeriale.

#### **E. Imposta sulle successioni e donazioni**

Ai sensi del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007 i trasferimenti di azioni per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta imposta. L'imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. In relazione al rapporto di parentela o ad altre condizioni sono previste, entro determinati limiti, talune esenzioni.

Per i soggetti residenti in Italia l'imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, l'imposta di successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale.

##### *(a) Imposta sulle successioni*

Ai sensi dell'art. 2, comma 48, del Decreto Legge 3 ottobre 2006 n. 262 ("Decreto Legge 262/2006" convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286) i trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono generalmente soggetti all'imposta sulle successioni, con le seguenti aliquote, da applicarsi sul valore complessivo netto dei beni:

- (1) per i beni ed i diritti devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'aliquota è del 4%, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (2) per i beni ed i diritti devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'aliquota è del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (3) per i beni ed i diritti devoluti a favore di altri soggetti, l'aliquota è dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, l'imposta sulle successioni si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

##### *(b) Imposta sulle donazioni*

Ai sensi dell'art. 2, comma 49, del Decreto Legge 262/2006, per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni, l'imposta sulle donazioni è generalmente determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:

- (i) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 4% con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota del 6% (con franchigia pari a Euro 100.000 per ciascun beneficiario, per i soli fratelli e sorelle);
- (iii) in caso di donazione o di trasferimento a titolo gratuito a favore di altri soggetti, l'imposta sulle donazioni si applica con un'aliquota dell'8% (senza alcuna franchigia).

Se il beneficiario è un portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta sulle donazioni si applica esclusivamente sulla parte del valore che supera l'ammontare di Euro 1,5 milioni.

Nel caso in cui il beneficiario di un atto di donazione o altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5, D.Lgs. 461/1997, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse mai stata fatta (ex art. 16, co. 1, Legge 18 ottobre 2001, n. 383).

## **F. Imposta di registro**

Gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue:

- (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200;
- (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in "caso d'uso" o di "enunciazione".

## **G. Imposta di bollo**

L'art. 13, commi 2-bis e 2-ter, della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e le relative note 3-bis e 3-ter dettano la disciplina dell'imposta di bollo proporzionale generalmente applicabile (salvo alcune esclusioni/eccezioni) alle comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari italiani alla propria clientela, relativamente a prodotti finanziari depositati presso di loro, tra i quali si annoverano anche le Azioni, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati.

Non sono soggetti all'imposta di bollo proporzionale, tra l'altro, i rendiconti e le comunicazioni che gli intermediari italiani inviano a soggetti diversi dai clienti, come definiti, nel Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 30 settembre 2016 e successive modifiche. L'imposta di bollo proporzionale non trova applicazione, tra l'altro, per le comunicazioni ricevute dai fondi pensione e dai fondi sanitari.

Il comma 2-ter dell'art. 13 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642 del 1972 prevede che, laddove applicabile, l'imposta di bollo proporzionale si applica nella misura del 2 per mille annuo. Non è



prevista una misura minima. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche è previsto un tetto massimo di 14.000 Euro ad anno.

L'imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari ed è rapportata al periodo rendicontato. Le comunicazioni periodiche alla clientela si presumono, in ogni caso inviate almeno una volta l'anno, anche nel caso in cui l'intermediario italiano non sia tenuto alla redazione e all'invio di comunicazioni. In tal caso, l'imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come di seguito individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto intrattenuto con il cliente.

L'imposta di bollo si applica sul valore di mercato degli strumenti finanziari o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L'imposta trova applicazione sia con riferimento ad investitori residenti sia con riferimento ad investitori non residenti, per strumenti finanziari detenuti presso intermediari italiani.

## **H. Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero**

Ai sensi dell'art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero prodotti finanziari – quali le Azioni –, conti correnti e libretti di risparmio, a titolo di proprietà o di altro diritto reale (indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali prodotti provengono da eredità o donazioni), devono generalmente versare un'imposta sul loro valore (c.d. "IVAFE").

L'imposta si applica anche sulle partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti in Italia detenute all'estero. Determinati chiarimenti sono stati forniti dall'Agenzia delle Entrate per il caso di prodotti finanziari detenuti all'estero per il tramite di soggetti interposti.

L'imposta, calcolata sul valore dei prodotti finanziari, dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione, si applica con aliquota pari al 2 per mille.

La base imponibile dell'IVAFE corrisponde al valore di mercato dei prodotti finanziari detenuti all'estero rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti, o – qualora tale valore non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento. Se al 31 dicembre i prodotti non sono più posseduti, si fa riferimento al valore di mercato dei prodotti rilevato al termine del periodo di possesso. Per i prodotti finanziari che hanno una quotazione nei mercati regolamentati deve essere utilizzato questo valore.

A prescindere dalla residenza del soggetto emittente o della controparte, l'IVAFE non si applica ai prodotti finanziari – quali le Azioni – detenute all'estero, ma affidate in amministrazione a intermediari finanziari italiani (in tal caso, infatti, sono soggette all'imposta di bollo di cui al paragrafo precedente) e alle attività estere fisicamente detenute dal contribuente in Italia.

Dall'imposta dovuta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari. Il credito non può in ogni caso superare l'imposta dovuta in Italia. Non spetta alcun credito d'imposta se con il Paese nel quale è detenuto il prodotto finanziario è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni (riguardante anche le imposte di natura patrimoniale) che prevede, per tali prodotti finanziari, l'imposizione esclusiva nel Paese di residenza del possessore. In questi casi, per le imposte patrimoniali eventualmente pagate all'estero può essere generalmente chiesto il rimborso all'Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le disposizioni convenzionali. I dati sui prodotti finanziari detenuti all'estero vanno indicati nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

## **I. Obblighi di monitoraggio fiscale**

Ai fini della normativa sul monitoraggio fiscale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, fiscalmente residenti in Italia, sono tenuti ad indicare nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi (o in un modulo apposito, in alcuni casi di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi), l'importo degli investimenti (incluse le eventuali Azioni) detenuti all'estero nel periodo d'imposta, attraverso cui possono essere conseguiti redditi imponibili in Italia. Sono altresì tenuti ai predetti obblighi di dichiarazione i soggetti appartenenti alle categorie sopra elencate che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera (u) e dall'Allegato tecnico del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

In relazione alle Azioni, tali obblighi di monitoraggio non sono applicabili se le Azioni non sono detenute all'estero e, in ogni caso, se le stesse sono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti in Italia e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti dalle Azioni e dai contratti siano assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi (le Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 38/E del 23 dicembre 2013, n. 19/E del 27 giugno 2014 e 10/E del 13 marzo 2015 hanno fornito ulteriori chiarimenti circa gli obblighi di monitoraggio).

Infine, a seguito dell'accordo intergovernativo intervenuto tra Italia e Stati Uniti d'America con riferimento al recepimento della normativa sul Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) e della legge 18 giugno 2015, n. 95, contenente la ratifica ed esecuzione di tale accordo nonché le disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri (Common Reporting Standard), implementata con Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2015, i titolari di strumenti finanziari (incluse le Azioni) possono essere soggetti, in presenza di determinate condizioni, ad alcuni adempimenti informativi.

## **5. POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA VENDITA**

### **5.1 Azionisti venditori**

Non vi sono possessori di strumenti finanziari che procedono alla vendita.

### **5.2 Numero e classe degli strumenti finanziari offerti dagli azionisti venditori**

Non applicabile.

### **5.3 Accordi di lock-up**

I Promotori assumeranno, entro la Data di Avvio delle Negoziazioni, un impegno di *lock-up* che prevede l'inalienabilità delle Azioni Ordinarie rivenienti dalla conversione delle Azioni Speciali a far tempo dalla data di conversione di ciascuna *tranche* di Azioni Speciali e fino al verificarsi del primo fra i seguenti avvenimenti: (i) per il Dott. Andrea Battista il termine del trentaseiesimo mese successivo alla rispettiva data di conversione delle Azioni Speciali; (ii) per gli altri Promotori, il termine del dodicesimo mese successivo alla rispettiva data di conversione delle Azioni Speciali, fermo restando che, per questi ultimi, ove prima dello scadere di tale termine di 12 (dodici) mesi sia convertita una ulteriore *tranche* di Azioni Speciali, l'impegno di *lock-up* relativo alla precedente *tranche* di Azioni Speciali convertite verrà meno alla data di tale ultima conversione.

**6. SPESE LEGATE ALL'AMMISSIONE E ALL'OFFERTA**

L'ammontare complessivo delle spese connesse all'Offerta e all'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni Ordinarie e dei Warrant della Società, è stimato in circa Euro 1.929.232,00 in caso di integrale sottoscrizione di numero 4.700.000 di Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta, per un controvalore di Euro 47.000.000,00.

Il ricavato stimato derivante dall'Offerta, calcolato sulla base del Prezzo di Offerta, è stimato in Euro 47.000.000,00 in caso di integrale sottoscrizione delle numero 4.700.000 Azioni Ordinarie oggetto dell'Offerta.

## 7. DILUIZIONE

### 7.1 Diluizione derivante dalla conversione delle Azioni Speciali

I detentori di Azioni Ordinarie potranno subire un effetto diluitivo a seguito della conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie della Società. Di seguito viene proposto un esempio di calcolo di tale effetto diluitivo ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di azioni ordinarie della Società in misura pari al 30% meno n. 1 Azione Ordinaria.

Si segnala che il calcolo di seguito proposto non tiene conto degli effetti dell'eventuale esercizio dei Warrant.

Si segnala inoltre che le tabelle riportate nel presente Capitolo 7 illustrano gli effetti diluitivi calcolati sulla base del verificarsi di eventi futuri al momento non prevedibili (quali ammontare del recesso, prezzo delle azioni ordinarie e costi complessivi al verificarsi dell'Operazione Rilevante) e, pertanto, sono da considerarsi meramente indicative. Ciò anche in considerazione di quanto segue:

- (i) non si conosce l'arco temporale in cui l'Operazione Rilevante sarà perfezionata e conseguentemente per quanto tempo la Società dovrà sostenere i costi operativi annuali individuati i cui effetti negativi non sono, quindi, stimati. Parimenti, prudenzialmente, non sono stati stimati gli effetti positivi sulla diluizione rivenenti dalla maturazione di interessi attivi sulle Somme Vincolate;
- (ii) non si conosce l'esatto ammontare complessivo dei costi relativi allo studio e al perfezionamento dell'Operazione Rilevante e, conseguentemente, le seguenti tabelle non tengono conto di detti costi;
- (iii) le seguenti tabelle considerano i costi certi che troveranno manifestazione al verificarsi dell'Operazione Rilevante.

La conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie potrà avvenire al verificarsi delle seguenti condizioni:

- **Ipotesi 1:** conversione di n. 30.000 Azioni Speciali in n. 210.000 azioni ordinarie (pari al 30% delle Azioni Speciali) nel caso di perfezionamento dell'Operazione Rilevante e decorsi 7 giorni dalla data di efficacia della medesima Operazione Rilevante;
- **Ipotesi 2:** conversione di ulteriori n. 30.000 Azioni Speciali in n. 210.000 azioni ordinarie (pari ad un ulteriore 30% delle Azioni Speciali – così portando il numero complessivo di Azioni Speciali convertite 60% di quelle originariamente sottoscritte dai Promotori) nel caso in cui, (a) entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle Azioni Ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 11,50 per Azione Ordinaria e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;
- **Ipotesi 3:** conversione di ulteriori n. 30.000 Azioni Speciali in n. 210.000 azioni ordinarie (pari ad un ulteriore 30% delle Azioni Speciali – così portando il numero complessivo di Azioni Speciali convertite 90% di quelle originariamente sottoscritte dai Promotori) nel caso in cui, (a) entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 13,00 per azione ordinaria e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di tale condizione;
- **Ipotesi 4:** conversione di ulteriori n. 10.000 Azioni Speciali in n. 70.000 azioni ordinarie (pari ad un ulteriore 10% delle Azioni Speciali – così portando all'integrale conversione delle Azioni Speciali originariamente sottoscritte dai Promotori) nel caso in cui, (a) entro 48 mesi dalla data di efficacia dell'Operazione Rilevante, il prezzo ufficiale delle azioni ordinarie negoziate sull'AIM Italia, per almeno 15 giorni su 30 giorni di borsa aperta consecutivi, sia maggiore o uguale ad Euro 15,00 per azione ordinaria e (b) sia decorso il 7° (settimo) giorno di Borsa aperta successivo al verificarsi di

tale condizione;

La diluizione potenziale per l'investitore è costituita dalla differenza tra il Prezzo di Offerta e il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria". In caso di integrale conversione delle n. 100.000 Azioni Speciali, ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie in misura pari al 30% meno n. 1 Azione Ordinaria, la diluizione potenziale sarà pari a massimi Euro 1,99 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di integrale sottoscrizione di n. 4.700.000 Azioni Ordinarie.

Il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta per Azione Ordinaria" è determinato dividendo il "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta", calcolato come indicato nella tabella che segue, per il numero complessivo delle azioni. Si tenga conto del fatto che nel calcolo del "Patrimonio Netto pro-forma post-Offerta", oltre alle commissioni e ai costi dell'Offerta e ai costi certi in connessione all'Operazione Rilevante, si prevede l'ipotesi di esercizio del diritto di recesso da parte dei titolari di Azioni Ordinarie nella misura del 30% meno n. 1 Azione Ordinaria, ossia numero 1.409.999 azioni ordinarie nell'ipotesi di integrale sottoscrizione di n. 4.700.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 47.000.000.

La seguente tabella illustra le modalità di calcolo della diluizione nel caso in cui il diritto di recesso sia stato esercitato dal 30% meno n. 1 Azione Ordinaria del capitale sociale, nell'ipotesi che tale esercizio dell'Opzione di Vendita avvenga a Euro 10 per Azione Ordinaria. Si precisa che la diluizione patita dall'investitore non tiene conto del valore dei Warrant ricevuti gratuitamente in sede di sottoscrizione. Si segnala che la presente tabella non tiene conto degli interessi attivi sulle Somme Vincolate.

**Calcolo della Diluizione per Azione Ordinaria**  
**Ipotesi esercizio del diritto di Recesso: 30% meno 1 delle Azioni Ordinarie**

<i>dati in Euro</i>	Operazione Rilevante (Conversione 30% delle Azioni Speciali)	Prezzo di €11,5 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 60% delle Azioni Speciali)	Prezzo di €13 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 90% delle Azioni Speciali)	Prezzo di €15 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)
<b>Numeratore</b>	<b>Euro 47 milioni</b>	<b>Euro 47 milioni</b>	<b>Euro 47 milioni</b>	<b>Euro 47 milioni</b>
Patrimonio iniziale Pre Offerta	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Risorse raccolte nell'Offerta	47.000.000	47.000.000	47.000.000	47.000.000
Commissioni e Spese per l'Offerta e per l'Operazione Rilevante	-1.929.232	-1.929.232	-1.929.232	-1.929.232
Quota di Patrimonio utilizzato per il soddisfacimento del diritto di recesso (1)	-14.099.990	-14.099.990	-14.099.990	-14.099.990
<b>Patrimonio Netto Pro forma Post Offerta</b>	<b>31.970.778</b>	<b>31.970.778</b>	<b>31.970.778</b>	<b>31.970.778</b>

**Denominatore**

Azioni Ordinarie	4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
Azioni Speciali	70.000	40.000	10.000	0
Nuove Azioni Ordinarie da conversione	210.000	420.000	630.000	700.000
Recesso di Azioni Ordinarie	-1.409.999	-1.409.999	-1.409.999	-1.409.999
<b>Azioni Totali</b>	<b>3.570.001</b>	<b>3.750.001</b>	<b>3.930.001</b>	<b>3.990.001</b>
<b>Patrimonio netto pro forma post Offerta per Azione Ordinaria</b>	<b>8,96</b>	<b>8,53</b>	<b>8,14</b>	<b>8,01</b>
<b>Diluizione per Azione</b>	<b>1,04</b>	<b>1,47</b>	<b>1,86</b>	<b>1,99</b>
<b>Diluizione percentuale</b>	<b>10,4%</b>	<b>14,7%</b>	<b>18,6%</b>	<b>19,9%</b>

<sup>(1)</sup> Si presume che l'esercizio del diritto di recesso avvenga a Euro 10,00 per azione

La seguente tabella illustra gli effetti diluitivi per i soci detentori di Azioni Ordinarie per singola azione al verificarsi di ciascuna ipotesi di conversione, calcolati sulla base di diverse percentuali di recesso:

<b>Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)</b>				
<b>Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie</b>	Operazione Rilevante (Conversione 30% delle Azioni Speciali)	Prezzo di €11,5 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 60% delle Azioni Speciali)	Prezzo di €13 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 90% delle Azioni Speciali)	Prezzo di €15 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)
	<b>47 mln di Euro</b>	<b>47 mln di Euro</b>	<b>47 mln di Euro</b>	<b>47 mln di Euro</b>
<b>0%</b>	0,75	1,07	1,37	1,47
<b>10%</b>	0,83	1,18	1,50	1,61
<b>15%</b>	0,87	1,24	1,58	1,69
<b>20%</b>	0,92	1,31	1,67	1,78
<b>25%</b>	0,98	1,39	1,76	1,88
<b>30% - 1</b>	1,04	1,47	1,86	1,99

Si segnala che l'effetto diluitivo relativo alla conversione delle Azioni Speciali in Azioni Ordinarie, rispettivamente al raggiungimento delle soglie di prezzo delle azioni ordinarie di Euro 11,5, Euro 13 ed Euro 15 avviene in presenza di un guadagno potenziale da parte dei sottoscrittori

Si fa presente che, qualora le risorse raccolte in sede di Quotazione fossero inferiori ai massimi Euro 47.000.000, la soglia di recesso massima riconoscibile ai soci di Archimede verrà ricalcolata tenendo in considerazione che gli importi pari al 100% dei proventi dell'Offerta depositati sul/i Conto/i Corrente/i Vincolato/i che potranno essere utilizzati ai fini dell'Operazione Rilevante – dedotti i costi per il recesso e tutti i costi ivi inclusi quelli stessi di collocamento degli strumenti finanziari di Archimede – non potranno essere inferiori a Euro 30.000.000 (trenta milioni/00).

Pertanto, nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 3.200.000 Azioni Ordinarie per un controvalore di Euro 32.000.000, il livello massimo di diritto di recesso esercitabile è pari a circa il 3,35%. In caso di integrale conversione delle n. 100.000 Azioni Speciali, ipotizzando l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci detentori di Azioni Ordinarie in misura pari al 3,35%, la diluizione potenziale sarà pari a massimi Euro 2,09 per ciascuna Azione Ordinaria nell'ipotesi di sottoscrizione di n. 3.200.000 Azioni Ordinarie. La seguente tabella illustra i suddetti effetti diluitivi in caso di conversione delle Azioni Speciali a seguito della realizzazione dell'Operazione Rilevante, ferme restando le commissioni e i costi dell'Offerta e i costi certi in connessione all'Operazione Rilevante come precedente specificati, nell'ipotesi di raccolta per Euro 32.000.000,00:



**Diluizione per Azione Ordinaria (dati in Euro per Azione Ordinaria)**

<b>Percentuale di Recesso delle Azioni Ordinarie</b>	<b>Operazione Rilevante (Conversione 30% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €11,5 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 60% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €13 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata 90% delle Azioni Speciali)</b>	<b>Prezzo di €15 per Azione Ordinaria (Conversione cumulata del 100% delle Azioni Speciali)</b>
	32mln di Euro	32mln di Euro	32mln di Euro	32mln di Euro
<b>0%</b>	1,07	1,51	1,91	2,03
<b>3,35%</b>	1,11	1,56	1,96	2,09

In caso di fusione per incorporazione nell'ambito di una Operazione Rilevante tra cui quella di Archimede in NET, le soglie di conversione di Azioni Speciali in Azioni Ordinarie e/o i relativi parametri sopra indicati verranno ricalcolati tenendo in considerazione il rapporto di concambio della fusione.

## 8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

### 8.1 Soggetti che partecipano all'operazione

La seguente tabella indica i soggetti che partecipano all'operazione e il relativo ruolo.

<b>Soggetto</b>	<b>Ruolo</b>
Archimede S.p.A.	<i>Emittente</i>
Banca Finnat	<i>Nominated Adviser</i> <i>Specialista Incaricato e Co-Lead Manager</i>
UniCredit Bank AG, Milan Branch	<i>Global Coordinator</i> <i>Bookrunner</i>
KPMG S.p.A.	<i>Società di Revisione</i>

A giudizio dell'Emittente, il Nomad opera in modo indipendente dall'Emittente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

### 8.2 Luoghi ove è disponibile il Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione sarà a disposizione del pubblico per la consultazione, presso la sede dell'Emittente (Viale Majno, n. 45, 20122 Milano), nonché sul sito internet di Archimede ([www.archimedespac.com](http://www.archimedespac.com)).